SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

537° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 26
2ª - Giustizia . . . . . » 34
5ª - Bilancio . . . . . » 45
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 51
7ª - Istruzione . . . . . » 58
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 61
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 62
10ª - Industria . . . . . » 74
11ª - Lavoro . . . . . » 84
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 86
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 91

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) . . . . . *Pag.* 5

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . . *Pag.* 98

Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . . *Pag.* 103

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 106
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 118

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . *Pag.* 119
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 124
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 125

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 127
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 130
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 139
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 140
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 141
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 142
Materia d'infanzia e minori - Pareri . . . . . » 143

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 144

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

27ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE, relativamente alle comunicazioni del Governo, propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Fa poi presente che, in considerazione della rilevanza del tema oggetto delle comunicazioni del Governo, il Presidente del Senato – se deliberato dalle Commissioni riunite – ha preannunciato il proprio assenso anche per la pubblicità dei lavori da effettuarsi attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica e televisiva attraverso il canale satellitare del Senato. Propone pertanto di adottare dette forme di pubblicità.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CONTESTABILE avverte inoltre che è stata disposta, sempre per le comunicazioni del Governo, la resocontazione stenografica, in via del tutto eccezionale e sperimentale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul decesso di un sottufficiale avvenuto in Iraq

Il presidente CONTESTABILE rivolge anzitutto a nome delle Commissioni riunite le più sentite e vive condoglianze alla famiglia di Simone Cola tragicamente scomparso venerdì scorso a Nassiyiria.

Prima di concedere la parola al sottosegretario Cicu, che ringrazia per la disponibilità ad intervenire ai lavori delle Commissioni riunite, dà la parola al senatore Angius.

Il senatore ANGIUS *(DS-U)* Ritenendo inopportuno che proprio contemporaneamente ai funerali del Sottufficiale tragicamente scomparso in Iraq si svolgano le comunicazioni del Governo su tale accadimento, propone di rinviare i lavori delle Commissioni, segnalando l'opportunità che a riferire sia lo stesso Ministro.

Il presidente CONTESTABILE afferma di non ritenere indispensabile la presenza del Ministro, tanto più che nell'altro ramo del Parlamento si sta svolgendo analoga procedura informativa alla presenza di un sottosegretario.

Quanto invece alla richiesta dell'opposizione di posporre lo svolgimento di tale procedura informativa, dichiara sin d'ora la propria disponibilità ad un breve rinvio.

Il senatore ANGIUS *(DS-U)* auspica invece che la procedura informativa sia rinviata a domani.

Il presidente CONTESTABILE ribadisce l'opportunità che le comunicazioni in titolo si tengano nella giornata odierna, così come del resto sta avvenendo alla Camera.

Dopo un breve intervento del senatore ANGIUS *(DS-U)*, il quale ribadisce il proprio orientamento, ha la parola il senatore MANFREDI *(FI)*, che non ritiene affatto disdicevole la coincidenza fra lo svolgimento della procedura informativa e lo svolgimento delle esequie del sottoufficiale tragicamente scomparso.

Il senatore Massimo BRUTTI *(DS-U)* sottolinea, a sua volta, che nell'odierna giornata debbono prevalere esigenze di unità istituzionale, che renderebbero inopportune le inevitabili critiche dell'opposizione alla partecipazione italiana in Iraq.

Il presidente CONTESTABILE tiene a precisare che le comunicazioni del sottosegretario hanno come oggetto esclusivo la narrazione degli accadimenti che hanno determinato il tragico evento e non certo l'inter-

vento italiano in Iraq, che del resto è stato oggetto di recente procedura informativa.

Dopo aver affermato di ritenere percorribile un eventuale rinvio dello svolgimento della relazione del sottosegretario al fine di concordare una modalità procedurale comune con l'altro ramo del Parlamento, propone una breve sospensione della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Il presidente CONTESTABILE propone che nella seduta odierna si svolga l'intervento del sottosegretario Cicu, rinviando – in analogia a quanto sta avvenendo alla Camera – lo svolgimento del dibattito a domani.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente CONTESTABILE dà indi la parola al sottosegretario Cicu per lo svolgimento della relazione.

Riferisce alle Commissioni riunite il sottosegretario CICU illustrando i fatti che hanno portato alla scomparsa del Maresciallo Simone Cola.

Il PRESIDENTE rinvia indi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***
(Esame e rinvio)

Il senatore FORLANI *(UDC)*, relatore per la Commissione Esteri, evidenzia come il decreto trasmesso al Senato per la conversione in legge disponga la prosecuzione di missioni internazionali cui l'Italia ha scelto di prendere parte per concorrere a processi di pacificazione, di *nation building*, e di stabilizzazione la cui complessità ha richiesto l'intervento della comunità internazionale. Osserva quindi che nell'epoca della globalizzazione e della sempre più libera circolazione delle persone, dei prodotti e delle informazioni, anche l'azione volta a ristabilire condizioni di pace può ritenersi in qualche misura globalizzata, con il coinvolgimento sempre più frequente delle organizzazioni multilaterali e dei singoli stati nelle azioni di stabilizzazione e di superamento di conflitti locali, attraverso l'interposizione, il monitoraggio, l'assistenza e l'addestramento, l'intervento umanitario e di difesa dei civili. Osserva altresì come gli effetti a catena dei conflitti locali nelle regioni limitrofe, la capillare diffusione del terrorismo, la pratica del genocidio che talora si accompagna allo

scoppio e al protrarsi delle ostilità, hanno ingenerato la diffusa consapevolezza di una sorta di interdipendenza tra le diverse aree geografiche del mondo sotto il profilo della sicurezza e della stabilità. E' sua opinione quindi che la comunità internazionale deve svolgere un ruolo di pacificazione e di dissuasione, laddove si sviluppino focolai forieri di instabilità o azioni di grave pregiudizio per le popolazioni e per i diritti umani, attraverso i propri organismi rappresentativi e multilaterali, nonchè nel rispetto della legalità internazionale. A questo fine assume una particolare importanza l'individuazione e l'aggiornamento di regole universali ampiamente condivise che devono costituire parametro di riferimento, soprattutto quando si adottano iniziative che implichino, la deroga al principio di non ingerenza.

Ricorda come in proposito il rapporto su minacce, sfide e cambiamenti, stilato dal *Panel* incaricato di individuare le linee di riforma delle Nazioni Unite, solleciti l'adozione di una norma internazionale che prevede una responsabilità internazionale collettiva a fini di protezione innanzi a genocidi, pulizie etniche, uccisioni su larga scala e altre gravi violazioni umanitarie che i governi abbiano mostrato di non potere o volere prevenire. Il rapporto menzionato affronta dunque il tema delle missioni internazionali decise per mantenere o ristabilire la pace in determinate aree, se necessario, anche attraverso l'uso di forme coercitive e indica, al riguardo, cinque linee guida, per valutare l'opportunità del ricorso alla forza: la gravità della minaccia, il giusto obiettivo, l'ultima risorsa, i mezzi proporzionati, la valutazione delle conseguenze. Il *Panel* attribuisce peraltro un particolare rilievo alla partecipazione alle missioni di pace e alle attività volontarie delle Nazioni Unite nelle aree della sicurezza e dello sviluppo ai fini della tanto auspicata riforma della composizione del Consiglio di Sicurezza, indicandola tra i requisiti che devono essere valutati ai fini di definire il peso di un singolo paese all'interno del massimo organismo ONU o comunque nei processi di *decision-making* dell'organizzazione. Sostiene quindi che la necessità di una responsabilizzazione della comunità internazionale nella prevenzione delle minacce e nel concorso al superamento di quelle ancora in essere si pone ormai come un imperativo fortemente avvertito alla luce delle capacità di estensione dei conflitti e dei pericoli che scaturiscono dalla loro cronica stabilizzazione.

Ricorda altresì che il recente passato ha mostrato come il ritardo e la disattenzione della comunità internazionale verso aree di crisi in cui emergevano conflittualità esasperate abbia prodotto effetti sanguinosi e devastanti cui ancora si stenta a porre rimedio. Cita in proposito i casi di Croazia, Bosnia, Kosovo, Ruanda e Burundi, Darfur.

L'Italia in questi anni, prosegue, non si è sottratta alle sue responsabilità e lo ha fatto con coerenza, determinazione e spirito di solidarietà verso le popolazioni interessate, con sacrifici economici e grazie al senso del dovere e allo spirito di servizio dei militari impegnati nelle diverse operazioni intraprese, a volte pagando anche un alto tributo di sangue. In tale prospettiva il Governo propone oggi di prorogare le missioni in diverse aree, cui l'Italia partecipa in differenti forme di *partnership*, con le

Nazioni Unite, con la Nato, con l'Unione Europea. Ritiene quindi, opportuno, perseverare in queste azioni di tutela della pace e della sicurezza fino a quando i singoli paesi non si riveleranno in grado di garantire autonomamente e stabilità interna.

Rispetto alla missione in Iraq, certamente la più controversa nel dibattito politico nazionale, ribadisce la sua convinzione di una netta separazione, almeno ai fini di una valutazione di carattere politico, tra la scelta della guerra preventiva e unilaterale assunta dalla coalizione anglo-americana due anni fa e culminata nell'invasione dell'Iraq e la missione umanitaria e di ricostruzione deliberata dal Parlamento convertendo il decreto-legge n. 165 del 2003 con la legge n. 219 del 2003. Al riguardo ricorda, quando l'intervento anglo-americano era sul punto di realizzarsi, di aver espresso il proprio dissenso legato alla mancanza di autorizzazione da parte della massima espressione della legalità internazionale, alla mancanza di prove sull'esistenza delle armi di distruzione di massa e sull'effettiva volontà di usarle, al pericoloso precedente che si stava creando (attacco ad un paese sovrano che non stava violando, in quel dato momento, principi di legalità internazionale), alle possibili conseguenze destabilizzanti nell'area che infatti è divenuta una polveriera in continua esplosione. Diversa è invece la questione inerente alla missione, tanto sul piano politico, quanto su quello dei presupposti giuridici.

L'intento è stato quello di concorrere alla ricostruzione morale, materiale e istituzionale di un paese martoriato da tre guerre, più quella tra le fazioni curde del nord nel paese dopo la prima guerra del Golfo, da trentacinque anni di dittatura sanguinosa, caratterizzata da massacri di curdi e di sciiti e da sistematica cancellazione degli avversari politici, dal completo smantellamento dell'apparato statuale e di sicurezza interna dopo la presa di Bagdad. Dopo aver brevemente ripercorso i contenuti normativi più rilevanti delle risoluzioni ONU volte a regolare la presenza e l'attività internazionale in Iraq, ricorda come, successivamente all'inizio delle operazioni umanitarie, si è andata sviluppando un'azione di guerriglia intensiva e sempre più capillare, in un susseguirsi di attentati suicidi, sequestri, esecuzioni. Il bersaglio di tali atti sembra quello di minare il processo di stabilizzazione e il ritorno all'autodeterminazione secondo criteri di democrazia rappresentativa. A suo giudizio, questo spiega pienamente perché a fare le spese di questi agguati siano stati, tra gli altri, funzionari addetti alla sicurezza e militari iracheni che collaboravano alla complessa azione di *institution building*. Alla vigilia delle elezioni del 30 gennaio, il ruolo delle missioni umanitarie, ai fini di garantire la sicurezza, non può non assumere anche connotati militari per proteggere le popolazioni civili. Rileva tuttavia come tale azione si connoti in modo assai diverso rispetto ai presupposti della guerra preventiva alla quale, del resto, l'Italia è stata estranea. Per tale ragione è sua opinione che, almeno fino a quando la situazione di precarietà e violenza continuerà a protrarsi e un Governo iracheno non sarà in grado di garantire la propria sicurezza, la comunità internazionale dovrà rimanere in loco. Il rischio di affrettate soluzioni di disimpegno è quello che l'Iraq si trasformi in una terra di nes-

suno alla mercé di trame internazionali e scorrerie terroristiche volte a coltivare progetti di destabilizzazione.

Passando quindi ad analizzare la proroga delle partecipazioni italiane alle altre missioni internazionali, osserva che l'articolo 5, comma 1, differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione multinazionale denominata *Enduring freedom* e le collegate missioni *Active Endeavour* e *Resolute behavior* finalizzate alla vigilanza navale nel Mediterraneo orientale e nel Mare arabico.

Allo stesso termine è poi differita la missione di sostegno Isaf all'autorità afgana. Ricorda che quest'ultima è stata istituita con la risoluzione ONU n. 1386 alla fine del 2001; nell'aprile 2003 la Nato ha deciso di assumere la direzione politica e il coordinamento strategico di ISAF, venendosi così a realizzare il primo esempio di una Nato a vocazione globale secondo gli orientamenti del Vertice atlantico di Praga del 2002. Ricorda poi che al Vertice NATO di Istanbul del giugno 2004 gli Alleati hanno deciso di sostenere le elezioni presidenziali in Afghanistan svoltesi poi il 9 ottobre, con il potenziamento della missione ISAF.

Con il comma 3 dell'articolo 5 si differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alle operazioni: *Over the Horizon Force* in Bosnia; *Multinational Specialized Unit (MSU), Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom e Nato *headquarters Skopije* (Nato HQS) in Fyrom; *United Mission* in Kosovo (UnMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo; Albania 2 e *Nato Headquarters* Tirana, in Albania

Con il comma 5 si differisce alla data del 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione EUMM di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza all'economia ed agli aspetti umanitari svolta dall'Unione Europea nei territori dell'ex Jugoslavia.

In generale, traendo delle conclusioni sui recenti sviluppi della politica estera di sicurezza nei Balcani, osserva che si è in presenza di una nuova fase del processo di stabilizzazione della regione, incentrata sul contrasto a fenomeni quali il terrorismo, il crimine organizzato transnazionale, la sicurezza delle frontiere. La gestione marcatamente polarizzata su forze che agiscono sotto l'egida euroatalantica ed una progressiva riduzione della presenza militare nei Balcani, sono anche il frutto degli accordi «*Berlin plus*» che consentono di realizzare operazioni a guida UE con il ricorso alla capacità NATO. Si tratta di un autentico partenariato strategico che trova il suo più nitido esempio nell'operazione Althea.

Passa quindi ad analizzare il successivo comma 6 che differisce al 30 giugno 2005 l'impegno italiano alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione. Si tratta dell'unica missione di osservazione internazionale nei Territori Occupati palestinesi scaturente dall'accordo Oslo II firmato il 28 settembre 1995. Il comma 7 differisce il termine della missione «*United Nations mission*» in Etiopia and Eritrea (UNMEE). Mentre il comma 8 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione in Sudan ai negoziati di pace a alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba

per garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'impegno in Etiopia ed Eritrea trova la sua copertura giuridica nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1312 del 2000 e la successiva risoluzione n. 1320 del 2000. L'obiettivo, oltre a quello di monitorare la cessazione delle ostilità, è quello di assistere la Commissione internazionale per la delimitazione dei confini tra i due Paesi.

Tornando al complesso scacchiere dei Balcani, ricorda che l'articolo 6 autorizza la spesa di euro 41.654.078 per la partecipazione alla citata operazione militare Althea, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC. Ribadisce che si tratta di un importante esempio di missione sotto bandiera U.E. che ha sostituito la presenza NATO con la precedente operazione SFOR.

Ricorda quindi che l'articolo 7 autorizza la spesa necessaria al sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena operante in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano in ambito KFOR. Mentre poi l'articolo 8 autorizza la spesa di fornitura di mezzi, materiali attrezzature e servizi e la realizzazione di interventi infrastrutturali nell'ambito dei programmi di cooperazione militare con l'Albania, definiti in ambito OSCE/ONU a sostegno delle situazioni post conflittuali, l'articolo 9, comma 1, si pone come norma di particolare rilevanza, dal momento che garantisce la proroga della partecipazione della polizia di Stato alle missioni in Macedonia e in Kosovo sotto l'egida delle Nazioni Unite (UNMIK). Lo stesso articolo 9 differisce la scadenza dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'Area Balcanica.

I commi 3 e 4 differiscono i termini rispettivamente della missione EUPM in Bosnia Erzegovina e della missione di polizia italiana in seno ad Eupol Proxima in Macedonia.

Sulla base di questo inquadramento generale del decreto in conversione, sottolinea che la partecipazione italiana in questi ambiti di operazioni internazionali, rappresenta un elemento cruciale del complessivo dispiegarsi della politica estera nazionale. Di più, essa rappresenta il cuore dell'azione italiana nei processi di stabilizzazione, aiuto umanitario e *institution building* condotti nelle zone calde del globo, mantenendo del resto salda la tradizionale linea guida di una politica estera particolarmente proiettata ad un responsabile ruolo nella preservazione della stabilità nella penisola balcanica, in Africa ed in Medio Oriente.

Anche per queste ragioni auspica, pertanto, una sollecita conversione del decreto legge n. 3 del 2005.

Riferisce altresì alle Commissioni riunite il presidente CONTESTABILE, facente funzione di relatore per la Commissione Difesa, rilevando anzitutto che il decreto-legge in titolo si articola in tre capi principali.

Il primo, che ricomprende i primi tre articoli, proroga fino al 30 giugno 2005 la missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq.

Quanto al secondo capo, esso riguarda più da vicino gli aspetti militari dell'impegno italiano per la pace nel mondo. In proposito, fa presente

preliminarmente che il contributo italiano al mantenimento della pace nel mondo è tra i più rilevanti, come testimonia il coinvolgimento di circa novemila uomini al 21 dicembre 2004, operanti nelle aree del globo.

Soffermandosi poi sull'articolo 4, egli sottolinea che esso proroga anzitutto sino al 30 giugno 2005 la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq, stanziando a tal fine circa 297 milioni di euro.

L'articolo 5 proroga inoltre, sempre al 30 giugno 2005, la partecipazione militare italiana ad altre missioni internazionali particolarmente rilevanti. Al riguardo, il Presidente relatore dà conto delle missioni oggetto di proroga: *Enduring Freedom, Active Endeavour* e *Risolute Behavior*, *International Security Assistence Force* (ISAF), entrambe in Afghanistan, *Over the horizon* in Bosnia, MSU *(Multinational specialized unit)* in Kosovo, *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom e *Nato Headquarters Skopije* in Fyrom, *United Nations mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal intelligence unit* (CIU), entrambe in Kosovo e *Albania 2* e *Nato headquarters Tirana* in Albania, Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex-Jugoslavia (EUMM), Missione *Temporary international presence in Hebron* (TIPH 2), Missione *United nation mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE), nonché partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan.

Relativamente all'articolo 6, esso proroga quindi fino al 30 giugno 2005 la partecipazione italiana all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata «Althea», prevedendo a tal fine uno stanziamento pari a oltre 41 milioni di euro.

Gli articoli 7 ed 8 autorizzano altresì le spese per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente italiano in Kosovo e per le attività di assistenza alle forze armate albanesi.

L'articolo 9 concerne la partecipazione del personale delle Forze di polizia a talune missioni internazionali, delle quali il Presidente relatore dà conto.

Il trattamento assicurativo del personale impiegato nelle operazioni internazionali, le indennità di missione e la valutazione del servizio prestato all'estero sono disciplinati dagli articoli 10, 11 e 12.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 13, concernente disposizioni nel settore penale, egli richiama le disposizioni in materia contabile recate dal successivo articolo 14.

Quanto all'articolo 15, allo scopo di garantire la funzionalità dei comandi e delle unità, esso consente di richiamare in servizio i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di leva, dei volontari in ferma breve, annuale, in ferma prefissata ed in servizio permanente, su base volontaria e per un tempo determinato non superiore ad un anno. Per le stesse esigenze, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 113 del 1954, ricorda che è altresì autorizzato il richiamo in servizio a domanda degli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.

L'articolo 16 detta, a sua volta, disposizioni per l'eventuale richiamo in servizio di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri per esigenze connesse con le missioni internazionali in corso. Il limite massimo di

spesa per tale operazione è fissato in poco più di 23 milioni di euro. Tra il personale richiamabile in servizio figurano altresì i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei, ma non prescelti per la ferma quadriennale.

Con riferimento all'articolo 17, il Presidente relatore sottolinea inoltre che esso autorizza, per l'anno 2005, una spesa di circa 155 mila euro per la prosecuzione di uno studio epidemiologico indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri campioni potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di personale impiegato in operazioni internazionali, al fine di individuare precocemente eventuali fattori di rischio per la salute.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 18, egli dà conto dell'articolo 19 che introduce alcune modificazioni all'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 393 del 2000, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 27. In particolare si prevede che, a favore del personale militare in ferma volontaria, il quale nel corso di missioni internazionali di pace abbia contratto un'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non venga computato, ai fini del proscioglimento dalla ferma contratta, il periodo trascorso in licenza straordinaria di convalescenza ovvero in ricovero di cura a cagione della predetta infermità. Tale disposizione, prosegue, mira quindi a tutelare il personale che ha subito lesioni anche per il periodo successivo al riconoscimento della causa di servizio, escludendo il rischio di proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta in caso di superamento del limite massimo di assenza dal servizio, previsto dai decreti legislativi nn. 505 del 1997 e 215 del 2001.

Passando ad analizzare il terzo capo del provvedimento, egli rileva anzitutto che l'articolo 20 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'emanazione del presente decreto-legge. L'articolo 21 prevede, a sua volta, la copertura finanziaria, stimata complessivamente in circa 611 milioni di euro, mentre l'articolo 22 stabilisce il termine di entrata in vigore.

In considerazione della valenza del provvedimento, che ribadisce ancora una volta la volontà del Paese a fornire un determinante contributo per il mantenimento della pace ed il progresso della democrazia nelle aree critiche del pianeta, nonché delle indubbie necessità di urgenza ad esso sottese, il Presidente relatore ne raccomanda una sollecita conversione in legge.

Interviene indi il senatore NIEDDU *(DS-U)*, osservando che la missione in Iraq, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, non può essere considerata alla stregua delle altre operazioni internazionali che vedono impegnate le Forze armate italiane. In proposito, ricorda che, in occasione dell'esame in prima lettura del precedente provvedimento di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la Camera dei deputati procedette ad un esame separato del provvedimento relativo alla missione in Iraq rispetto a quello concernente le altre operazioni di pace.

In ragione di ciò, riservandosi peraltro di intervenire successivamente nel merito dell'atto in titolo, auspica che le Commissioni riunite valutino attentamente l'opportunità di procedere secondo quella che, presso l'altro ramo del Parlamento, appare ormai prassi consolidata.

Ha la parola il presidente CONTESTABILE il quale dichiara che la proposta avanzata dal senatore Nieddu verrà attentamente presa in considerazione e che anche il Governo farà conoscere il proprio orientamento sull'ipotesi di un esame separato del provvedimento di legge relativo alla proroga della missione in Iraq rispetto all'autorizzazione al prosieguo delle altre missioni internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Il PRESIDENTE rende noto che, oltre alla seduta antimeridiana, le Commissioni riunite sono convocate altresì domani, mercoledì 26 gennaio 2005, alle ore 21,15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 11,20.

28ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUL LUTTO DEL SENATORE ARCHIUTTI

Il PRESIDENTE manifesta vivo cordoglio per la scomparsa del fratello del senatore Archiutti.

Si associano le Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il presidente CONTESTABILE – si erano svolte le relazioni introduttive ed era stata prospettata dal senatore Nieddu l'opportunità di procedere ad un esame della proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, diverse da quella in Iraq, in una sede distinta dall'atto in titolo.

A tal riguardo, egli preannuncia l'intenzione di presentare un disegno di legge diretto a disciplinare la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in atto, ad eccezione di quella in Iraq, per il quale tiene a precisare di aver acquisito l'orientamento favorevole del governo.

Al riguardo, auspica che i membri delle Commissioni riunite intendano sottoscrivere tale iniziativa legislativa, tanto più in considerazione dell'opportunità di dare un chiaro segnale di priorità politica che essa riveste.

Di conseguenza, preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare emendamenti soppressivi delle disposizioni relative al differimento della partecipazione italiana alle operazioni internazionali che saranno oggetto della richiamata iniziativa parlamentare.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* premette, a nome della propria forza politica, vivo apprezzamento per l'iniziativa politica assunta dal Presidente.

Entrando nel merito del decreto-legge, rileva anzitutto che esso giunge proprio nel momento in cui si approssimano le elezioni politiche in Iraq, che dovrebbero assicurare al Paese un governo democratico.

Al riguardo, ritiene che il percorso di avvicinamento al voto sia fuori controllo, anche in considerazione della mancata soluzione di due questioni a suo avviso dirimenti. Da un lato, si pone – osserva – il problema della sicurezza, con specifico riferimento alla circostanza che le vicende belliche non consentano ad alcune province e quartieri della stessa capitale di partecipare al voto.

Dall'altro, stigmatizza la circostanza che nelle elezioni non sia garantita la partecipazione dei sunniti, componente essenziale del popolo iracheno.

In proposito, egli sottolinea che l'esclusione dalla fase costituente che seguirà le elezioni, potrebbe condurre, come ha paventato la stessa CIA, ad una guerra civile fra sunniti e sciiti. Su tale profilo, il senatore sollecita il Governo italiano ad adottare idonee iniziative di carattere politico e diplomatico.

Egli rileva altresì che la circostanza che l'intervento bellico in Iraq sia avvenuto senza adeguate motivazioni, come testimonia il mancato ri-

trovamento di armi di distruzione di massa, getta un'ombra, a suo avviso drammatica, sulla credibilità dei Paesi coinvolti nelle operazioni militari e dei Paesi che non hanno contrastato esplicitamente tale iniziativa.

Né giudica convincente, al fine di spiegare le crescenti violenze, l'argomentazione da taluni sostenuta secondo cui esse rappresenterebbero gli ultimi colpi di coda per impedire lo svolgimento delle elezioni. Si tratta infatti, prosegue, della medesima argomentazione già sostenuta al momento del passaggio dei poteri dall'amministrazione statunitense al governo di Allawi, che tuttavia non ha trovato alcun riscontro.

La situazione di tensione nell'area è poi aggravata – rileva – dal ventilato intervento militare in Iran da parte degli Stati Uniti.

Il decreto-legge assume peraltro, a suo giudizio, una rilevanza politica affatto nuova, atteso che si inserisce in un contesto nel quale il contingente, inviato per una missione umanitaria, è chiamato ad operare in un contesto sempre più rischioso.

A fronte della criticità della situazione, egli stigmatizza la debolezza politica della posizione italiana in Iraq, come testimonia la mancanza di una politica estera definita in sede europea e multilaterale.

Gli interventi definiti nelle sedi internazionali preposte, e non certo le scelte unilaterali, rappresentano infatti, a suo avviso, un'efficace soluzione all'acuirsi delle crisi internazionali e alla recrudescenza del terrorismo.

Nel ricordare che nel corso dell'esame del precedente decreto-legge di proroga della missione in Iraq la propria parte politica ritenne centrale porre attenzione ai temi della gestione della sicurezza, dell'effettiva sovranità del Governo presieduto da Allawi, nonché di un ruolo attivo da parte delle Nazioni Unite, egli prende atto con rammarico che su tali questioni non si sono fatti significativi passi avanti.

Dopo aver rammentato altresì che al momento ben tredici Paesi intervenuti nello scenario iracheno hanno ritirato o annunciato il ritiro dei propri contingenti, il senatore sottolinea che le forze politiche di opposizione ritengono indispensabile il rientro anche dei militari italiani all'indomani delle elezioni politiche che si terranno in Iraq, sempre che l'impegno militare non si inserisca finalmente nel quadro di un intervento sotto la responsabilità delle Nazioni Unite e dell'Europa. Al riguardo, ritiene percorribile, anche per l'Iraq, il modello adottato per l'Afghanistan.

In conclusione, preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare proposte emendative dirette a migliorare la sicurezza e le condizioni sanitarie dei nostri militari e delle popolazioni locali, nonché a trasformare la presenza italiana in una reale missione di pace.

Ha la parola il senatore TONINI *(DS-U)*, il quale ricorda come il giudizio negativo da parte della propria parte politica sull'intervento militare in Iraq sia stato fermo e coerente. Alla base di tale punto di vista si collocavano molteplici ragioni, egli prosegue. Tra queste ricorda: la mancanza di ragioni sufficienti per un intervento di segno unilaterale, la totale infondatezza delle notizie su armi di distruzione di massa in possesso del regime baathista iracheno, nonché, da ultimo, la asserita e non dimostrata

connessione tra lo stesso regime di Saddam Hussein e le organizzazioni terroristiche che Stati Uniti e Regno Unito su tutti intendono combattere. Del resto, si dice perfettamente consapevole che l'Italia non ha partecipato alle operazioni belliche al fianco degli Stati Uniti, anche perché una tale opzione era da ritenersi del tutto impraticabile sotto molteplici punti di vista. Svolta questa precisazione, rileva come il successivo intervento italiano nello scenario iracheno, conseguente allo smantellamento del Governo di Saddam Hussein, fosse considerato inopportuno dal suo gruppo politico. La legittimità della guerra in Iraq e l'opportunità della presenza italiana nel processo di stabilizzazione e ricostruzione vanno tenute distinte e non si può considerare privo di significato il graduale profilarsi di un impegno delle Nazioni Unite per la gestione della crisi irachena. Il problema della pacificazione in Iraq non può quindi più intendersi come questione di legalità internazionale ma, fondamentalmente, come un problema squisitamente politico. I rischi connessi con le operazioni, anche di segno militare, cui l'Italia prende parte per pacificare il paese devono pertanto risolversi in una fecondità politica per il processo di stabilizzazione in Iraq. Infatti, stabilizzazione e ricostruzione sono, a suo modo di vedere, l'una condizionata all'altra ed è da questa consapevolezza che deve muovere l'analisi dell'indirizzo politico di medio e lungo periodo che l'Italia persegue sul territorio iracheno.

Mettendo in evidenza come il rapporto tra l'impegno materiale ed economico profuso per la presenza militare e quello di carattere più marcatamente civile depone chiaramente per un forte sbilanciamento a favore del primo, rileva come l'indirizzo politico volto al fine della stabilizzazione si collega innanzitutto al processo di *state building*. Una tappa inevitabile di questo percorso è senz'altro rappresentata dal voto del prossimo 30 gennaio. In tale prospettiva, ribadisce l'importanza di un'internazionalizzazione della crisi irachena, di un approccio multilaterale ai problemi che essa pone e l'opportunità di un'approfondita analisi dei passi necessari al raggiungimento di una ragionevole stabilità sul territorio. Prosegue chiarendo come nelle tre grandi zone idealmente ascrivibili ciascuna ad una maggioranza religiosa, quella curda, quella sciita e quella sunnita, il tentativo di raggiungere stabilità e una ragionevole mediazione politica sia riuscito soltanto in quella a predominanza curda. La gestione dei rapporti con la comunità sciita è stata, invece, assai più complessa. Rileva come essa veda contrapporsi, da una parte, le posizioni moderate di Al-Sistani e, dall'altra, gruppi armati non facilmente individuabili e assai frammentati. In questo ambito, si può ritenere che il ruolo italiano a Nassiryia abbia sortito degli effetti positivi anche grazie alla straordinaria professionalità e preparazione del personale che ha preso e prende parte alla missione Antica Babilonia. Rimane, a suo modo di vedere, la spinosa questione dei rapporti col mondo sunnita. Pur ritenendo che non siano mancati momenti in cui si è intravisto un margine di mediazione con alcuni rappresentanti di quella comunità, come nel caso del rapimento e della liberazione delle due «Simone», osserva come proprio dai complessi rapporti con la comunità sunnita, emerga il dubbio sulla presenza di spazi

di interlocuzione politica con il mondo iracheno; spazi che, se percorsi, consentirebbero, tra l'altro, di predisporre un piano di disimpegno del contingente italiano. In questo senso si dice critico sulle iniziative attivamente condotte dal Governo italiano nella direzione della stabilizzazione e riconciliazione, atteso che esse appaiono ancora timide e incerte. Sulla base di chiarimenti che il Governo fornirà sul piano delle puntuali iniziative, egli ritiene che ciascuno dovrà formarsi un convincimento circa l'appoggio al provvedimento che proroga la partecipazione italiana alla gestione del dopoguerra in Iraq.

Conclude ricordando come ormai molteplici elementi e rilievi inducano a credere che la sola presenza militare sia del tutto insufficiente, dovendo essa essere affiancata da un'attività politica di lungo respiro capace di rinsaldare le prospettive per stabilizzare lo scenario politico e militare e poi procedere ad un'effettiva ricostruzione del tessuto istituzionale del paese.

Nel dibattito interviene altresì il senatore BISCARDINI *(Misto-SDI)*, il quale sottolinea come la propria parte politica sostenga da tempo la necessità che l'impegno italiano in Iraq si inserisca nell'ambito di un intervento delle Nazioni Unite. Egli sottolinea altresì la novità dello scenario politico nel quale si inseriscono le elezioni politiche di fine gennaio.

Pur nell'incertezza della situazione, il passaggio dalla fase belligerante alla fase democratica rappresenta – egli prosegue – un momento cruciale non solo sul piano militare ma anche su quello politico, che potrebbe peraltro avvicinare le differenti posizioni politiche italiane al fine di individuare un percorso credibile per il ritiro del contingente militare.

Il senatore sottolinea altresì le difficoltà che caratterizzano la fase di avvicinamento alle elezioni politiche, come testimoniano le azioni di quanti in Iraq ostacolano il processo di democratizzazione e mettono a repentaglio lo svolgimento delle stesse elezioni, nonché – più in generale – lo sforzo di riorganizzazione del Paese. Non va infatti dimenticato – prosegue – che la prospettiva di elezioni, lungi dall'aver attenuato le tensioni in Iraq, sembra invece averle accresciute.

Senza negare pertanto che sussistano delle difficoltà in ordine all'effettivo cambiamento in senso democratico del Paese, avverte che l'Italia non può non favorire tale processo.

Si pone quindi la necessità, a suo giudizio, che le istituzioni, ed anzitutto il Parlamento, operino con senso di responsabilità e lungimiranza politica, in favore del processo di pace.

In quest'ottica, ribadisce che la propria forza politica chiede che l'iniziativa italiana in Iraq si inserisca all'interno di un contesto più generale definito dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea. Al riguardo, conclude sottolineando che la permanenza della presenza italiana in Iraq dopo le elezioni si giustificherebbe solo se si inserisse in tale nuova prospettiva politica internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato con il seguito della procedura informativa relativa alla scomparsa del maresciallo Cola in Iraq.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

29ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana nel corso della quale – ricorda il Presidente- si era avviata la discussione generale.

Il senatore Calogero SODANO *(UDC)*, dopo essersi dichiarato concorde con le considerazioni svolte dal senatore Forlani, ricorda come il proprio gruppo sia sempre stato contrario al ricorso a operazioni di guerra sia in termini generali che in relazione a specifiche evenienze di crisi internazionale nel recente passato. Precisa, invece, come la missione di pace in Iraq vada sostenuta anche nella prospettiva di completare il processo di stabilizzazione di quella parte del Paese sotto influenza prevalentemente sciita. La definitiva pacificazione di quell'area – egli prosegue – è di capitale importanza. Dopo le elezioni del 30 gennaio si dovrà dare vigore e forza ad una iniziativa politica e diplomatica capace di perfezionare il pro-

cesso di stabilizzazione dei rapporti tra le fazioni curde, sunnite e sciite. Si dice senz'altro favorevole, dunque, ad un convinto sforzo volto a trovare un equilibrio politico. Rispetto a questa decisione, l'abbandono del territorio iracheno da parte dei militari e civili italiani rappresenterebbe un'alternativa improponibile poiché riconsegnerebbe il Paese al caos della guerra civile.

Conclude soffermandosi sul problema della dotazione del personale militare italiano operante in loco, rilevando come le polemiche connesse alla tragica morte di Simone Cola sembrino pretestuose laddove lamentano il mancato ricorso ai velivoli Mangusta, i quali, data la loro spiccata capacità offensiva, se impiegati, avrebbero senz'altro determinato le critiche dell'opposizione che oggi attacca strumentalmente le scelte tecniche del Ministero. Sarebbe più proficuo, a suo modo di vedere, che tutte le parti politiche convergessero nel sostenere l'impegno italiano in Iraq e che nel medio periodo si studiasse il processo di graduale disimpegno dal Paese, una volta conclusosi il processo di stabilizzazione.

La senatrice BONFIETTI *(DS-U)* ricorda come il proprio gruppo si sia sempre detto contrario alla guerra in Iraq e alle ragioni che ne stavano alla base. In particolar modo non le sono mai parse condivisibili né le giustificazioni fondate sulle armi di distruzione di massa né i confusi progetti statunitensi di ridefinire il quadro geo-politico in Medio Oriente, fattori questi che, in diversa prospettiva, sembravano fondare la decisione americana dell'attacco preventivo in Iraq. Dopo essersi detta contraria al metodo e perfino alla terminologia connessi al fine di importare la democrazia mediante il ricorso alla guerra preventiva, rileva come siano state proprio le operazioni belliche e la violazione della sovranità irachena a far deflagrare le contraddizioni in quel Paese. La guerra civile – prosegue la senatrice – appare ormai difficile da scongiurare e le stesse elezioni politiche alle porte paiono prefigurare un ritorno al potere degli sciiti, il che rende molto probabile una fortissima recrudescenza della lotta dei sunniti con il futuro *establishment* sciita. In questo scenario, si domanda quale possa essere l'utilità della presenza italiana, dal momento che il contingente presente in Iraq non potrà in alcun modo svolgere un ruolo di mediazione, essendo privo di autorevolezza e in qualche modo identificabile con le forze occupanti anglo-americane. E' per tale ragione che si dichiara favorevole ad un rapido ritiro delle forze italiane impegnate nell'operazione Antica Babilonia, lasciando semmai a contingenti inviati da soggetti statuali, non compromessi con le forze occupanti, il compito di salvaguardare il territorio iracheno dagli elevati rischi di una guerra civile che la stessa strategia della guerra preventiva avrà contribuito a determinare.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* sottolinea anzitutto che la scomparsa del maresciallo Cola a Nassirya è la tragica dimostrazione che la bandiera italiana, issata con onore dalle nostre truppe in tante parti del mondo, rappresenta in Iraq qualcosa di più di un segno di speranza.

Il doloroso evento ripropone, a suo avviso, la questione che la missione Antica Babilonia non è certo di pace, atteso che non è possibile condurre una missione di pace in una zona di guerra. Per questa ragione, prosegue, sin dall'inizio la propria parte politica aveva chiesto che il Governo predisponesse due distinti strumenti legislativi: uno per la missione in Iraq, l'altro per le altre missioni internazionali.

Dopo aver stigmatizzato la scelta di trattare congiuntamente nel decreto-legge in esame le due tematiche, esprime invece apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Presidente Contestabile di presentare un disegno di legge specifico sulle missioni internazionali, che renderà più trasparente il confronto parlamentare.

A conferma dell'impossibilità di condurre una missione di pace in una zona di guerra, giudica significative le dichiarazioni rese dal Capo di stato maggiore della Difesa secondo cui gli elicotteri Mangusta, che sono mezzi d'attacco, costituiranno il principale rinforzo del contingente italiano in vista della prossime elezioni politiche.

Il Parlamento ed il Governo – rileva – avrebbero dovuto prendere atto che in una zona belligerante si opera in assetto di guerra e, pertanto, concludere la missione in Iraq.

Il senatore ricorda poi che lo stesso Governo ha indicato la data delle elezioni come spartiacque della presenza italiana in Iraq. Sarebbe stato pertanto legittimo attendersi che il decreto-legge ribadisse tale impegno e prevedesse conseguentemente un'eventuale proroga nell'ambito di una strategia definita sotto l'egida delle Nazioni Unite.

In proposito, egli stigmatizza la circostanza che nel decreto nulla si dica sul trasferimento di competenze e sulla possibile cooperazione italiana con l'ONU. Di contro – osserva – le Nazioni Unite sono citate solo come tentativo di accreditare come multilaterale ed autorizzata una operazione unilaterale, non condivisa neppure all'interno dell'Alleanza atlantica.

Per il Governo italiano tutto resta apparentemente come prima, rileva il senatore, nonostante Olanda, Polonia, Portogallo, Ungheria abbiano annunciato il ritiro delle loro truppe dall'Iraq dopo le elezioni.

Egli lamenta in particolare che nel decreto non vi sia alcun accenno alla strategia della Nato in Iraq, come testimonia la circostanza che, nonostante proprio la Nato si fosse impegnata a collaborare all'addestramento delle truppe irachene, essa non sta dando seguito a tali intenti.

Sebbene il Governo italiano non tenga conto del cambiamento della realtà irachena e dell'opinione pubblica mondiale, il senatore avverte che l'Italia, i suoi militari e i suoi cittadini non considereranno mai come inevitabile l'impegno in Iraq e non si abitueranno alle tragedie che colpiscono direttamente il Paese.

Al riguardo, ricorda che con la morte del maresciallo Cola, salgono a ventisei le vittime italiane in Iraq, di cui venti militari e sei civili. Questa lunga tragedia – prosegue – non può più sopportare l'ambiguità e la leggerezza che Governo e maggioranza hanno mostrato nei confronti delle forze armate e dei cittadini.

Sin dal primo momento la missione in Iraq è stata infatti prospettata – ribadisce il senatore – come una missione di pace, mentre invece era chiaro che essa non poteva essere una tradizionale operazione di *peace-keeping*.

Dopo che il presidente CONTESTABILE ha tenuto a precisare che la missione Antica Babilonia è ascrivibile alla tipologia delle missioni di *peace-enforcing,* il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* prosegue giudicando significativo che tale ambiguità sia stata riconosciuta dal Presidente della Commissione esteri della Camera, il quale ha affermato – con una dichiarazione senza precedenti – che la missione Antica Babilonia è stata mascherata da missione di pace per ottenere l'approvazione del Quirinale.

Ciò premesso, il senatore ritiene indispensabile che, sulla base dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ritiri le proprie truppe.

Stigmatizza pertanto l'orientamento del Governo di continuare ad operare concretamente in Iraq. In proposito, chiede all'Esecutivo se corrisponde al vero la notizia secondo la quale saranno presto inviati a Nassiriya gli aerei «*predator*» che la Difesa italiana ha acquistato dagli americani in vista delle elezioni di fine mese. Sul tema, il senatore tiene a precisare che, nel corso della discussione sul provvedimento che ha autorizzato l'acquisto di detti velivoli, erano state invece date assicurazioni che tali aerei sarebbero stati impiegati per la sorveglianza del territorio e dei confini nazionali.

Non va poi dimenticato – prosegue – l'onerosità finanziaria connessa all'impegno in Iraq, tanto più grave in considerazione delle difficoltà economiche in cui versa il bilancio pubblico.

Il senatore MANFREDI *(FI)* sottolinea anzitutto che le argomentazioni critiche dell'opposizione, oltre a riprendere quelle già espresse in occasione della precedente proroga della missione in Iraq, si focalizzano ora soprattutto sulle condizioni di sicurezza in cui opera il contingente italiano.

Ad avviso del senatore, tali rilievi non tengono tuttavia conto che la permanenza della missione in Iraq non può essere subordinata alle condizioni di sicurezza.

Ciò non toglie tuttavia che, d'altro canto, sia indispensabile, a fronte dello stato di terrorismo diffuso nel quale versa il Paese, che il contingente militare sia messo in condizione di difendersi.

Tutto ciò considerato, gli elementi di novità rappresentati dal ritiro da parte di taluni Paesi dei propri contingenti militari, l'approssimarsi delle elezioni politiche, nonché la recrudescenza del terrorismo non modificano, a suo avviso, il quadro di riferimento. Al contrario, tali eventi accrescono – prosegue il senatore – la necessità di mantenere l'impegno in Iraq, ben sapendo che, come del resto ogni missione di pace, vi possono essere dolorosi sacrifici.

Il senatore MELELEO *(UDC)* sottolinea anzitutto l'importanza del provvedimento in esame che prevede la prosecuzione delle missioni umanitarie, scadute il 31dicembre 2004, in Paesi in stato di estremo bisogno.

Con particolare riguardo all'Iraq, egli ricorda che, sebbene dopo la caduta di Saddam siano venute meno le barbarie che caratterizzavano quel regime totalitario, non è stata ancora imboccata la strada della democrazia e del recupero sociale ed economico, nonostante l'impegno italiano, dell'ONU e degli Stati Uniti.

Richiamandosi a quanto già affermato in altre occasioni, il senatore ribadisce di ritenere indispensabile la permanenza italiana in Iraq, tanto più in un momento così difficile qual è l'attuale, caratterizzato dalla guerra civile tra le diverse componenti irachene.

Abbandonare tale Paese proprio in questo delicato frangente vanificherebbe, a suo avviso, tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, anche dal contingente italiano.

A riguardo, ricorda il pesante tributo di vite umane, fra cui da ultimo quello del maresciallo Cola, scomparso per una tragica fatalità. Coglie peraltro l'occasione per replicare a quanti hanno cercato di individuare un capro espiatorio ritenendo inadeguata la tipologia di elicottero impiegata dal contingente italiano. In proposito, si interroga su quante critiche sarebbero state invece mosse qualora, nell'ambito di una missione umanitaria, si fossero utilizzati elicotteri da guerra o da attacco, quali i Mangusta.

Conclude augurandosi che i sacrifici del popolo iracheno, nonché il tributo italiano in termini di vite umane si rivelino utili al fine di perseguire l'obiettivo prefissato, ovvero il conseguimento della libertà, dello sviluppo e della democrazia.

Il senatore PIANETTA *(FI)*, nel condividere quanto sostenuto dai relatori, ribadisce la coerenza della presenza italiana in Iraq con le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Funzione della missione italiana è quella di aiutare il popolo iracheno a uscire da una grave situazione di instabilità e a costruire un ordinamento democratico dopo il lungo e oscuro terrore del regime baathista. Un terrore di cui solo oggi si riesce a comprendere la profonda gravità.

Oggi ci troviamo di fronte a un programma dei movimenti terroristi volto a un'opposizione fondamentalista alla costruzione di istituzioni democratiche in Iraq. La democrazia dai terroristi viene definita come idolatra e fonte di male. Mentre l'obiettivo della loro azione è quello di mantenere instabile la situazione irachena approfondendo il solco che divide le etnie. In questo contesto auspica che la stragrande maggioranza degli iracheni vada a votare e che l'assemblea costituente garantisca ai sunniti un ruolo fondamentale nella vita del Paese e delle sue istituzioni.

La presenza italiana in Iraq è dunque un contributo all'affermazione della democrazia e della libertà, condizioni queste essenziali per garantire un mondo più sicuro. In conclusione, dichiara di essere perfettamente consapevole dei pericoli che la presenza del contingente italiano ogni giorno deve affrontare, ma occorre essere orgogliosi e sostenere questa presenza,

poiché si tratta di un impegno per cui vale la pena di rischiare per l'alto obiettivo che lo motiva.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente CONTESTABILE dà la parola al sottosegretario MANTICA che svolge preliminarmente alcune precisazioni. In primo luogo, nei rilievi mossi dalle opposizioni non si tiene nel debito conto che ciascun provvedimento di proroga della missione Antica Babilonia si colloca in corrispondenza di una cruciale tappa del processo di stabilizzazione. Ricorda, infatti, come nel corso del giugno 2004 si prorogò la partecipazione italiana, alla vigilia dell'importante passaggio di consegne tra la *Coalition Provisional Authority* e il Governo provvisorio con a capo Allawi. La tappa essenziale che si profila nell'immediato consiste nel primo voto a carattere democratico sul territorio iracheno. È pertanto sua opinione che proprio rispetto a questa scadenza del 30 gennaio si debba valutare il senso della presenza italiana. Precisa, quindi, che il processo elettorale iracheno presenta caratteristiche senz'altro positive. Cita esemplificativamente la costituzione di 28.350 seggi elettorali nel paese e il coinvolgimento di 194 mila persone che si occuperanno dello spoglio delle schede sotto la supervisione del personale ONU. Questo altro dato, tra gli altri, dà conto di come sia per lo meno superficiale parlare di un mancato coinvolgimento delle Nazioni Unite i cui organi, invece, si stanno facendo carico, nei limiti del possibile, di condurre a buon fine un passaggio cruciale per la storia dell'Iraq. A coloro i quali, come il senatore Bedin, stigmatizzano la contraddizione di condurre missioni di pace in un teatro di guerra, ricorda come sia di tutta evidenza che i mezzi impiegati e le regole di ingaggio vadano valutati in modo adeguato alle esigenze che ciascuna zona di operazioni impone. È del resto in questa logica che si spiega il coinvolgimento di contingenti militari per operazioni della più varia specie dall'interposizione al vero e proprio aiuto umanitario. Cita, a titolo di esempio, i casi di Ruanda e Sierra Leone. A coloro i quali hanno invece posto l'accento sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Commissione Affari esteri della Camera sulla natura dell'impegno italiano in Iraq, replica che senz'altro il presidente Selva è libero di esprimere la propria opinione, senza però che il Governo debba necessariamente condividerla.

Circa l'analisi di merito sul contesto politico che attualmente caratterizza lo scenario iracheno, ritiene che non si possa semplificare troppo la distinzione tra le aree di influenza delle singole confessioni religiose. Appare probabile, invece, che la minoranza sunnita avrà una sua legittima rappresentanza nell'Assemblea Costituente di prossima elezione. Aggiunge che, stando alla previsione di una vittoria elettorale o quantomeno di una prevalenza nella rappresentanza della maggioranza sciita del paese, si potrebbe assistere al superamento della precedente forma di stato teocratica e confessionale il che, del resto, appare senz'altro uno sviluppo gravido di positive conseguenze per il futuro democratico del paese iracheno.

Il presidente CONTESTABILE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame per giovedì 27 gennaio alle ore 15.

Convengono le Commissioni riunite.

Nel ribadire l'intenzione di presentare la richiamata iniziativa parlamentare diretta a disciplinare la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, diverse rispetto a quella in Iraq, il presidente CONTESTABILE invita i Capigruppo componenti delle Commissioni riunite ad apporre la propria firma.

Dopo che il senatore MANFREDI *(FI)* ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere detto disegno di legge, il presidente CONTESTABILE preannuncia sin d'ora la propria intenzione a dare priorità all'esame di tale provvedimento e di inserirlo prontamente all'ordine del giorno, non appena esso sarà assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO E DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO

Il PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta già convocata per domani, 26 gennaio, alle ore 8,30, la seduta notturna fissata per domani alle ore 21,15 nonché le sedute già convocate per giovedì 27 gennaio non avranno luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 21,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

476ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno, il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica – in conformità a quanto deciso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa – che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato, a partire dalla settimana successiva, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2348 (Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio). Inoltre, su richiesta del senatore Maffioli, sempre a partire dalla prossima settimana, all'ordine del giorno sarà inserito per l'esame in sede referente anche il disegno di legge n. 2871 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente informa la Commissione che il senatore Magnalbò ha predisposto una proposta di relazione, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione proposta dal relatore.

(3261) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico***

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante misure per fornire immediato sostegno alle popolazioni del sud-est asiatico e per garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di fondi internazionali di sviluppo, nonché l'erogazione del contributo italiano al fondo globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3261) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI *(LP)*, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto del contenuto del decreto-legge, articolato in tre parti principali. Anzitutto, l'autorizzazione di una spesa pari a 70 milioni di euro per la realizzazione degli interenti di cooperazione volti a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite; in secondo luogo, la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione di alcuni fondi internazionali e, infine, l'erogazione del contributo italiano al fondo globale di lotta al-

l'AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, con una spesa complessiva di 180 milioni di euro.

Conclude, proponendo un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore in sostituzione del senatore Magnalbò, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante proroga della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq e degli interventi umanitari a sostegno della popolazione, nonché delle altre missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sui presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore in sostituzione del senatore Magnalbò, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sulle singole missioni internazionali per le quali le disposizioni del decreto in esame prorogano la partecipazione dei contingenti italiani.

Conclude, proponendo un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1635) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana***

(3219) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani***

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI *(UDC), relatore,* ricorda il tendenziale invecchiamento della popolazione mondiale, con particolare riguardo all'Italia,

paese con il più alto numero relativo di persone anziane. Sottolinea quindi l'esigenza di recepire, fra i princípi della Carta costituzionale, quello della tutela della persona anziana, come proposto da entrambi i disegni di legge costituzionale in titolo.

Il disegno di legge costituzionale n. 1635 propone di aggiungere, all'articolo 31 della Costituzione, un comma in base al quale la Repubblica tutela gli anziani, promuove la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica, favorendo le iniziative volte a impedirne l'emarginazione; valorizza il patrimonio di esperienza di cui la persona anziana è portatrice e il suo inserimento nella famiglia e nella comunità di appartenenza.

Il disegno di legge costituzionale n. 3219 propone di integrare il secondo comma della medesima disposizione costituzionale, nel senso di aggiungere gli anziani fra le persone oggetto di specifica protezione e tutela.

Conclude, invitando la Commissione a considerare favorevolmente le proposte di revisione, e manifestando la sua preferenza per il testo del disegno di legge n. 3219.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3264

Su richiesta del senatore DEL PENNINO *(Misto-PRI)* la Commissione conviene di sospendere brevemente la seduta in attesa del rappresentante del Governo competente, la cui presenza ritiene necessaria per l'esame del disegno di legge n. 3264 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica).

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN *(FI)* riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 279, volto a definire un quadro normativo minimo per garantire l'effettiva coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, in considerazione dell'imminente approviggionamento delle sementi per la prossima campagna di semina.

Invita, quindi, a esprimere un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

Il senatore DEL PENNINO *(Misto-PRI)* preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Infatti, a suo avviso, l'urgenza del provvedimento é contraddetta dal rinvio dell'effettiva attuazione della coesistenza fra diverse forme di colture all'adozione da parte della Regioni e delle Province autonome di un apposito piano, senza che sia previsto un termine.

Il ministro ALEMANNO sottolinea l'esigenza di evitare che i piani regionali intervengano in un tempo in cui potrebbero essersi già verificati fenomeni di contaminazione fra le sementi connesse alle diverse forme di agricoltura; di qui l'esigenza di intervenire tempestivamente. Consente, pertanto, con la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN *(FI)*, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge, sottolineandone la piena costituzionalità, in particolare perché la tutela della salute e l'alimentazione sono materie di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Conclude, proponendo un parere favorevole.

Il senatore DEL PENNINO *(Misto-PRI)* esprime forti perplessità sulla costituzionalità del decreto-legge n 279, con particolare riguardo all'articolo 8 che non consente le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato fino all'adozione dei piani di coesistenza da parte delle Regioni e delle province autonome, un divieto che, a suo giudizio, è in contrasto con il principio della libera iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sulla proposta del relatore.

Il ministro ALEMANNO osserva che analoghe misure sospensive sono presenti anche in altri provvedimenti normativi e, a suo giudizio, sono coerenti con il dettato costituzionale in quanto intendono evitare che attraverso la libera iniziativa economica possano ledersi i diritti di altri soggetti. Il sistema dei piani di coesistenza locale deriva direttamente dalla disciplina europea ed è volto a evitare conflitti fra diverse forme di agricoltura, consentendo al singolo operatore di scegliere il tipo di coltura che intende adottare. Ricorda, infine, che il rischio di contaminazione

è reale ed è dimostrato dalle rilevazioni di autorevoli istituti di ricerca dalle quali risulta che anche a distanza di molti anni i residui delle sementi transgeniche persistono nel terreno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Con riferimento al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3186 (legge di semplificazione 2005), su richiesta del senatore BASSANINI *(DS-U)*, la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 1º febbraio.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE E ACCOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

La Commissione, esaminate le modifiche della Camera dei deputati, si pronuncia in senso favorevole, con le osservazioni che seguono.

Si rileva, anzitutto, che l'approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge n. 2386 (modifiche alla legge «La Pergola»), propone un rischio di mancato coordinamento normativo: la nuova legge comunitaria, ancora *in itinere* , è stata infatti elaborata nella cornice della vigente legge «La Pergola», mentre prima della stessa legge comunitaria potrebbe entrare in vigore il nuovo sistema di esecuzione degli obblighi comunitari. In sostanza, potrebbe darsi il caso di disposizioni della legge comunitaria non conformi a quelle, in ipotesi già in vigore, della nuova legge «La Pergola».

Quanto al contenuto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, si segnala la lettera *h)* dell'articolo 2: in proposito si auspica una formulazione più chiara, avendone verificato la stessa compatibilità con le direttive comunitarie. In particolare, si dovrebbe specificare l'area di applicazione di quella norma, in riferimento alle direttive contenute negli allegati A e B del disegno di legge, al fine di evitarne una impropria generalizzazione. Infatti, la portata normativa di quella disposizione può diventare eccessiva, se non adeguatamente circoscritta: essa riguarda senz'altro, ma non solo, il vasto campo delle attività commerciali e professionali e sembra inopportuno, e forse anche non legittimo dal punto di vista costituzionale, determinare una sostanziale rinuncia a priori alla potestà legislativa nazionale e, soprattutto, alle determinazioni di politica pubblica in ambiti sociali ed economici anche assai importanti.

Si segnala, inoltre, la possibilità che attraverso alcune disposizioni della legge comunitaria si possa ampliare l'area di legislazione di materie già delegificate, vanificando così gli sforzi compiuti negli anni passati, di semplificare l'ordinamento normativo e favorire le discipline di rango non primario. Sarebbe dunque utile, al riguardo, una disposizione che autorizzi il Governo, in base a criteri certi e prefissati, a intervenire mediante regolamento, anziché con decreti legislativi, per l'attuazione di specifiche direttive comunitarie.

Riguardo all'articolo 11, che modifica la disciplina di accesso alla professione notarile equiparando il riconoscimento professionale a favore del cittadino comunitario ai requisiti del possesso della laurea e del pe-

riodo di pratica notarile, si manifesta una forte perplessità: si tratta, infatti, di una professione strettamente legata all'ambito nazionale, per il cui esercizio si dovrebbe continuare a prevedere un congruo periodo di pratica, considerando in particolare la sua spiccata connotazione pubblicistica.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

421ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione di nulla osta con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 gennaio 2005.

In sostituzione del relatore designato, senatore Ziccone, il presidente Antonino CARUSO illustra una proposta di relazione sottolineando in primo luogo come la stessa si incentri sul nuovo articolo 9 del disegno di legge in titolo, che detta disposizioni – riscritte dalla Camera dei deputati nel corso della seconda lettura – dirette a recepire la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, introducendo, tra l'altro, il nuovo titolo I-bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). In particolare vengono ridisegnati il sistema sanzionatorio delle fattispecie c.d di abuso di mercato, con previsioni di sanzioni penali ed amministrative, la procedura per l'applicazione delle medesime ed i poteri della Consob sull'osservanza delle disposizioni in materia.

L'articolo in oggetto, ad avviso del Presidente relatore, suggerisce la formulazione di talune osservazioni sulle quali richiama l'attenzione della Commissione. Ricorda preliminarmente che la direttiva 2003/6/CE all'ar-

ticolo 14, dopo aver fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, individua in sanzioni amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive lo strumento per la repressione degli abusi di mercato. Nei considerando della direttiva si legge che le sanzioni (amministrative) dovrebbero essere, tra l'altro, proporzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente. Al momento di definire le misure e le sanzioni amministrative gli Stati membri dovrebbero altresì tener presente la necessità di garantire una certa omogeneità di regolamentazione da uno Stato membro all'altro. In attuazione della direttiva si impone quindi all'Italia di sanzionare le fattispecie di abuso di mercato con sanzioni amministrative, che non possono quindi mancare, mentre è lasciata ad una loro valutazione autonoma la previsione in aggiunta di sanzioni penali, che in relazione alla loro natura dovrebbero riguardare le fattispecie di maggior gravità; la qual cosa impone di innovare in modo significativo la disciplina vigente che riferisce alle medesime fattispecie sanzioni esclusivamente di natura penale. L'impostazione di fondo della direttiva sopra delineata ed un corretto ed equilibrato rapporto tra sanzioni penali ed amministrative indurrebbe a ritenere necessario con l'occasione procedere ad una completa riscrittura del regime sanzionatorio degli abusi di mercato, rispetto alla quale le sanzioni amministrative dovrebbero costituire lo strumento principale per la repressione degli illeciti con possibilità peraltro di prevedere anche sanzioni penali che dovrebbero riguardare a rigore le violazioni di maggiore gravità. La fondatezza di questa ricostruzione interpretativa è confermata dall'originaria formulazione dell'articolo 9 nel testo approvato dal Senato (articolo 6 dell'atto Senato n. 2742 approvato). In tale formulazione infatti si prevedeva esplicitamente che la sanzione penale doveva essere limitata agli abusi di informazioni privilegiate e alle manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuarsi mediante l'applicazione congiunta di criteri quantitativi e qualitativi. Quest'ultima impostazione, sotto il profilo propriamente penalistico sarebbe apparsa senz'altro preferibile e sarebbe risultata coerente con le linee ispiratrici dei più recenti interventi di riforma assimilabili a quello in esame, quali in particolare la riforma dei reati tributari del 2000 e la riforma dei reati societari del 2002. Dalla lettura delle disposizioni di cui all'articolo 9 non sembra che questo sia stato l'approccio seguito dall'altro ramo del Parlamento essendo le sanzioni amministrative poste sullo stesso piano di quelle penali in quanto riferite in molti casi alle medesime condotte, senza un'articolazione che tenga conto della diversa gravità e rilevanza delle singole fattispecie.

Più in particolare va rilevato che l'abuso di informazioni privilegiate è punito in maniera sostanzialmente analoga alla manipolazione del mercato, prevedendosi per entrambe le fattispecie la pena della reclusione da uno a sei anni ed una multa che nel minimo è in entrambi i casi di ventimila euro. Differente è invece il massimo edittale della multa che, per l'abuso di informazioni privilegiate, è indicato in tre milioni di euro, mentre per la manipolazione del mercato in euro cinque milioni di euro. Con riguardo alla disciplina vigente si registra da un lato un significativo ina-

sprimento delle sanzioni (l'abuso di informazioni privilegiate è punito, ai sensi del vigente articolo 180 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 10.329 a euro 309.874 mentre l'aggiotaggio ai sensi dell'articolo 2637 del codice civile – come novellato dal decreto legislativo n. 61 del 2002 che ha abrogato l'articolo 181 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, in materia di aggiotaggio su strumenti finanziari – è punito con la sola pena della reclusione da uno a cinque anni), dall'altro una sostanziale equiparazione (fatto salvo il massimo edittale della multa per il caso di manipolazione) del trattamento sanzionatorio penale previsto in relazione alle due fattispecie criminose che invece presentano una diversa offensività, essendo la manipolazione del mercato di norma più grave dell'abuso di informazioni privilegiate. La sostanziale equiparazione del trattamento penale è inoltre contraddetta dal diverso disvalore che è invece attribuito alle due fattispecie con riguardo alle sanzioni amministrative. L'abuso di informazioni privilegiate è infatti, in quest'ultimo caso, punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni mentre per le fattispecie di manipolazione del mercato la sanzione amministrativa è prevista da euro ventimila a euro cinque milioni. Sembrerebbe quindi opportuno risolvere la predetta contraddizione attraverso una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio previsto in particolare, con riferimento alle sanzioni penali, in modo che si tenga conto della maggiore offensività dei fatti di manipolazione del mercato in coerenza con le previsioni concernenti le sanzioni amministrative.

Proseguendo nella disamina del testo, il relatore giudica indispensabile chiarire, con riferimento al primo comma dei nuovi articoli 187-*bis* e 187-*ter* del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la portata dell'inciso «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» non avendo l'espressione un significato univoco. Come è noto il rapporto fra illeciti penali e illeciti amministrativi è disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981 che prevede in linea di massima l'applicazione della disposizione speciale. È pur vero che tale criterio generale è talora derogato prevedendosi comunque l'applicazione della disposizione penale, ma può ritenersi in ogni caso principio generale dell'ordinamento quello per cui il medesimo fatto illecito viene in ogni caso sanzionato una sola volta o sul piano amministrativo ovvero su quello penale. La deroga più importante a questo principio generale era fino al 2000 contenuta nell'articolo 10 della cosiddetta «Visentini» (decreto legge n. 429 del 1982), ma anche questa eccezione è stata eliminata con la riforma voluta con il decreto legislativo n. 74 del 2000, che ha rivisto la disciplina dei reati tributari introducendo anche in questo ambito il principio di specialità pur con alcuni correttivi di ordine procedurale.

In questo quadro la clausola sopra riportata sembrerebbe quindi doversi intendere nel senso di escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative qualora il fatto costituisca reato. Eppure dal punto di vista letterale depone nel senso opposto il dato che non è stata utilizzata l'espressione che ordinariamente viene impiegata a tal fine («Salvo che il fatto

costituisca reato...») e ciò potrebbe indurre l'interprete ad una diversa conclusione. Tale esito interpretativo potrebbe poi essere avvalorato dalla circostanza che le condotte di abuso di informazioni privilegiate penalmente rilevanti, indicate nel nuovo articolo 184 del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono identiche a quelle configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo 187-*bis*, così come le ipotesi delittuose di manipolazione del mercato, indicate nel nuovo articolo 185, sono sostanzialmente identiche – o comunque difficilmente distinguibili sul piano obiettivo – a quelle configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo 187-*ter*, comma 1. L'ambito di applicazione della fattispecie di illecito penale ed illecito amministrativo, nelle ipotesi sopra considerate, verrebbe quindi a differenziarsi esclusivamente sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Ciò potrebbe indurre a preferire un'interpretazione nel senso del cumulo delle sanzioni penali ed amministrative in quanto l'opposta soluzione – che per i motivi già detti appare però sistematicamente più coerente se non addirittura dovuta – finirebbe per svuotare quasi del tutto l'ambito di applicazione degli illeciti amministrativi. Da ultimo a favore di un'interpretazione nel senso del cumulo delle sanzioni penali ed amministrative potrebbe influire anche il nuovo articolo 187-*terdecies* che prevede appunto una forma di cumulo parziale fra le sanzioni penali del nuovo titolo I-*bis* della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998 e le sanzioni amministrative di cui al successivo titolo II della medesima parte V del decreto legislativo n. 98. Conclusivamente il testo nella parte in questione presenta un'incertezza che dal punto di vista tecnico appare assolutamente inopportuna e che presta il fianco a possibili censure di incostituzionalità alla luce del precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1992.

Quanto poi al nuovo articolo 114 (quale novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera *e)* del testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al settimo capoverso, si pone a carico di alcuni soggetti (esponenti aziendali di un emittente quotato, detentori di partecipazioni qualificate, controllante) l'obbligo di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Si legge altresì che «tale comunicazione» deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati nonché negli altri casi individuati dalla Consob con apposito regolamento. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione è riferita una sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro cinquecentomila (art. 193 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria, nuovo comma 1-bis). La disposizione citata sembrerebbe riferire l'obbligo di comunicazione alle operazioni compiute dai soggetti di cui alla prima parte del comma 7 (non quindi ad operazioni compiute dai medesimi su azioni o strumenti finanziari dell'emittente), come lascerebbe intendere l'inciso «Tale comunicazione». In tal caso però la disposizione suscita forti perplessità in quanto pone a carico dei predetti sog-

getti un obbligo di comunicazione di operazioni rispetto alle quali i medesimi sono di norma terzi e che potrebbero non conoscere. L'adempimento è poi riferito indistintamente a tutti i soggetti indicati con la conseguenza che a rigore la comunicazione effettuata da uno dei soggetti non dovrebbe liberare gli altri. Si tratterebbe poi di un adempimento oneroso in quanto non soltanto indirizzato all'autorità di vigilanza ma anche nei confronti del pubblico. La disposizione avrebbe poi la singolarità di porre a carico di soggetti non legati all'emittente da alcuna relazione giuridica e per il sol fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela, ad esempio, con un esponente aziendale dell'emittente una soggezione ad obblighi di vigilanza che non ha precedenti nella disciplina di settore essendo gli stessi di norma riferibili a soggetti che hanno una relazione qualificata con il soggetto vigilato.

Per le considerazioni svolte, anche se il disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981 eviterebbe che l'ipotesi in questione venga configurata come un caso di responsabilità per fatto altrui, il Presidente relatore sottolinea l'assoluta anomalia del disposto ivi richiamato e ritiene opportuna una riconsiderazione dell'obbligo di comunicazione posto a carico dei predetti soggetti che al più potrebbe essere riferito ad operazioni compiute dai medesimi su azioni o strumenti finanziari dell'emittente.

Suscita quindi perplessità quanto previsto dal sesto capoverso del nuovo articolo 187-*ter* nel quale si attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, il potere di individuare con regolamento le fattispecie, anche ulteriori, rispetto alle altre previste dall'articolo come illeciti amministrativi. L'attribuzione ad una fonte di rango secondario del potere di configurare illeciti amministrativi anche nuovi appare, anche per le modalità ampie della relativa previsione, non del tutto conforme al rispetto del principio di legalità che ancorchè sancito per gli illeciti amministrativi a livello di legge ordinaria, e cioè in particolare dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, costituisce però pur sempre espressione di un principio generale dell'ordinamento che non appare opportuno derogare in assenza di ragioni specifiche che emergono con chiarezza dal contesto normativo di riferimento.

Altro profilo problematico su cui richiama l'attenzione è quello relativo al nuovo articolo 187-*quinquies* del decreto legislativo n. 58 del 1998. Al riguardo va sottolineato il carattere del tutto eccezionale della norma. La disposizione di carattere generale in materia è infatti quella contenuta nell'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 che prevede esclusivamente un'obbligazione solidale dell'ente al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione con diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. In questo caso, invece, si prevedrebbe una responsabilità propria dell'ente – come si evince chiaramente dal rinvio all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 – e tale previsione costituirebbe un'eccezione non solo rispetto ai principi generali in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche rispetto al regime previsto per le altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui al titolo II della parte V del decreto legisla-

tivo n. 58 del 1998. A questo proposito, se vanno manifestati dubbi e incertezze in merito all'opportunità di una deroga nei confronti dei principi generali vigenti in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, perplessità ben più forti devono essere sollevate nei confronti della proposta di introdurre disarmonie nel regime applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie all'interno del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.

In merito all'articolo 187-*septies* in questa sede ci si deve limitare a constatare come, ad una prima lettura, risulti incomprensibile per quale ragione la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo titolo I-*bis* della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998 sia diversa da quella disciplinata dall'articolo 195 del medesimo decreto legislativo n. 58 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo II della stessa parte V. La maggiore gravità delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel citato titolo I *bis* non giustifica, ad esempio, che l'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 sia richiamato solo per queste e che conseguentemente solo per tali ipotesi di illecito – quantomeno stando alla lettera della previsione – il giudice disponga dei poteri di acquisizione probatoria indicati nel sesto comma dello stesso articolo 23. Più in generale va sottolineato che sia l'articolo 187-*septies*, sia il nuovo testo dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998 attribuiscono direttamente alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie in questione, innovando rispetto alla normativa vigente che attribuisce tale potere al Ministero dell'economia su proposta delle predette autorità.

Da ultimo il Presidente relatore richiama l'attenzione su un aspetto di portata più circoscritta, ma particolarmente rilevante sotto il profilo tecnico sistematico. Si tratta della previsione contenuta nel comma 6 del nuovo articolo 187-*bis* del già menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998 per effetto della quale, nelle ipotesi di illecito amministrativo di cui allo stesso articolo 187-*bis* «il tentativo è equiparato alla consumazione». Com'è noto nell'ordinamento vigente la figura del tentativo è prevista dal codice penale solo in relazione ai delitti, lo stesso non è quindi configurabile né in relazione ad illeciti penali diversi quali le contravvenzioni, né a maggior ragione in relazione ad illeciti amministrativi. La previsione di cui al citato comma 6 dà luogo quindi ad un'ipotesi del tutto eccezionale sia in quanto l'equiparazione del tentativo alla consumazione – che ha un unico precedente in materia di delitti di contrabbando – normalmente non appare giustificabile, sia soprattutto in quanto rendendo configurabile il tentativo in riferimento agli illeciti amministrativi di cui al citato articolo 187-*bis* introduce ai principi generali in materia di illecito amministrativo una deroga, della quale non è dato rinvenire nessuna giustificazione. La stessa appare inoltre irrazionale anche all'interno della nuova normativa proposta, visto che tale equiparazione non opererebbe per gli illeciti amministrativi di cui al successivo articolo 187-*ter*, nonostante risulti evidente che, per l'entità della sanzione prevista, essi siano considerati di maggiore gravità rispetto agli illeciti di cui al predetto articolo 187-*bis*.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore, con riferimento agli illeciti che risultano depenalizzati per effetto della disciplina introdotta nel nuovo titolo I-*bis* del testo unico dell'intermediazione finanziaria ed ai quali sono invece ora riferite sanzioni amministrative, giudica preferibile la definizione della relativa disciplina transitoria, assumendo come modello le disposizioni di cui agli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1999. In tal modo, tra l'altro, verrebbero fatte salve la confisca nonché le pene accessorie già irrogate nei casi in cui queste ultime siano applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative. Si tratterebbe, con riferimento a quest'ultimo riguardo, di una soluzione che sarebbe in linea con quanto già previsto dalla disciplina di cui all'articolo 101, comma 3, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

Propone in fine di formulare alla Commissione di merito, Politiche dell'Unione europea, una relazione contenente un parere di nulla osta con le osservazioni testè svolte.

Interviene quindi il senatore CENTARO *(FI)* il quale, dopo aver manifestato apprezzamento per l'approfondita analisi svolta dal Presidente che giudica nel complesso condivisibile, riferendosi alla sua proposta di relazione, reputa maggiormente incisiva una relazione nella quale siano espresse non soltanto osservazioni ma anche poste precise condizioni con riferimento agli aspetti più problematici tra quelli evidenziati. Maggiori perplessità possono, a suo avviso, essere espresse infatti con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 9, come quella che pone a carico di alcuni soggetti un obbligo di comunicazione, peraltro sanzionato, delle operazioni compiute da altra persona, per il solo fatto dell'esistenza di un dato rapporto di parentela con la medesima, quella che sanziona il tentativo con riferimento a condotte considerate illeciti amministrativi e quella che consentirebbe un'applicazione cumulativa di sanzioni amministrative e penali con riferimento ad una medesima fattispecie.

Il PRESIDENTE, nel ritenere accoglibile la proposta avanzata dal senatore Centaro, modifica la sua proposta, conformemente ai rilievi dallo stesso espressi condizionando la formulazione di una relazione contenente un parere di nulla osta all'accoglimento delle osservazioni su cui ha richiamato l'attenzione lo stesso senatore Centaro.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)*, condividendo l'intervento del senatore Centaro, sottolinea come costituisca una vera e propria sciocchezza l'aver equiparato il tentativo alla consumazione nell'ambito degli illeciti amministrativi, ricordando inoltre che appare incoerente aver dato rilievo al tentativo nella materia considerata quando lo stesso non è sanzionabile in generale in materia di reati contravvenzionali e, a maggior ragione, in relazione agli illeciti amministrativi. Forti perplessità suscita poi la sanzione riferita all'omissione della comunicazione posta a carico dei familiari dei soggetti autori di operazioni su strumenti finanziari in quanto, anche in tal caso, si introduce una disposizione non coerente con il sistema.

Al riguardo ricorda che l'articolo 384 del codice penale non sanziona i parenti del reo con riferimento a condotte, peraltro attive e non omissive, poste in essere dai medesimi in favore del congiunto autore dell'illecito.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore di redigere una relazione di nulla osta con osservazioni e condizioni nei termini da ultimo indicati dal Presidente medesimo.

IN SEDE REFERENTE

(3247) ***Deputato CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi***, approvato dalla Camera dei deputati

(260) ***FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato***

(2699) ***FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo***

(2784) ***GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 19 gennaio scorso.

Interviene brevemente il sottosegretario, onorevole VITALI, il quale informa la Commissione che è in corso la raccolta delle informazioni richieste dalla Commissione nella seduta del 13 gennaio scorso e che ancora nella mattinata odierna stavano affluendo i relativi dati dalle Corti d'appello. Fa presente al riguardo che prime elaborazioni affidabili potranno essere predisposte già nella giornata di domani.

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che nella giornata di domani, salvo imprevisti, dovrebbero affluire anche i dati richiesti al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Prende la parola il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* il quale, nel soffermarsi specificamente sul testo del disegno di legge n. 3247, rileva come non possa non constatarsi che la dichiarata necessità di «salvare» l'onorevole Previti abbia portato alla predisposizione di un intervento normativo che rischia di determinare guasti gravissimi al vigente sistema sanzionatorio.

Più in particolare, per quel che attiene all'articolo 1, va stigmatizzata senza alcun dubbio la scelta irrazionale di introdurre un'ipotesi di diminuente obbligatoria della pena da infliggere il cui presupposto, costituito dall'«incensuratezza» del responsabile del fatto, non ha in realtà una valenza univoca e quindi non può fornire alcuna certezza circa la meritevo-

lezza dello sconto di pena previsto. Né può poi sottovalutarsi la potenzialità criminogena di una simile previsione che può finire per favorire condotte criminali nelle quali verrebbero strumentalmente coinvolti come «teste di legno» persone in età avanzata.

In merito all'articolo 2 l'intervento proposto al comma 1 gli appare certamente non condivisibile laddove impone che nei confronti dei recidivi reiterati non si tenga conto della circostanza indicata nel numero 3 del secondo comma dell'articolo 133 del codice penale e ciò in quanto il legislatore dovrebbe sempre e in ogni caso favorire, laddove possibile, condotte potenzialmente antagoniste rispetto all'offesa posta in essere dal reo. In ordine invece al comma 2 dell'articolo 2 l'attenzione va posta essenzialmente sulla assoluta inutilità degli incrementi di pena ivi previsti che, tra l'altro, nelle ipotesi in cui la partecipazione all'associazione mafiosa dovesse risultare marginale, potrebbero sortire l'effetto controproducente di portare all'applicazione di un trattamento sanzionatorio sproporzionato.

Passando all'articolo 3, appare evidente come l'intervento sull'articolo 69 del codice penale – in tema di esclusione del giudizio di prevalenza delle eventuali circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti a tal fine specificamente considerate nello stesso articolo 3 – sia un'altra dimostrazione di come l'intervento sulla prescrizione volto a «salvare» l'onorevole Previti abbia poi portato la Camera dei deputati a ulteriori interventi, per così dire compensativi, che determinano un straordinario e ingiustificato inasprimento del quadro sanzionatorio vigente. In questa stessa prospettiva critica si inseriscono gli aumenti previsti per gli aggravamenti di pena conseguenti alla recidiva così come la reintroduzione di un'ipotesi di aumento obbligatorio della pena nei casi di recidiva relativi ai delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

Per quel che concerne l'articolo 5 la modifica apportata alla disciplina della continuazione è a dir poco paradossale in quanto la stessa rischia di tradire, in concreto, la finalità di mitigazione del trattamento sanzionatorio che costituisce la *ratio* dell'istituto in questione.

L'articolo 6 rappresenta sicuramente l'aspetto centrale dell'intervento in esame e non vi è dubbio che debba esprimersi un giudizio radicalmente negativo sulla nuova disciplina della prescrizione che con lo stesso viene introdotta. Il primo profilo su cui va richiamata l'attenzione è l'assoluta irragionevolezza della scelta normativa che pone sullo stesso piano le cause di interruzione della prescrizione e le cause di sospensione della medesima, prevedendo per la prescrizione un termine unico che costituisce un limite invalicabile sia per le prime che per le seconde. Sul piano logico tale scelta non tiene conto della natura delle cause di sospensione, per lo più rappresentate da impedimenti obiettivi non imputabili all'autorità procedente e la cui presenza impone anzi a tale autorità, per espresso disposto di legge, l'obbligo di sospendere il procedimento, mentre sul piano fattuale è facilmente prevedibile come la normativa proposta faciliterà la diffusione di tattiche dilatorie e strumentali che potranno far leva, ad esem-

pio, ora sull'impossibilità dell'imputato di partecipare al procedimento ora sull'impossibilità del difensore, per conseguire agevolmente l'obiettivo del decorso del termine prescrizionale. Altro aspetto problematico di palese evidenza è poi il mancato riferimento alle pene pecuniarie che, unito al riferimento esplicito invece alle ipotesi in cui la legge stabilisce per il reato pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, comporta l'effetto paradossale che i reati puniti con la pena pecuniaria avranno un termine prescrizionale più lungo dei reati puniti con le predette pene di specie diversa, che sono però pur sempre pene più gravi di quelle pecuniarie in quanto comunque limitano attualmente la libertà personale. Ancora dal punto di vista operativo appare assurda la scelta di calibrare il termine prescrizionale diversamente a seconda della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva, in quanto ciò finisce per determinare il rischio della creazione di un sistema processuale a due velocità, mentre sotto un diverso punto di vista la determinazione dei termini di prescrizione in relazione ai diversi reati finisce anche qui paradossalmente per prevedere termini comparativamente più lunghi gli illeciti meno gravi rispetto a quelli previsti per gli illeciti più gravi.

Conclusivamente si è in presenza di un intervento disastroso per l'efficienza del processo penale al quale fanno seguito, negli articoli 7, 8 e 9 del testo, disposizioni che modificano la disciplina dell'esecuzione della pena, introducendo soluzioni anche in questo caso centrate sull'attribuzione di un'importanza fondamentale alla recidiva ovvero all'età del reo e che non si riesce a ricondurre ad una impostazione razionale e comprensibile.

Infine nell'articolo 10 deve richiamarsi l'attenzione su un *lapsus* rivelatore della esclusiva attenzione del legislatore, in questo caso, ai procedimenti in corso e agli effetti che su di essi avrà la nuova normativa in quanto in tale articolo si prevede espressamente che la nuova legge «si applica ai fatti commessi anteriormente» alla sua data di entrata in vigore omettendo però di inserire dopo le parole «si applica» la parola «anche» che è invece normalmente utilizzata in questi casi. È un profilo su cui è evidente la necessità di un intervento correttivo unitamente, più in generale, ad una riflessione attenta in merito al fatto che la disposizione transitoria in questione fa retroagire anche disposizioni di carattere esclusivamente processuale il che suscita fortissime e, a suo avviso, insuperabili perplessità da un punto di vista sistematico.

Il senatore Massimo BRUTTI *(DS-U)* propone che, anche alla luce di dati che sono stati pubblicati recentemente dalla stampa quotidiana, la Commissione proceda, nella sede che dalla medesima verrà definita, all'audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto della proposta avanzata dal senatore Massimo Brutti e avverte che la stessa sarà esaminata nelle sedute della Commissione previste per la giornata di domani.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14,15.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Sottocommissione pareri, già convocata per domani alle ore 14,15, è posticipata alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

615ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, preannuncia lo svolgimento, nelle prossime sedute, di una discussione sulla programmazione della ripresa delle procedure informative di competenza della Commissione, invitando, al riguardo, i Commissari interessati ad avanzare eventuali proposte in ordine a modalità e tempi di svolgimento delle suddette procedure, sia con riferimento a quelle già in corso, sia con riferimento all'avvio di ulteriori, nuove procedure riguardanti questioni di particolare rilevanza, tra le quali cita, a titolo di esempio, la situazione dei processi di dismissione, privatizzazione e valorizzazione del patrimonio dello Stato (in ordine alla quale è stata già ipotizzata anche un'eventuale audizione del Ministro dell'economia e delle finanze), nonché le ipotesi di revisione del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ad integrazione dei chiarimenti già forniti in precedenza, deposita, due ulteriori note informative sui profili finanziari del disegno di legge in esame, predisposte rispettivamente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dal Ministero per le attività produttive.

Sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra il seguente schema di parere sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime favorevolmente a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «decreti legislativi», siano inserite le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 4, nonché quelli» e dopo la la parola: «2003/42/CE», siano inserite le seguenti: «2001/42/CE, 2003/54/CE, 2003/55/CE,»;

b) all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

c) all'articolo 29, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni si applica il comma 4»;

d) all'articolo 29, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recare disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01. All'attuazione del presente comma si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della presente legge.».

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire di valutare le informazioni aggiuntive fornite dal Governo nonché la proposta di parere del relatore, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna agli atti della Commissione un'ulteriore nota di chiarimenti sullo schema in titolo, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Su proposta del PRESIDENTE, che invita il relatore a predisporre uno schema di parere sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, dalla quale si desumono maggiori oneri pari a 10 milioni di euro nel 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005 e che occorre, pertanto, adeguare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 9 all'anno 2005.

Osserva poi che il provvedimento presenta alcuni profili critici generali concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria, nonché talune discrasie, comuni ad alcune spese, tra la legge delega, la relazione tecnica ed il provvedimento in esame.

Per quanto attiene ai profili generali della quantificazione degli oneri, rileva che l'articolo 1, comma 1, sancisce la possibilità, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di svolgere l'alternanza di periodi di studio e di lavoro per il periodo di formazione dai 15 ai 18 anni. Essa si realizza con la frequenza di corsi integrati la cui durata, secondo quanto indicato nella relazione tecnica – non essendovi alcuna indicazione di dettaglio nel testo – dovrebbe essere pari a 180 ore complessive (20 ore di lezioni preparatorie e 160 ore di tirocinio in azienda). Posto che la scelta di frequentare il percorso dell'alternanza, come segnalato dal Servizio del bilancio, sembra rappresentare un diritto soggettivo, fa presente che occorre valutare la congruità del tetto di spesa di cui all'articolo 9. A tal proposito, riscontra inoltre l'esigenza di segnalare che il provvedimento in esame non presenta un meccanismo di modulabilità delle risorse stanziate in grado di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa e che, come segnalato dal Servizio del bilancio, il numero di allievi che, secondo la relazione tecnica, parteciperanno ai corsi integrati (24 allievi per 2.272 corsi) rappresenterebbe circa il 4 per cento della platea complessiva di studenti potenzialmente interessati dalla nuova modalità di studio.

In merito, poi, ai profili più generali di copertura finanziaria, richiama l'articolo 7 della legge delega (legge n. 53 del 2003) in quanto prevede, al comma 8, che i decreti legislativi, la cui attuazione determini

nuovi o maggiori oneri (come quello in esame), siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse. Al riguardo, ritiene necessario valutare se la copertura finanziaria di cui all'articolo 9, a regime, a valere sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, fondo indicato in tabella C, sia coerente con la suddetta cornice finanziaria prevista dalla legge delega, considerato, inoltre, che in un provvedimento analogo emanato in attuazione della medesima delega (atto del Governo n. 432 recante le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione) la legge finanziaria per l'anno 2004 ha, invece, previsto un apposito stanziamento (articolo 3, comma 92 legge n. 350 del 2003). Per quanto attiene al riferimento al Fondo, oltre a valutare l'opportunità di prevedere espressamente una riduzione dell'autorizzazione di spesa, occorre verificare se la fattispecie appaia caratterizzata *ex ante* da quel criterio di ragionevolezza che deve ispirare la copertura degli oneri finanziari. Infatti, fa presente che, sebbene esistano precedenti di copertura di un onere permanente e rigido, a valere su autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge finanziaria, va valutato il fatto che, poiché le leggi richiamate nella Tabella C sono per definizione afferenti a spese discrezionali, si preferisce evitare, in linea generale, di ricorrervi per la copertura di oneri rigidi, ancorché permanenti. In tali casi, come insegna anche la giurisprudenza sulle inammissibilità degli emendamenti alla Tabella C durante la sessione di bilancio, il limite per coperture di tale tipo è allora rappresentato dal rapporto di congruità esistente tra l'onere e l'autorizzazione di spesa incisa, nel senso che tale limite è stato generalmente identificato nel non intaccamento del funzionamento della legge su cui si imputa la copertura (ad esempio, funzionalità dell'amministrazione interessata). Nella fattispecie in esame, almeno per i primi tre anni, il rapporto tra i nuovi oneri connessi al provvedimento e l'autorizzazione di spesa richiamata a copertura si situa intorno al 17 per cento. Sottolinea pertanto la necessità di valutare se l'incidenza suddetta del nuovo onere sia tale da compromettere il perseguimento delle finalità originarie dello stanziamento.

Sussistono, poi, alcune oggettive difficoltà, come anche segnalato dal Servizio del bilancio, a stabilire la necessaria correlazione tra alcune disposizioni del testo o della legge delega e le indicazioni contenute nella relazione tecnica. Infatti, in relazione all'articolo 3, comma 1, viene operato un generico rinvio alle convenzioni tra le istituzioni scolastiche o formative e le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni di rappresentanza e le camere di commercio senza specificare i contenuti delle convenzioni stesse. Riscontra pertanto l'esigenza di verificare se le suddette convenzioni abbiano carattere oneroso o gratuito ovvero se debbano prevedere misure di incentivazione o di compensazione a favore delle imprese, elementi, questi ultimi, che appaiono determinanti per creare le condizioni essenziali di vantaggio reciproco tra i soggetti coinvolti nella stipula delle convenzioni stesse. Ne potrebbe conseguire, come evidenziato dal Servizio del bilancio, una contrazione delle risorse disponibili per l'organizzazione dei corsi. Anche in relazione al comma 2 del medesimo ar-

ticolo 3, concernente l'istituzione del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro, evidenzia come non vi sia corrispondenza tra le indicazioni della relazione tecnica relative alla composizione del Comitato, all'assenza di compensi per la partecipazione allo stesso ed alla corresponsione di rimborsi spese ed il dettato normativo. Anche il comma 3 dell'articolo 3, nel quale è previsto che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza, appare in contrasto con la legge delega, la quale prevede, invece, che sia un precedente provvedimento legislativo a stanziare le occorrenti risorse. Analogamente, per quanto attiene agli oneri connessi al *tutor* interno (articolo 5, comma 4), riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti, posto che, mentre il provvedimento rinvia il riconoscimento del compenso alla contrattazione collettiva, la relazione tecnica prevede un onere pari a 5.200 euro per ogni corso – onere la cui copertura rientra nei 30 milioni di euro annui di cui all'articolo 9 – tenuto conto che la legge delega (legge n. 53 del 2003) prevede, invece, che i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente, indicando, in tal modo, la copertura a valere sui fondi annualmente stanziati per tale finalità. Al fine di favorire, poi, la necessaria correlazione tra oneri e copertura finanziaria, in relazione ai chiarimenti che verranno offerti sui profili di copertura sopraindicati, sottolinea che andrebbe conseguentemente valutata l'opportunità di prevedere specifiche autorizzazione di spesa per ogni intervento ivi previsto che comporti nuovi o maggiori oneri, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

In ordine ai profili più specifici di quantificazione della relazione tecnica connessi all'articolo 1, fa poi presente che il Servizio del bilancio segnala che il costo per il *tutor* interno appare sovrastimato, i costi orari per la remunerazione dei docenti esterni e del *tutor* interno – atteso che la misura di tali remunerazioni non è direttamente fissata in norma – potrebbero non corrispondere a quelli effettivi, ragion per cui appare necessaria un'indicazione di maggior dettaglio in merito alle singole voci di spesa indicate nella relazione tecnica (ad esempio per l'assicurazione degli allievi, per il materiale didattico, per il vitto ed il trasporto) nonché in merito all'attività di progettazione, raccolta e analisi dei dati, definizione di modelli organizzativi ed all'attività di formazione dei *tutor*.

In merito all'articolo 3, comma 2, rileva che il Servizio del bilancio segnala, altresì, che tra le spese di funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro non sono stati considerati i costi iniziali fissi di primo impianto e gli oneri del personale amministrativo ad esso preposto per l'attività di segretariato.

Per quanto concerne l'articolo 6, posto che il comma 4 prevede il rilascio di un'apposita certificazione a conclusione dei «percorsi di alternanza», come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in grado di escludere l'insorgenza di maggiori oneri con-

nessi all'espletamento della nuova procedura di valutazione relativa alle competenze acquisite nei percorsi suddetti. Analoghi chiarimenti andrebbero, infine, acquisiti per l'articolo 7, concernente collegamenti tra le istituzioni scolastiche ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza di corsi integrati.

Infine, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che per la realizzazione dei «percorsi dell'alternanza» concorrono le risorse destinate alla formazione professionale di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)* della legge n. 144 del 1999. Precisa che si tratta del medesimo Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, di cui ha già segnalato i rilievi critici di copertura. A questi, tuttavia, aggiunge l'osservazione che l'indeterminatezza del *quantum*, in combinato disposto con la norma di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del provvedimento in esame, sembrerebbe determinare una delega permanente al Ministro per coprire oneri eventuali a valere sul suddetto Fondo: tale modalità di copertura non appare a suo avviso compatibile con le norme di contabilità di Stato. Analoghe considerazioni, in fine, ritiene che possano essere estese anche al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, sebbene in tale ultimo caso non viene fatto alcun riferimento al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, bensì a ulteriori eventuali risorse stanziate dal Ministero delle attività produttive. In particolare, ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti sull'entità dei servizi che devono essere garantiti sulla base delle risorse già disponibili, nonché sulla fisionomia e la consistenza dei servizi che invece non sono ancora attivati in attesa dell'acquisizione delle ulteriori risorse richiamate.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire le necessarie delucidazioni sullo schema in esame, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per oggi, rispettivamente alle ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

250ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COSTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI *(FI)* illustra il provvedimento in titolo, per le parti modificate dalla Camera dei deputati, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione, i quali riguardano essenzialmente le disposizioni contenute negli articoli 9 e 28.

Descrive anzitutto il contenuto dell'articolo 9, mediante il quale vengono recepite la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, la direttiva 2003/124/CE, riguardante la definizione e la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico e la definizione di manipolazione di mercato, la direttiva 2003/125/CE, relativa alla corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti d'interesse, nonché la direttiva 2004/72/CE, riguardante le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette.

Dopo aver ricordato che nel testo del disegno di legge in esame approvato dal Senato non era previsto il recepimento diretto del contenuto

delle direttive sopra citate, bensì veniva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per il recepimento delle sole direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE e che il termine per il recepimento di tutte le direttive suddette è scaduto il 12 ottobre 2004, passa ad illustrare sinteticamente le principali disposizioni dell'articolo 9, che novellano – in gran parte – il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Tra le novità introdotte, il relatore segnala che le cosiddette informazioni privilegiate devono essere comunicate al pubblico senza indugio da parte degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano, qualora tali informazioni riguardino direttamente detti emittenti e le società controllate. Viene quindi introdotto un obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico per quanto concerne le operazioni su azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, da una serie di soggetti.

Si sofferma poi sui nuovi commi da 8 a 12 aggiunti all'articolo 114 del TUF, concernenti la disciplina dell'attività di consulenza su strumenti finanziari e la diffusione di informazioni al pubblico. In particolare, viene stabilito l'obbligo di presentare le informazioni concernenti gli strumenti finanziari in modo corretto e di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce a carico dei seguenti soggetti: coloro che producono o diffondono ricerche o valutazioni (incluse le società di *rating*), riguardanti strumenti finanziari; gli emittenti di tali strumenti; coloro che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico. Spetta alla Consob emanare i relativi regolamenti attuativi e definire le modalità con le quali sarà possibile la pubblicazione delle ricerche e delle informazioni prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi. Sempre alla Consob spetta poi di valutare la sussistenza o meno di norme di autoregolamentazione equivalenti per quanto riguarda i giornalisti, rispetto ai quali, pertanto, non si applicherà la disciplina regolamentare emanata dalla Consob se quest'ultima ritenga che l'applicazione delle norme autoregolamentari consenta di conseguire gli stessi effetti. L'obbligo di divulgare le informazioni in modo corretto e trasparente viene posto a carico anche delle istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche capaci di influenzare in modo sensibile il prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre si dispone, più in generale, l'applicazione delle disposizioni in tema di comunicazioni al pubblico anche a tutti quei soggetti emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata chiesta l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani.

Ricorda peraltro che sulla materia trattata dai commi sopraccitati è attualmente all'esame della Commissione il disegno di legge n. 2467, recante la disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari, già approvato dalla Camera dei deputati. Rispetto al testo di tale disegno di legge (nella formulazione elaborata in sede di Comitato ristretto lo scorso

29 settembre 2004), la disciplina prevista nei nuovi commi introdotti determina alcuni effetti di sovrapposizione, ancorché parziale. In particolare, rispetto a quanto previsto nel disegno di legge n. 2467 viene superata la distinzione tra norme in materia di attività di predisposizione e diffusione di studi e norme in materia di informazioni al pubblico, in quanto viene regolamentata solamente l'attività di diffusione di informazioni al pubblico. Inoltre, riguardo la disciplina applicabile ai giornalisti economici, la normativa dettata dal comma 10, rispetto al testo del disegno di legge n. 2467, affida direttamente alla Consob, anziché al Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di valutare l'equipollenza tra norme di autoregolamentazione in vigore per i giornalisti e norme di comportamento dettate dalla Consob stessa per i soggetti che diffondono informazioni su strumenti finanziari.

Passa quindi ad analizzare la successiva lettera *g)* del comma 1, la quale introduce nel TUF l'articolo 115-*bis*, che prevede l'istituzione di un registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, mentre la lettera *i)* novella l'articolo 132, comma 1, del TUF in tema di acquisti di azioni proprie e la lettera *l)* interviene in materia di sanzioni penali poste a carico di intermediari e mercati, introducendo nel TUF l'articolo 170-*bis*, concernente il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob. Inoltre, la lettera *n)* del comma 1 interviene in materia di sanzioni amministrative introducendo una serie di novelle all'articolo 193 del TUF concernente l'informazione societaria e i doveri dei sindaci e delle società di revisione.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, segnala che esso è interamente dedicato alle nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. In particolare, l'articolo 180 del TUF, come novellato, provvede ad individuare preliminarmente una serie di definizioni valide nell'ambito del titolo I-*BIS* del TUF, e in particolare quelle di strumenti finanziari, derivati su merci, prassi di mercato ammesse ed ente. Rispetto a tali definizioni, evidenzia come la nozione di strumenti finanziari prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE risulta sostanzialmente identica a quella di cui ai commi 2 e 3 del vigente articolo 1 del TUF, fatta salva l'estensione a qualsiasi altro strumento (finanziario e non) ammesso o in corso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Evidenzia poi che l'articolo 181 del TUF, come introdotto dalla norma in esame, provvede ad individuare il concetto di informazione privilegiata, come informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda emittenti o strumenti finanziari, la quale, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Si sofferma poi ad illustrare l'introduzione, nel titolo I-*BIS* del TUF, del Capo II recante sanzioni penali. La prima fattispecie di reato delineata è costituita dall'abuso di informazioni privilegiate (articolo 184, comma 1), mentre l'articolo 185 riguarda il delitto di manipolazione del mercato. L'articolo 186 del TUF (come novellato) disciplina – in maniera identica

al vigente articolo 182 – le pene accessorie per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, mentre l'articolo 187 dispone che, in caso di commissione di uno dei reati sopra citati, si faccia luogo alla confisca obbligatoria (altrimenti facoltativa) del prodotto o del profitto conseguito dal reato e delle cose utilizzate per commetterlo.

Rileva poi che, nell'ambito della novella al TUF, vengono introdotte sanzioni di carattere amministrativo (Capo III) che, almeno in parte, colpiscono le medesime condotte prese in considerazione dalle norme di cui al Capo II. La fattispecie che apre il Capo III (articolo 187-*bis)* è l'abuso di informazioni privilegiate che, sin dalla denominazione, mostra analogie con l'omonimo reato previsto dal primo articolo del Capo II; anche il secondo illecito amministrativo previsto (articolo 187-*ter)* ha una denominazione identica ed una struttura analoga a quelle di una fattispecie di reato in precedenza esaminata (manipolazione del mercato). L'articolo 187-*quater* delinea le sanzioni amministrative che accedono a quelle principali previste dagli articoli sopra esaminati, mentre l'articolo 187-*quinquies* del TUF dispone che l'ente sia tenuto al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per taluno degli illeciti amministrativi sopra illustrati, laddove essi siano stati posti in essere, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Evidenzia quindi che l'articolo 187-*sexies* prevede che alle sanzioni amministrative pecuniarie innanzi illustrate acceda sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, mentre l'articolo 187-*septies* delinea la procedura all'esito della quale le sanzioni amministrative previste dal Capo III possono essere irrogate dalla Consob.

Rileva ancora che, in attuazione della direttiva 2003/6/CE, l'articolo 187-*octies* del TUF amplia i poteri di vigilanza e di indagine attribuiti alla Consob ai sensi della normativa vigente e, dettagliatamente, dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 185 del TUF. Giudica inoltre significativa la norma introdotta dal comma 12 dell'articolo 187-*octies*, che prevede per la Consob la possibilità di avvalersi della Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine ad essa attribuiti in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Ricorda poi che il successivo articolo 187-*nonies* disciplina le operazioni sospette, cioè quelle operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono configurarsi come una violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Si sofferma quindi sulla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 9, il quale novella l'articolo 195 del TUF in materia di procedura sanzionatoria, al fine di mutare il soggetto competente in materia di sanzioni amministrative comminate ai sensi della parte V (sanzioni) titolo II (sanzioni

amministrative) del TUF. In particolare, viene attribuito direttamente alla Banca d'Italia o alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni amministrative previste nel citato titolo II del TUF. Tale novella fa venire meno, pertanto, il potere attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della normativa vigente, cui oggi compete l'applicazione delle sanzioni amministrative, su proposta della Banca d'Italia o dalla Consob.

Passa quindi a commentare il comma 3 dell'articolo 9, diretto a disciplinare l'imputazione della responsabilità per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle violazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, mentre il comma 4 novella l'articolo 2637 del codice civile relativo al reato di aggiotaggio. Inoltre, il comma 5 dell'articolo 9 novella l'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di limiti di ammissibilità nelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il comma 6 dispone in merito all'applicazione temporale delle disposizioni introdotte nel TUF dal disegno di legge in esame, mentre il comma 7 riguarda le disposizioni recate dall'articolo 195 del TUF in materia di procedura sanzionatoria.

Infine, fa presente che la disposizione di cui al comma 8 dispone un incremento dei posti previsti nella pianta organica della Consob.

Passando all'articolo 28, fa osservare che tale disposizione è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di modificare l'articolo 18-*bis* della legge n. 91 del 1981, in materia di bilanci delle società sportive, specificando che tale prescrizione vale ai soli fini civilistici.

Mette infine a disposizione dei Commissari il testo del proprio intervento.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore EUFEMI *(UDC)* il quale esprime anzitutto, anche a nome della propria parte politica, un giudizio sostanzialmente positivo del provvedimento nel suo complesso, che presenta l'indubbio merito di apprestare una prima risposta in termini legislativi all'esigenza emersa tra i soggetti operanti sui mercati finanziari di recuperare fiducia nel sistema di gestione degli stessi. Auspica pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge, il quale riveste notevole importanza, anche perché anticipa talune disposizioni già contenute nel provvedimento di riforma del settore del risparmio in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Per quanto concerne specificamente i profili di competenza della Commissione, condivide le misure recate dall'articolo 9 suscettibili di restituire fiducia ai risparmiatori, quali le garanzie di indipendenza degli esponenti di emittenti quotati, l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio – soprattutto per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, che reputa maggiormente efficaci e di celere irrogazione –, l'incremento dei poteri e delle risorse attribuite alla Consob, nonché le maggiori infor-

mazioni da tale ultima autorità accessibili e la cooperazione della stessa con la Guardia di finanza. Giudica analogamente di segno positivo la scelta di procedere direttamente all'emanazione della normativa di rango primario rispetto al ricorso allo strumento della delega legislativa.

Rileva tuttavia come la disposizione contenuta nel novellato articolo 114 del TUF, comma 8, nell'equiparare le società di *rating* ai soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni su strumenti finanziari, risulti estremamente criticabile, poiché essa ingenera il rischio che in futuro i soggetti che richiedono la valutazione del merito di credito non trasmettano più le informazioni riservate che sono attualmente comunicate alle agenzie di *rating*, ovvero che tali informazioni non vengano utilizzate per elaborare il giudizio, e ciò in contrasto con l'esigenza di correttezza della formulazione dei giudizi stessi. Fa inoltre osservare che le società di *rating* presentano caratteristiche diverse rispetto agli analisti finanziari e che la disposizione in commento non trova riscontro in nessuno degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, con il pericolo di un'asimmetria normativa. Invita pertanto il relatore e il Rappresentante del Governo ad approfondire detta tematica e a correggere la citata disposizione, eventualmente anche mediante l'inserimento di una norma correttiva nel prossimo disegno di legge comunitaria.

Per quanto concerne infine l'articolo 28 del disegno di legge, manifesta la propria condivisione per una norma che si pone in linea con gli orientamenti emersi in sede comunitaria.

Interviene quindi il senatore PASQUINI *(DS-U)*, il quale rileva in premessa come le disposizioni recate dall'articolo 9 del provvedimento in esame giungano con un notevole ritardo rispetto alle crisi finanziarie dello scorso anno nonché rispetto allo scadere dei termini per il recepimento delle direttive comunitarie interessate.

Per quanto concerne gli aspetti di specifica attinenza alle materie di competenza della Commissione, ritiene il testo normativo suscettibile di miglioramenti, pur manifestando disponibilità a soprassedere sulle proposte emendative presentate in nome dell'esigenza di una celere approvazione del disegno di legge. Giudica peraltro favorevolmente le disposizioni concernenti i compiti della Guardia di finanza e della Consob, anche sotto il profilo della possibilità per tale ultima di procedere direttamente alla irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle garanzie di difesa, nonché per quanto riguarda l'accesso della Consob alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Rappresenta tuttavia l'esigenza che il coinvolgimento di soggetti politicamente connotati quali il Ministero dell'economia e delle finanze e il CICR in materia di assetto dei mercati finanziari sia il più possibile ridotto, onde assicurare il corretto andamento delle negoziazioni.

Inoltre, reputa criticabile la limitazione di talune fattispecie incriminatrici penali finanziarie ai soli emittenti strumenti finanziari quotati e ritiene che il criterio distintivo adottato dal legislatore per distinguere tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, basato essenzialmente su criteri

quantitativi, dovrebbe più correttamente fondarsi su criteri di tipo qualitativo, ovverosia relativi alla diversa gravità delle condotte poste in essere.

In conclusione, ribadisce l'urgenza di apprestare in tempi ristretti un intervento normativo nel settore del risparmio, quand'anche ciò non consentisse di apportare miglioramenti al testo di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

352ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre 2004, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di avere svolto la relazione illustrativa.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)*, la quale sottolinea anzitutto la delicatezza dello schema di decreto in titolo a fini di formazione della cittadinanza, universalità dei diritti, garanzia di pari opportunità e fondamento dello Stato sociale.

A suo giudizio, il provvedimento patisce tuttavia un'estrema debolezza di contesto, di cui è testimonianza – fra l'altro – lo scarso impegno della maggioranza. Più viva passione aveva suscitato, ricorda, il decreto attuativo relativo al ciclo di istruzione primaria; questo invece sembra relegato ad una drammatica marginalità, che segna il profondo scollamento fra politica e società civile.

Questa debolezza di contesto comporta peraltro, prosegue la senatrice, il rischio di esclusioni penalizzanti, a fronte di sfide – quali l'immigrazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita – che meriterebbero tutt'altro impegno intellettuale. Lo schema di decreto appare invece asso-

lutamente decontestualizzato rispetto al suo soggetto e debole financo rispetto agli obiettivi che si propone.

Con riferimento ad esempio alla sostituzione del concetto di «obbligo» con quello di «diritto-dovere» ella ritiene insufficienti le disposizioni relative alla responsabilità dei singoli soggetti, quasi che il diritto-dovere fosse rimesso esclusivamente al singolo utente o tutt'al più alla sua famiglia. Sono analogamente elusi i capitoli relativi alle sanzioni per l'inadempimento del dovere e alle competenze con particolare riferimento all'individuazione del soggetto cui spetta il compito di assicurare l'assolvimento del dovere.

Lo schema di decreto in titolo, prosegue la senatrice, presenta inoltre innegabili elementi di connessione con gli altri decreti attuativi della legge n. 53; eppure, ella dichiara di incontrare difficoltà nel rinvenire gli opportuni raccordi. A titolo di esempio, cita l'assenza di un'adeguata disciplina sull'orientamento nella scuola secondaria di primo grado, oltre che sulla scuola dell'infanzia, che pure rappresenta la pre-condizione del diritto-dovere.

Quanto al riordino dell'istruzione secondaria, ella lamenta che sia ancora in fase di elaborazione. Manca così, sottolinea, l'indicazione degli interventi previsti, ad esempio, per prevenire gli abbandoni scolastici, certamente non colmata dal richiamo a generiche linee guida.

In sintesi, la senatrice deplora l'assenza di un disegno complessivo, ritenendo fra l'altro le misure indicate incoerenti fra loro, oltre che rispetto alla stessa legge n. 53. Invita pertanto il ministro Moratti – o quanto meno il sottosegretario Valentina Aprea – ad offrire la chiave di lettura effettiva dell'impianto di riforma.

Quanto ai contenuti dell'atto in titolo, ella esprime in primo luogo una preoccupazione sostanziale di natura costituzionale. Ritiene infatti temeraria l'ambizione di ridefinire ed ampliare il dettato costituzionale sull'obbligo scolastico, cui è connesso fra l'altro il concetto di gratuità della scuola dell'obbligo; a suo giudizio, le modifiche introdotte in questo campo, con il conseguente allargamento dei soggetti responsabili, rendono non solo il diritto ma soprattutto il dovere di istruzione assai incerto. Né la prevista anagrafe degli studenti sembra essere sufficiente a risolvere la questione della responsabilità, in un contesto così nebuloso.

Analogamente, non sembra conseguito l'obiettivo della legge n. 53 di sciogliere il nodo del rapporto fra istruzione e lavoro, con specifico riferimento ai giovani in età dai 13 ai 18 anni.

Al riguardo, la senatrice ricorda peraltro che dal dibattito sulla scuola svolto nell'Assemblea costituente fu completamente assente il tema dell'obbligo scolastico, evidentemente in quanto già allora ne erano sottintese le implicazioni positive. Come è noto, la discussione si incentrò invece sul rapporto fra scuola statale e scuola privata. Rispetto ai temi allora posti, le leggi successive hanno complessivamente operato nel senso di rimuovere gli ostacoli rispetto al diritto all'uguaglianza sancito all'articolo 3, anche e soprattutto attraverso il rafforzamento del sistema di istruzione. Ancora irrisolto è invece, a suo giudizio, il rapporto fra scuola e mondo del lavoro,

che l'atto in titolo fallisce tuttavia di sciogliere positivamente. Ferma restando l'esigenza di una maggiore apertura al mondo del lavoro, nel provvedimento in esame il percorso di istruzione rischia infatti di scivolare sempre più verso il mondo del lavoro la cui precarietà risulta anticipata dalla precarietà dell'istruzione stessa.

La senatrice lamenta inoltre che il Ministero non abbia ancora provveduto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che contribuirebbe ad una maggiore chiarezza del contesto di riferimento.

Del resto, anche nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con riferimento all'atto in titolo l'orientamento favorevole da taluni manifestato era comunque accompagnato dal timore per l'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati.

Lo schema di decreto ha inoltre registrato – prosegue la senatrice – la mancata intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con il conseguente rischio di vanificare gli sforzi fin qui condotti. Al riguardo, ella stigmatizza quindi la scelta del Governo di proseguire ugualmente l'*iter* del provvedimento, atteso che la mancata intesa rischia di minarne l'attuazione concreta.

Del resto, l'intesa di regioni ed autonomie locali è stata negata a causa della assoluta inadeguatezza del provvedimento sul piano finanziario. Il decreto prevede infatti solo la copertura degli oneri conseguenti alla gratuità del secondo anno delle superiori. È inconcepibile tuttavia che il provvedimento non determini altri oneri, soprattutto legati all'imprescindibile gratuità dell'obbligo.

Dopo aver richiamato le importanti riforme condotte dal precedente Governo di Centro-sinistra con riguardo all'innalzamento dell'obbligo formativo e dell'obbligo scolastico, ella ribadisce che l'assenza di un quadro di riferimento complessivo ingenera inquietudine rispetto agli obiettivi.

Rinnova quindi la richiesta al Governo di venire in Commissione ed offrire la chiave di lettura e connessione fra i distinti provvedimenti di riforma, ed in particolare sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, sul passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, sul riordino dell'istruzione secondaria, sul rapporto fra istruzione e formazione professionale e su quello fra alternanza scuola-lavoro e apprendistato.

Rivolge infine un vivace appello al Governo affinché torni a ricercare l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, senza la quale l'attività di formazione del sistema di istruzione rischierebbe di non trovare piena espressione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

414ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO considerata la necessità di approfondire i temi relativi all'articolo 24 del disegno di legge comunitaria, propone di rinviarne il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 26 gennaio 2005, alle ore 8,30 e alle ore 15, è integrato, in sede di procedure informative, con il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, nel ricordare che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione il decreto-legge n. 279 del 2004 in materia di coesistenza tra agricoltura transgenica, fa presente che tale provvedimento risulta già calendarizzato dall'Assemblea al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, prevista per le ore 16,30 di oggi. Nel precisare che la Commissione affari costituzionali deve ancora esprimersi sia in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sia in ordine ai profili di merito, propone di sospendere brevemente la seduta per consentire al ministro Alemanno di partecipare alla seduta della 1ª Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,25.

Il presidente RONCONI informa che la 1ª Commissione ha testé espresso il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sul decreto-legge in titolo, nonché un parere favorevole in ordine ai profili di merito. Dà quindi la parola al relatore Bongiorno per lo svolgimento della relazione.

Il relatore BONGIORNO *(AN)* osserva che il disegno di legge in esame concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 279 del 2004, recante disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. Al riguardo, fa presente che a seguito dell'entrata in vigore della nota direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 (ora recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224), nonché della disciplina in materia di etichettatura e tracciabilità, sono state avviate numerose procedure di autorizzazione in ordine a nuove sementi di carattere transgenico; in particolare, la Commissione UE ha autorizzato, lo scorso 8 settembre, l'inserimento di 17 nuove varietà di mais transgenico nel registro comunitario delle sementi; la possibilità del futuro rilascio di tali autorizzazioni ha pertanto determinato la necessità di introdurre disposizioni che, coerentemente con la normativa europea, prevedessero criteri univoci e definiti, in grado di stabilire una precisa distinzione tra le coltivazioni tradizionali e quelle a carattere transgenico.

L'individuazione di principi di carattere generale, resa ancor più necessaria a seguito della raccomandazione n. 2003/556/CE, anch'essa relativa alle misure da attuare ai fini della coesistenza fra i diversi tipi di agricoltura, risulta, a suo avviso, più che mai opportuna, in quanto un gran numero di Regioni ha già provveduto ad adottare disposizioni in materia, generalmente volte ad impedire le coltivazioni transgeniche: il decreto-legge in esame intende pertanto garantire anche il necessario coordinamento e una sostanziale omogeneità di principi nelle varie iniziative assunte in ambito regionale.

Il provvedimento in esame prevede – prosegue il relatore – una serie di disposizioni volte a dare attuazione ai principi già desumibili a livello comunitario, attraverso misure di garanzia che assicurino la coesistenza tra le diverse colture, senza introdurre ostacoli pregiudiziali all'immissione degli organismi geneticamente modificati (OGM) nel sistema produttivo agricolo nazionale, anche in considerazione dell'ampio dibattito su scala mondiale, a tutt'oggi in corso, che si è sviluppato in ordine alle varie forme dell'agricoltura transgenica ed in particolar modo con riguardo agli aspetti della tutela dell'ambiente e della salute umana. Ricorda infatti che attualmente, il dibattito è caratterizzato da un acceso confronto tra due principali posizioni contrapposte: l'una maggiormente favorevole ad una apertura all'utilizzo di prodotti transgenici ed alla promozione della ricerca su tali aspetti, l'altra ispirata al cosiddetto principio di precauzione, che ritiene necessaria una dimostrazione dell'assoluta innocuità degli OGM prima che possano essere immessi nel mercato e nell'ambiente.

Ricorda, al riguardo, che la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati, con particolare riguardo ai profili della produzione agricola. Tale indagine è stata finalizzata a consentire l'acquisizione di elementi conoscitivi sulle compatibilità dell'utilizzo delle tecniche di bioingegneria con la tutela della salute umana e con il rispetto del patrimonio naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento ai profili della biodiversità. La

Commissione non ha comunque sinora proceduto all'approvazione di un documento conclusivo, in vista di ulteriori approfondimenti in vista della adozione di uno strumento normativo da parte dell'Esecutivo.

Rileva quindi che il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, che ha avuto la possibilità di effettuare un esame estremamente approfondito, anche attraverso lo svolgimento di numerose audizioni, e apportando anche diverse modifiche all'originaria formulazione del decreto-legge.

Passando quindi ad esaminare il testo del provvedimento, il relatore ricorda che il decreto-legge n. 279 del 2004 si compone di dieci articoli: l'articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, volto a definire il «quadro normativo minimo» per la coesistenza tra colture transgeniche e tradizionali, escluse quelle per fini di ricerca e di sperimentazione. Tali colture, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro dell'ambiente. È stato inoltre inserito un più esplicito riferimento alla finalità di garantire il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e tipicità della produzione agroalimentare nazionale; il secondo comma fornisce poi le definizioni di coltivazioni transgeniche, biologiche e convenzionali.

L'articolo 2, in materia di salvaguardia del principio di coesistenza, introduce il principio della necessaria non compromissione reciproca tra le varie colture, la cui coesistenza dovrà essere realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive.

A seguito di alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento – osserva il relatore – viene ora più chiaramente precisato che l'introduzione di colture transgeniche deve avvenire senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza obbligo di modificare le normali tecniche di coltivazione e allevamento; viene inoltre fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette ed è ulteriormente ribadito, al terzo comma, il principio della separazione delle filiere.

L'articolo 3 stabilisce che le norme quadro per la coesistenza, al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra le varie colture, saranno introdotte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare (secondo la precisazione introdotta dalla Camera dei deputati su proposta del Governo), d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha inoltre introdotto il requisito del previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le Regioni vengono poi espressamente facoltizzate ad individuare una o più aree omogenee nell'ambito dei piani regionali di coesistenza (di cui al successivo articolo 4), coerentemente con la citata raccomandazione della Commissione 2003/556/CE.

L'articolo 4 definisce i cosiddetti piani di coesistenza, adottati dalle Regioni, che conterranno le regole tecniche, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che dovranno quindi essere osservati nei rapporti con gli enti locali. A seguito delle modifiche apportate dalla Ca-

mera dei deputati, è stata soppressa l'indicazione del termine per l'adozione da parte delle regioni dei rispettivi piani, originariamente fissata al 31 dicembre 2005, ed è ora previsto che le Regioni e le province autonome promuovano il raggiungimento di accordi tra conduttori agricoli per assicurare il rispetto del principio di coesistenza; inoltre, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dall'inosservanza del piano è prevista la possibilità per le Regioni di istituire un fondo *ad hoc.*

Di particolare interesse appare inoltre l'articolo 5, che definisce precisi criteri di imputazione di responsabilità civile nei confronti di chiunque cagioni ad altri danni a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui al precedente articolo 4. Al riguardo, occorre osservare che l'impostazione di tale disposizione si caratterizza non tanto per l'individuazione di una clausola di *neminem laedere,* così come per la responsabilità civile in generale, ma per il fatto di fondare un diritto al risarcimento da parte di chi abbia ricevuto un danno, derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza. Viene inoltre precisato che l'onere probatorio ricade su coloro che non osservano le misure del piano e che analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria. E' stato inoltre inserito un ulteriore comma in materia, finalizzato a temperare la flessibilità applicativa di questa specifica fattispecie di responsabilità civile. Le diverse tipologie di risarcimento di danni, di cui al citato comma 1-*bis* e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive, saranno infatti individuate con il predetto decreto di cui all'articolo 3, comma 1, che definirà, inoltre, le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al fondo di solidarietà nazionale, nonché le forme di utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori, caratterizzati da analoghe finalità. La certificazione delle sementi utilizzate dall'autorità pubblica e la dichiarazione «OGM-*free*» della ditta sementiera esime il conduttore agricolo da tale responsabilità. Al comma 3 viene inoltre previsto che chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a darne comunicazione, ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro di cui al decreto legislativo n. 224 del 2003, oltre ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza e a conservare appositi registri aziendali contenenti le informazioni relative alle misure di gestione adottate. Al comma 4 viene infine previsto che le Regioni e le province autonome provvedano a definire modalità e procedure per la raccolta e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

L'articolo 6 prevede l'applicazione di un rigoroso regime sanzionatorio nei confronti di chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4 al comma 1 e di cui al successivo articolo 8, per il quale ultimo viene prevista, a seguito delle modifiche introdotte, la pena dell'arresto da uno a due anni o dell'ammenda da 5000 a 50000 euro, in luogo dell'originaria previsione (arresto da sei mesi a tre anni o ammenda

fino a 100 milioni di vecchie lire) mentre l'articolo 7, parzialmente modificato dall'altro ramo del Parlamento, contiene disposizioni in materia di valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza. In particolare, viene istituito presso il MIPAF un apposito Comitato consultivo in materia di coesistenza, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha precisato la natura «consultiva» del Comitato e il requisito della documentata indipendenza dei componenti rispetto a soggetti portatori di interessi nelle materie disciplinate dal decreto-legge in esame.

Vengono inoltre indicate le autorità competenti a designare i componenti di tale Comitato (con l'inclusione, da parte della Camera dei deputati, anche della Conferenza dei Rettori delle università e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA) il quale, ai sensi del comma 3, ha il compito di proporre, entro 120 dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, le linee guida ai fini dell'adozione del citato decreto di cui all'articolo 3, comma 1, svolgendo inoltre importanti compiti di monitoraggio e di comunicazione alle autorità competenti dei risultati acquisiti. La Camera dei deputati ha soppresso l'ulteriore competenza, prevista nel decreto legge, in ordine all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni, ed ha inserito la disposizione secondo la quale, ai fini della predisposizione delle linee guida, il Comitato dovrà acquisire i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare.

In via transitoria, l'articolo 8 stabilisce che le colture transgeniche non sono consentite fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, con l'eccezione – introdotta dalla Camera dei deputati – di quelle autorizzate per fini di ricerca e sperimentazione, mentre l'articolo 9 reca la clausola di non onerosità per la finanza pubblica ricollegata all'attuazione del decreto-legge.

A suo avviso, il provvedimento in esame realizza il non semplice obiettivo di un adeguato contemperamento tra le esigenza della produzione e quella della tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare, ed assolve inoltre all'esigenza di un adeguato coordinamento tra i vari livelli di regolazione della materia. Auspica pertanto un rapido svolgimento dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di conversione.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* si sofferma preliminarmente sui profili di urgenza inerenti al decreto-legge in esame, facendo presente che tale provvedimento è stato emanato in un quadro caratterizzato dal venir meno della moratoria europea e dall'avvenuta iscrizione al registro europeo di diciassette nuove varietà di mais transgenico. Nel ripercorrere sinteticamente le linee fondamentali del dibattito in merito all'impiego di organismi geneticamente modificati, sia in ambito interno che europeo

ed internazionale, esprime alcune perplessità sulla congruità dei provvedimenti adottati in materia dall'Unione europea, che si sono rivelati, a suo avviso, non del tutto adeguati. Dopo un primo momento – prosegue la senatrice De Petris – in cui si era provveduto ad emanare fonti normative a carattere vincolante, quali la direttiva 2001/18/CE e i regolamenti 1829 e 1830 del 2003, la Commissione si è in seguito limitata alla raccomandazione 2003/556/CE che non ha, come è noto, efficacia vincolante per gli Stati membri e contiene misure ritenute non sufficienti da numerose organizzazioni agricole in ambito europeo.

Si sofferma quindi approfonditamente sul problema della diffusione delle colture transgeniche nel territorio italiano, ricordando, al riguardo, che è ormai in via di consolidamento un orientamento trasversale che accomuna numerose Regioni ed enti locali, tendente a vietare o limitare l'impiego agricolo di organismi geneticamente modificati. A tal proposito, si domanda se l'obiettivo della coesistenza possa ritenersi effettivamente compatibile con le caratteristiche del territorio e del sistema agricolo italiano, caratterizzato da una polverizzazione dell'impresa agricola e dalla conseguente parcellizzazione della superficie coltivabile.

Ricorda inoltre che il comitato economico e sociale dell'Unione europea, nel parere espresso lo scorso 11 gennaio, ha ritenuto che nel territorio italiano la coesistenza costituisca un obiettivo estremamente costoso e, di fatto, impraticabile, posto che, allo stato, non sono ancora disponibili studi approfonditi e sufficientemente affidabili relativi all'impatto ambientale degli organismi geneticamente modificati sulla flora autoctona e la biodiversità. Per tali ragioni, ritiene che attualmente risulti più corretto un approccio fondato sul principio di precauzione e sulla necessità di garantire la tipicità, la tutela dei consumatori e lo sviluppo della ricerca pubblica.

Nel ricordare il complesso *iter* che ha caratterizzato il provvedimento in esame, sin dalla fase della predisposizione, osserva che nella prima stesura del decreto-legge erano previsti riferimenti al concetto di preesistenza delle produzioni agricole tradizionali, quale valore fondante da tutelare al fine di garantire il rispetto della biodiversità; tuttavia, osserva la senatrice De Petris, le numerose modifiche intervenute hanno progressivamente alterato l'originaria formulazione del testo con progressive aperture al concetto di coesistenza.

Pur ritenendo che alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano comunque consentito di introdurre alcuni miglioramenti, esprime numerose perplessità riguardo all'attuale contenuto del decreto-legge: in primo luogo, con riguardo ai piani di coesistenza, i riferimenti alla citata raccomandazione 2003/556/CE determineranno, a suo avviso, numerose difficoltà anche a seguito degli orientamenti già assunti da numerose Regioni. Nell'auspicare una maggiore sensibilità su tali aspetti, preannuncia di aver presentato taluni emendamenti al riguardo. In secondo luogo, il regime di responsabilità civile previsto non risolve il problema delle conseguenze da ricondurre agli eventuali casi di contaminazione che potranno verificarsi nonostante il rispetto dei piani di coesistenza.

Si potrebbe pensare, a suo avviso, all'introduzione di un sistema di polizze assicurative obbligatorie, ovvero all'istituzione di un fondo nazionale da alimentare con un contributo obbligatorio da parte di chi decide di effettuare coltivazioni di carattere transgenico. In terzo luogo, esprime forti perplessità sulle sanzioni amministrative previste all'articolo 8, che ritiene inadeguate.

Nel precisare che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo non hanno finalità ostruzionistiche, ma sono connessi a proposte precise, ritiene che l'attuale formulazione del decreto-legge non costituisca, allo stato, una soluzione adeguatamente efficace.

Il senatore SALERNO *(AN)* esprime un convinto apprezzamento per il decreto-legge in esame, che fornisce una disciplina chiara e precisa, ponendo rimedio ad un vuoto normativo ormai risalente e imputabile alle precedenti compagini di governo. Ribadisce che il Governo ha invece affrontato la questione della coesistenza fra colture tradizionali e transgeniche in modo scevro da preconcetti ideologici, senza cadere nella superficialità che ha caratterizzato in passato numerose prese di posizione, anche da parte di alcuni esponenti della comunità scientifica. Ritiene infatti che un corretto approccio al principio di precauzione comporti la necessità di tenere adeguatamente conto delle caratteristiche del sistema produttivo nazionale, caratterizzato da un'accentuata polverizzazione delle aziende agricole e dal frazionamento delle superfici coltivate in appezzamenti ridotti e fortemente contigui, con i conseguenti maggiori rischi di contaminazione.

Ritiene inoltre che il decreto-legge in esame risulti coerente con le politiche adottate dal Governo per la promozione e la tutela del *made in Italy*, che proprio nel settore agroalimentare ha raggiunto i più elevati livelli di qualità e diffusione nel mercato internazionale, come dimostrano le recenti richieste in seno al WTO per il riconoscimento e la tutela delle produzioni tipiche italiane.

Per tali ragioni, ribadisce un convinto e pieno apprezzamento per il provvedimento in esame e in particolare per l'operato del ministro Alemanno, che consente agli imprenditori agricoli di basarsi su un quadro normativo certo, in grado di garantire in modo efficace la coesistenza tra differenti tipologie di colture.

Il senatore FLAMMIA *(DS-U)* fa presente che il sostantivo coesistenza reca un preciso valore semantico, che postula un rigoroso rispetto della diversità reciproca ed una duttilità scevra da preconcetti ideologici. Tali aspetti, validi in linea generale, dovrebbero essere osservati con un rigore ancor più evidente nel campo dell'alimentazione. A tale riguardo, ritiene che il testo all'esame della Commissione, pur contenendo alcuni aspetti di carattere positivo, sia stato caratterizzato da un *iter* estremamente difficoltoso, nel quale non sempre è stata mantenuta una assoluta asetticità rispetto alle note contrapposizioni di fondo che animano il dibattito in materia di organismi geneticamente modificati. Ad ulteriore riprova di tali considerazioni, lamenta il fatto che il Senato si trovi costretto a esa-

minare il decreto in tempi assolutamente ristretti, nonostante la necessità, a suo avviso, di apportarvi ulteriori modifiche e correttivi.

Il presidente RONCONI, prendendo la parola, avverte che risultano ancora iscritti a parlare in discussione generale i senatori Vicini, Ruvolo, Basso e Piccioni e informa che sono stati già presentati alcuni emendamenti al testo del decreto (che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, e ricordato che il decreto-legge in esame è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, ritiene che non si possa che prendere atto della impossibilità per la Commissione di concludere l'esame del provvedimento in sede referente e preannuncia che, ove la Commissione così convenga, si incaricherà di rappresentare al presidente dell'Assemblea la situazione determinatasi in Commissione.

La Commissione, convenendo con la valutazione espressa dal presidente Ronconi, lo incarica di riferire al presidente dell'Assemblea sui lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3264

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.2

PICCIONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da ridurre al minimo le possibili forme di presenza occasionale.».

2.3

DEL PENNINO, TURCI, COMPAGNA, DE BENEDETTI, MURINEDDU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da ridurre al minimo le possibili forme di presenza occasionale.».

2.1

PICCIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in modo da evitare ogni forma di commistione fra sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche».

Art. 3.

3.1
PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola intendendo per queste l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003.».

3.2
DEL PENNINO, MURINEDDU, COMPAGNA, DE BENEDETTI, TURCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola intendendo per questi l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003.».

Art. 4.

4.1
PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio provvedimento» *inserire le parole*: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2005».

4.2

MURINEDDU, DEL PENNINO, TURCI, COMPAGNA, DE BENEDETTI

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio provvedimento» *inserire le seguenti*: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2005».

Art. 5.

5.1

PICCIONI

Al comma 1-bis*, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

5.2

DEL PENNINO, TURCI, COMPAGNA, DE BENEDETTI, MURINEDDU

Al comma 1-bis*, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

Art. 6.

6.2

PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

6.1

PICCIONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.».

6.3

MURINEDDU, DEL PENNINO, TURCI, COMPAGNA, DE BENEDETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.».

Art. 7.

7.1

DEL PENNINO, TURCI, COMPAGNA, DE BENEDETTI, MURINEDDU

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia» *inserire le seguenti*: «accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari».

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3052) ***SALERNO ed altri. – Disposizioni a favore dei piccoli azionisti,*** fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI *(AN)* precisa che il presente disegno di legge, presentato alla fine di luglio del 2004 e recentemente fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, propone una integrazione della normativa sulla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di definire meccanismi di garanzia per i piccoli azionisti.

Come è noto, a seguito della gravissima crisi che ha coinvolto il gruppo Parmalat, il Governo ed il Parlamento hanno tempestivamente adottato provvedimenti volti alla salvaguardia dei risparmiatori ed alla tutela dei dipendenti.

È stato avviato il processo di ristrutturazione societaria e finanziaria elaborato dal Commissario straordinario, al termine del quale i creditori delle società del Gruppo potranno recuperare, seppure parzialmente, il proprio credito. Dalla normativa vigente rimangono tuttavia esclusi gli azionisti, che in base alle regole generali potranno recuperare i propri investimenti solo nella misura in cui tutti i creditori verranno soddisfatti.

Nella consapevolezza degli ingenti danni che situazioni di crisi come questa verificatasi alla Parmalat possono provocare ai risparmiatori, soprattutto con riferimento ai piccoli risparmiatori che, inconsapevolmente e senza responsabilità personale vedono polverizzarsi i propri investimenti, il presente disegno di legge intende equiparare ai creditori coloro

i quali abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro. Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo che in sede di concordato sia resa possibile la costituzione di classi autonome anche per i piccoli azionisti e che, conseguentemente, ad essi sia riconosciuto il diritto di recuperare, totalmente o parzialmente, il risparmio investito, secondo le modalità previste nella proposta di concordato.

Ritiene quindi opportuno precisare, a fronte di possibili obiezioni, le ragioni che rendono opportuna l'approvazione del disegno di legge.

Naturalmente, non vuole essere esclusa la possibilità di eventuali emendamenti, sempre che gli stessi non tradiscano la *ratio* alla quale esso è ispirato e cioè la tutela del piccolo azionista e risparmiatore nell'ambito delle procedure concorsuali alle quali sono sottoposte le grandi imprese.

Indiscutibile, infatti, risulta il fatto che occorre introdurre, anche con una certa premura, nel nostro ordinamento strumenti di tutela dei piccoli risparmiatori in modo da limitare le disastrose conseguenze dei sempre più frequenti dissesti finanziari.

Il disegno legge in titolo rappresenta un importante passo verso la realizzazione di detta tutela e riguarda proprio un ambito nel quale i piccoli risparmiatori subiscono maggiormente ingenti danni, e cioè, come detto, le procedure concorsuali alle quali le grandi imprese sono sottoposte.

È erronea, d'altra parte, l'equiparazione dello *status* del piccolo azionista a quello del grande azionista. Il primo, infatti, non è, partecipe del capitale di rischio; il piccolo azionista, infatti, nel momento in cui investe i propri risparmi, non agisce con una mentalità speculativa, ma lo fa nella logica del risparmio. Per tale ragione il suo *status* è molto più simile a quello del creditore della società che non a quello del grande azionista e, sempre per tale ragione, deve essere tutelato a fronte dei dissesti finanziari delle grandi imprese.

D'altra parte con il detto disegno di legge si vuole tutelare il piccolo azionista, ma non nelle stesse forme in cui viene tutelato il creditore della società.

A fronte di una attenta lettura del testo del disegno di legge, infatti, si rileva che questo è finalizzato alla costituzione di autonome classi per i piccoli azionisti che abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro, in modo da garantirne la tutela in sede di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ma, alla luce dell'intero testo dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, è parimenti rilevabile che resterebbe di competenza del commissario straordinario stabilire nel concordato le modalità in base alle quali garantire sia la soddisfazione dei creditori che, a seguito delle innovazioni introdotte dal disegno di legge, il recupero parziale o totale del capitale, o meglio del risparmio investito da parte dei piccoli azionisti.

In detta sede, e cioè al momento della predisposizione del concordato, potrebbero essere indicate delle modalità di recupero del risparmio

investito dai piccoli azionisti diverse da quelle previste per garantire la soddisfazione dei creditori.

In concreto, cioè, invece di distribuire le azioni della nuova società anche ai piccoli azionisti, come invece previsto per i creditori, si potrebbe riservare a detta categoria di risparmiatori, solo per fare un esempio, l'eventuale risultato delle azioni revocatorie e delle cause di risarcimento danni promosse dall'amministrazione straordinaria, come, tra l'altro, già evidenziato nella relazione illustrativa.

All'uopo, al fine di fugare ogni dubbio, potrebbe essere inserito nel testo del disegno di legge un emendamento volto a sottolineare detta diversità di tutela.

Così facendo si raggiungerebbero due importanti risultati: si eviterebbe l'equiparazione tra piccolo azionista e creditore e, soprattutto, si realizzerebbe il principio costituzionale della tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Carta Costituzionale. Infatti tale articolo è finalizzato a tutelare sì tutte le forme del risparmio, ma in particolar modo quello popolare, ed a far in modo di garantire l'accesso di questo all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Il presente disegno di legge garantendo una tutela dei piccoli azionisti proprio in sede di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, realizzerebbe detto obbiettivo.

Ciò vale anche a superare il presunto contrasto del disegno di legge con il dettato costituzionale a fronte della disparità di trattamento che si verrebbe a configurare tra il piccolo azionista in generale ed il piccolo azionista nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In realtà detto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione non sussiste, in quanto tale principio non significa assoluta parità di trattamento.

Il legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, conseguentemente, disciplinare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse.

Infatti, parificare ingiustificatamente situazioni obbiettivamente differenti significa creare discriminazioni per quei soggetti che necessitano di una tutela diversa e specifica.

Naturalmente, la considerazione della diversità delle situazioni non è lasciata alla mera discrezionalità del legislatore, il quale deve utilizzare il criterio della ragionevolezza per giustificare la disparità di trattamento fra i soggetti, cioè deve fornire delle logiche ed adeguate giustificazioni della diversità di disciplina.

A suo avviso il disegno di legge è vero che determina un diverso trattamento tra i piccoli azionisti, ma lo fa proprio alla luce di detta corretta interpretazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Infatti, risulta essere del tutto ragionevole tutelare il piccolo azionista e risparmiatore nell'ambito di una procedura concorsuale come quella dell'amministrazione straordinaria in modo specifico e diverso da come viene tutelato il piccolo azionista in generale, in quanto del tutto diversa risulta

essere la situazione che si trova ad affrontare il primo rispetto al secondo. Basti pensare appunto alle ingenti perdite ed agli smisurati danni che hanno dovuto subire i piccoli risparmiatori a seguito del *crack* della Parmalat.

Appare, dunque, ragionevole e logico che il legislatore intervenga al fine di introdurre una tutela specifica e particolarmente adeguata rispetto alle attuali condizioni socio-economiche dei piccoli risparmiatori nell'ambito delle procedure concorsuali delle grandi imprese in crisi.

Inoltre, la presente innovazione legislativa, se approvata, oltre ad attuare il principio costituzionale della tutela del risparmio ai sensi dell'articolo 47 ed oltre a non contrastare con quello di uguaglianza sancito dall'articolo 3, rispecchierebbe la logica solidaristica cui sono inspirati l'articolo 2 ed il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

In particolar modo detto secondo comma dell'articolo 3 è finalizzato al raggiungimento della cosiddetta uguaglianza sostanziale ed a tal fine sancisce l'impegno dello Stato non soltanto ad eliminare ogni condizione di privilegio che limiti la pari dignità, ma anche a promuovere una politica di sostegno che realizzi la libera affermazione della persona.

Letto anche in questa ulteriore ottica il disegno di legge risulta essere, oltre che del tutto conforme al dettato costituzionale, ancor più necessario ed adeguato a risolvere, sia pur parzialmente, gli attuali problemi che investono il mondo del risparmio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2717) ***Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione,*** approvato dalla Camera dei deputati

(1840) ***SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicita'ingannevole***

– e petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1.

Il senatore TRAVAGLIA *(FI)* illustra tale proposta di modifica del testo pervenuto dalla Camera, precisando che essa mira ad evitare ogni automatismo nell'erogazione della sanzione. Ciò al fine di non inasprire il sistema penalizzando così le imprese. Sottolinea, peraltro, come la norma del disegno di legge appare più severa rispetto alle disposizioni europee, che non prevedono sanzioni pecuniarie ed inoltre prescinde dal dolo. Ciò potrebbe dar luogo ad uno svantaggio eccessivo soprattutto per le piccole imprese che si affacciano sul mercato e possono non essere esperte dei meccanismi della pubblicità. A suo avviso, sarebbe quindi pre-

feribile attribuire una discrezionalità all'Autorità competente che potrebbe quindi ad una ragionevole istruttoria prima di irrogare eventuale sanzione.

Il sottosegretario DELL'ELCE esprime avviso contrario sull'emendamento 1.1, in quanto la sua approvazione determinerebbe un sostanziale stravolgimento del testo già approvato dalla Camera.

Il relatore SEMERARO *(AN)* ritiene invece che l'emendamento possa essere valutato con favore, soprattutto perché elimina ogni forma di automatismo e consente di valutare le circostanze anche in considerazione delle diverse tipologie esistenti della pubblicità ingannevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Il relatore SEMERARO *(AN)* illustra il disegno di legge comunitaria che torna all'esame del Senato dopo un ampio ed approfondito dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono state introdotte numerose modifiche ed innovazioni al testo originario. Ciò ha consentito di giungere ad un testo estremamente accurato ed approfondito, che contiene alcune riforme di importanza primaria, da lungo tempo attese.

Assai numerose sono le modifiche rientranti nella competenza della Commissione: in primo luogo appare rilevante l'inserimento della lettera *h)* di cui al comma 1 dell'articolo 2, nella quale viene espressamente indicato il principio della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali.

In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, l'articolo 6 prevede l'abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, ritenuta a vario titolo contrastante con il Trattato di Roma.

Anche il nuovo articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati modifica l'articolo 2 del Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in materia di proprietà industriale, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, adeguando pertanto la disciplina ai principi del diritto comunitario. Tale articolo, in particolare, disciplina i requisiti e le procedure per ottenere l'iscrizione all'albo e, in ogni caso, l'ammissione all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'ufficio italiano brevetti e marchi.

Particolare rilevanza riveste l'articolo 9 recante il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa al cosiddetto *market abuse*. Segnatamente, i punti essenziali che caratterizzano tale riforma possono essere individuati in alcune modifiche e integrazioni al testo unico dei mercati finanziari su comunicazioni al pubblico, segreto d'ufficio organizzazione dei mercati, cooperazione transfrontaliera ed organi di vigilanza, oltre che nella stretta operata su analisti finanziari, giornalisti e società di *rating* e nel rafforzamento dell'organico e dei poteri investigativi e sanzionatori della Consob. Viene altresì previsto un inasprimento delle sanzioni per abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, oltre ad un comitato rappresentativo dei consumatori costituito dalla Consob, con rilevanti funzioni consultive. In tal modo il Governo offre una prima serie di risposte certe e definite sul versante della tutela del risparmio.

L'articolo 10, anch'esso introdotto dalla Camera, contiene invece una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, ed in particolar modo con riferimento all'indicazione di ingredienti che possano provocare allergie o intolleranze, adeguando in tal modo l'ordinamento nazionale alle fonti comunitarie.

L'articolo 15, di nuova introduzione, reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a realizzare l'apertura del mercato anche ai clienti civili ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia. Tra i principi e criteri direttivi sono inoltre previsti un'informazione chiara ai clienti e l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione ed al servizio di misura, prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica. La direttiva si fonda infatti sulla necessità di promuovere un mercato concorrenziale, diversificato efficiente ed ecocompatibile. È inoltre previsto lo sviluppo dell'impiego delle fonti rinnovabili e della cogenerazione attraverso il riordino degli interventi esistenti e la definizione della durata delle concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni. Un ruolo di rilievo verrà poi attribuito al Ministero delle attività produttive in materia di sicurezza negli approvvigionamenti. Conformemente, l'introduzione dell'articolo 16 ha permesso di inserire disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con la quale si persegue il fine di completare il processo di liberalizzazione, di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e di realizzare una maggiore integrazione tra mercato nazionale e mercato interno europeo. I decreti legislativi che il Governo dovrà emanare dovranno quindi realizzare una maggiore integrazione tra le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema del gas naturale, promuovere una maggiore concorrenza incentivare le operazioni di aggregazione territoriale, nonché rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo

e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture e di approvvigionamento. A tal proposito, il naturale *pendant* riconducibile a tali aspetti è costituito dall'articolo 17, anch'esso introdotto dalla Camera che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento del gas naturale. Segnatamente, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che stabiliscano norme trasparenti e non discriminatorie ed un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nell'eventualità di una eventuale interruzione degli approvvigionamenti o di complicazioni tecniche in generale. Tra l'altro, viene previsto che il MAP predisponga un programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, da presentare al Parlamento.

L'articolo 21, di nuova introduzione, prevede il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, prevedendo l'individuazione di misure di proporzione e di sviluppo e l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento, oltre all'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità di tale sistema di produzione.

Non meno rilevante appare l'articolo 22 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. I principi e criteri direttivi contengono indicazioni di carattere strettamente tecnico. Si segnala peraltro la previsione di sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della citata direttiva.

L'introduzione delle disposizioni citate appare quanto mai opportuna, in quanto consente di adeguare rapidamente l'ordinamento nazionale alle numerose e rilevanti modifiche intervenute di recente nel diritto comunitario; diversamente, si sarebbe potuti incorrere nelle sanzioni previste per il caso di mancato o ritardato adeguamento. Per tali considerazioni, è auspicabile la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Il presidente PONTONE, non essendovi richieste di intervento e in considerazione dell'esigenza di giungere rapidamente all'approvazione della relazione, chiede al relatore di illustrare una proposta di relazione da trasmettere alla 14ª Commissione.

Il relatore SEMERARO *(AN)* illustra quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni.

Il senatore GARRAFFA *(DS-U)* annuncia il proprio voto di astensione. Sottolinea, in particolare, il ritardo con cui si perviene all'approvazione della legge comunitaria per il 2004 e osserva come il provvedimento sia divenuto, per effetto degli emendamenti proposti dal Governo nelle diverse fasi dell'esame, una vera e propria legge *omnibus*. Considera, in ogni caso, indispensabile adempiere agli obblighi assunti in sede comunitaria.

Il senatore BASTIANONI *(Mar-DL-U)* dichiara il proprio voto di astensione, mettendo in rilievo l'importanza di numerose delle disposizioni contenute nel provvedimento. Esprime riserve, peraltro, sul ritardo con cui si giunge alla sua approvazione e sulla stratificazione legislativa che si è determinata a seguito delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame alla Camera.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale, accoglie la relazione favorevole proposta dal relatore.

(3186) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice D'IPPOLITO *(FI)* propone di esprimere parere favorevole osservando che l'introduzione del principio della liberalizzazione dell'attività di impresa costituiscono fattori decisivi per sostenere il recupero di competitività del sistema produttivo italiano. Conseguentemente, sarebbe opportuno valutare la possibilità di trasformare la delega contenuta all'articolo 4 in una norma che sancisca la immediata operatività della soppressione degli atti di autorizzazione relativi all'attività di impresa.

Il senatore GARRAFFA *(DS-U)* ritiene che la proposta di parere testè illustrata sia condivisibile a condizione che in essa sia inserita una precisazione relativamente alla competenza delle regioni in materia di commercio, turismo e servizi e al ruolo degli sportelli unici. Preannuncia il proprio voto favorevole.

Si astiene il senatore BASTIANONI *(Mar-DL-U).*

La Commissione previa verifica del prescritto numero legale, dà mandato alla relatrice di formulare un parere favorevole con le osservazioni proposte, come integrate dal senatore Garraffa.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3264.

La seduta termina alle ore 16,35.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

considerato preliminarmente che l'esame svolto dalla Camera dei deputati ha introdotto numerose disposizioni di diretta competenza della Commissione;

evidenziata l'importanza dell'adeguamento della normativa interna alla giurisprudenza comunitaria in ordine al settore fieristico ed alla professione di consulente in materia di proprietà industriale;

rilevato che l'articolo 9 reca il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, dettando regole certe in materia di comunicazioni al pubblico, segreto d'ufficio, organizzazione dei mercati, cooperazione transfrontaliera ed organi di vigilanza, contribuendo in tal modo a completare ed aggiornare la disciplina vigente in materia;

valutato favorevolmente il recepimento delle fonti comunitarie in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

considerato il rilievo delle disposizioni introdotte relative al settore energetico, ed in particolar modo all'attuazione delle direttive relative alle norme comuni per il mercato interno dell'energia ed alla promozione di misure per la riduzione dei costi, e valutando inoltre positivamente i principi introdotti volti a promuovere un mercato concorrenziale, diversificato, efficiente ed ecocompatibile;

posto che una rinnovata centralità viene attribuita all'impiego di fonti di energia rinnovabili e che al Ministero delle attività produttive vengono attribuite importanti competenze in materia di sicurezza negli approvvigionamenti;

atteso che, corrispondentemente, appare positiva l'attuazione delle norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al fine di completare il processo di liberalizzazione e di integrazione tra mercato interno e mercato comune;

valutato favorevolmente il recepimento della direttiva 2004/8/CE, volta a promuovere la cogenerazione in funzione della domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

ritenuto, conclusivamente, che l'introduzione di tali nuove disposizioni consente di accelerare in modo apprezzabile il processo di adeguamento al diritto dell'Unione europea;

formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2717

Art. 1.

1.1
TRAVAGLIA

*Sostituire il comma 6-*bis *con il seguente:*

«6-*bis*. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità può disporre inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione, ove irrogata, non può essere inferiore a 10.000 euro».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

291ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori (CIA), il dottor Mario Pretolani, presidente associazione nazionale pensionati CIA, il dottor Piero Petrelli, responsabile ufficio welfare e diritti; in rappresentanza della Lega Cooperative, il dottor Flavio Casetti, responsabile fondi pensione; in rappresentanza della Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), il dottor Alessandro Tatafiore, responsabile ufficio sindacale, il dottor Vittorio Piscopo, funzionario ufficio sindacale; in rappresentanza della Confcooperative, la dottoressa Sabina Valentini, capo servizio sindacale, il dottor Fabrizio Conti, funzionario servizio sindacale; in rappresentanza della Associazione generale cooperative italiane (AGCI), il dottor Filippo Turi, responsabile relazioni sindacali e in rappresentanza della Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi (CIDEC), il dottor Agostino Goldin, presidente, il dottor Mario Arciuolo, segretario generale, il dottor Norberto Panetti, responsabile Lazio e il dottor Nicola Primicerio, direttore Salerno.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione della Confederazione italiana agricolturi (CIA), della Lega Cooperative, della Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), della Confcooperative, della Associazione generale cooperative italiana (AGCI) e della Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi (CIDEC)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di giovedì 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni intervenuti per aver accolto sollecitamente l'invito della Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo il dottor TURI per l'AGCI, la dottoressa VALENTINI per la Confcooperative, nonché a nome della Lega Cooperative, il dottor PRETOLANI per la CIA, il dottor TATAFIORE per l'UNCI e il dottor GOLDIN per la CIDEC.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

388ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, delegati dal Presidente del CNR, il dottor Ivo Allegrini, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR ed il dottor Fabrizio Bianchi, ricercatore presso l'Istituto di fisiologia clinica del CNR.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione di rappresentanti del CNR

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 2 novembre scorso.

Il presidente NOVI ringrazia il dottor Allegroni ed il dottor Bianchi per aver prontamente accolto l'invito della Commissione, e ricorda come l'indagine conoscitiva tragga, tra l'altro, origine dalla considerazione che

in Italia soltanto il 7,2 per cento dei rifiuti viene termovalorizzato, a fronte del 75 per cento del Giappone e del 40 per cento di Francia e Germania.

Il dottor ALLEGRINI, dopo aver rappresentato alla Commissione i saluti del dottor Pistella, il quale non ha potuto intervenire alla seduta odierna per impegni istituzionali precedentemente assunti, sottolinea innanzitutto come la termovalorizzazione dei rifiuti sia oggi largamente adottata da una gran parte dei paesi sviluppati, mentre in Italia ha un impiego più limitato. In Italia, infatti, l'approccio basato sulla termovalorizzazione incontra non poche resistenze, per ragioni legate ai timori di un elevato impatto ambientale e di alti rischi per la salute umana. I termovalorizzatori, inoltre, ed in particolare i vecchi inceneritori, evocano incidenti gravissimi e problemi assai rilevanti registrati in passato, che rimangono vivi nella memoria dell'opinione pubblica.

Certo è che, in questo campo specifico, la tecnologia ha compiuto passi da gigante, tant'è che nei paesi più industrializzati sono oggi in funzione impianti assai rispettosi dell'ambiente e con livelli di emissioni inquinanti ridotti al minimo. Anche in Italia, del resto, sono state adottate tecnologie assai efficienti e rispettose dell'ambiente, come quelle basate sulla gassificazione e sul ciclo combinato.

Va poi ricordato che il processo di incenerimento dei rifiuti forma oggetto di apposite direttive comunitarie che fissano gli *standards* di emissione ed i limiti relativi ad alcune specifiche sostanze per quanto riguarda la loro ricaduta al suolo, tenendo conto delle conoscenze epidemiologiche, anche sulla base dei parametri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rispetto di tali limiti fa sì che l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli impianti più moderni sia ridotto al minimo, anche per quanto riguarda sostanze inquinanti specifiche come i metalli pesanti e le diossine.

Quanto poi alle metodiche di compimento delle analisi, occorre perfezionare ulteriormente le tipologie di campionamento degli impianti, così da rafforzare i progressi compiuti in direzione di una maggiore efficienza energetica coniugata ad un più elevato rispetto dell'ambiente.

Il dottor BIANCHI ricorda innanzitutto come una delle sfide principali della valutazione delle moderne tecnologie come quella degli inceneritori sia rappresentata dall'integrazione tra le competenze e le conoscenze ambientali e quelle sanitarie. Sotto tale profilo, è importante sottolineare come con la Valutazione ambientale strategica (VAS) si compia un significativo passo avanti rispetto alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), per quanto riguarda l'importanza delle componenti sanitarie.

Gli studi effettuati sugli effetti sulla salute dei termovalorizzatori riguardano essenzialmente gli impianti di prima e di seconda generazione, mentre mancano ancora risultati certi sul piano epidemiologico per quanto attiene agli effetti provocati dagli impianti di ultima generazione. Ciò è dovuto sicuramente al fatto che le tecnologie relative ai termovalorizzatori hanno fatto registrare negli ultimi due decenni significativi progressi. Va peraltro aggiunto che i risultati delle indagini effettuate finora non sono

sempre concordanti fra loro e variano altresì anche in rapporto alle diverse sostanze inquinanti prese in considerazione. In tale attività, una particolare attenzione viene posta per quanto concerne i cosiddetti micro-inquinanti, fra cui rientrano quelle che probabilmente sono le sostanze più pericolose per la salute umana: si pensi ai metalli pesanti, alcuni dei quali sono sicuramente cancerogeni, o anche a quelli come il piombo ed il mercurio per i quali non sussistono ancora prove certe circa la loro pericolosità nel provocare l'insorgenza di neoplasie; si pensi altresì alle diossine, che evocano nella memoria dell'opinione pubblica la triste vicenda di Seveso.

Nell'effettuare gli studi epidemiologici, si tiene ovviamente conto della distanza che intercorre tra gli impianti esistenti e presi in considerazione e le popolazioni residenti, tenendo sempre conto dell'esigenza di assicurare i più ampi margini di sicurezza; inoltre, si ritiene che ulteriori progressi debbano essere ancora compiuti onde esser certi che i livelli di emissione di sostanze inquinanti non aumentino eccessivamente in caso di non perfetto funzionamento degli impianti.

In ultima analisi, di tutte le ricadute sulla salute umana occorrerebbe sempre tener conto in modo puntuale prima di procedere alla realizzazione di un impianto, considerando sempre le caratteristiche del territorio e del regime dei venti prevalenti delle zone ove devono essere ubicati i termovalorizzatori. Nel valutare i dati disponibili occorre altresì ricordare che i cittadini chiedono sempre più che venga loro assicurato non solo il diritto alla salute, ma anche quello ad un più elevato livello di benessere. Anche per tali ragioni, tenendo conto dell'insufficienza delle conoscenze in merito alla correlazione tra impianti, sostanze emesse e patologie, occorre, sia pur con grande buonsenso, applicare il principio di precauzione, del resto ormai codificato in sede europea.

Il senatore MONCADA *(UDC)*, dopo essersi complimentato con il dottor Allegrini per la sua relazione chiara e rigorosa, sottolinea come la termovalorizzazione sia fondamentale per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti e contribuisca anche a fronteggiare il *gap* energetico del Paese ed a migliorare la qualità dell'aria. Al di là di questi aspetti, le indagini epidemiologiche cui ha accennato il dottor Bianchi devono essere oggetto di seria attenzione, ma bisognerebbe evitare che il cosiddetto principio di precauzione sia male interpretato o applicato a sproposito, come ad esempio, è accaduto in merito alla fissazione delle soglie limite dell'inquinamento elettromagnetico. Sarebbe interessante ricevere una risposta dai soggetti auditi in ordine alla possibilità che i termovalorizzatori emettano meno anidride carbonica, secondo quanto risulta da recenti studi. Inoltre, occorrerebbe avere un chiarimento sulla eventualità che la ricomposizione in atmosfera di alcuni gruppi molecolari possa generare composti nocivi.

Infine, sarebbe utile conoscere le attività svolte dal CNR nel settore della comunicazione, al fine di controbilanciare le frequenti campagne allarmistiche che suscitano profonda incertezza nella popolazione.

Il senatore ROTONDO *(DS-U)*, dopo aver ribadito che il principio di precauzione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione al fine di fornire condizioni di sicurezza alla popolazione, chiede ai soggetti auditi se la qualità del rifiuto e la quantità dei combustibili influiscono sui sistemi di abbattimento delle emissioni, attualmente applicati presso gli impianti.

Il dottor ALLEGRINI in via preliminare sottolinea che l'utilizzazione a fini energetici dei rifiuti solidi urbani è senz'altro positiva per quanto attiene alle emissioni di anidride carbonica, sebbene bisogna prestare grande attenzione anche alle emissioni di metano che producono un effetto serra superiore. Inoltre, a causa della complessità del processo di combustione, è possibile la formazione e ricombinazione di gruppi molecolari nocivi, come è il caso della diossina. Tali microinquinanti e sostanze pericolose generano effetti ambientali che sono però difficili da quantificare in quanto si è in presenza di ordini di grandezza minimi.

Circa le modalità di abbattimento degli inquinanti atmosferici, i termovalorizzatori, al pari degli altri impianti industriali, si avvalgono di tecnologie avanzate e risultano realmente efficienti solo quando è garantito un controllo ottimale del materiale conferito. Infatti, il materiale in entrata è sottoposto a processi di triturazione, differenziazione e separazione in modo che sia assicurato un prodotto il più possibile omogeneo. Inoltre, presso gli impianti sono attivi dei sensori che segnalano la presenza di anomalie all'interno del medesimo materiale.

Con riferimento alle problematiche evidenziate sulla comunicazione, appare significativo che la direttiva sulla qualità dell'aria ponga in particolare risalto, oltre alla fissazione dei limiti ed all'esigenza del monitoraggio, la qualità dell'informazione che dovrebbe essere puntuale, corretta e tale da raggiungere tutti gli strati della popolazione. Il CNR si sta impegnando in attività utili a garantire un'informazione scientificamente corretta, anche se, nonostante tutti gli sforzi profusi, esiste sempre una controinformazione spesso non attendibile. In ogni caso, l'informazione resa all'opinione pubblica dovrebbe porre l'accento sugli aspetti economici, chiarendo quali sono i reali costi e benefici legati alle diverse ipotesi di smaltimento dei rifiuti.

Il dottor BIANCHI, dopo aver precisato che la maggior parte delle indagini epidemiologiche è condotta in Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti, sottolinea che è preferibile una comunicazione sul rischio piuttosto che una comunicazione del rischio in quanto, nella prima ipotesi, si impone una corretta individuazione delle situazioni di pericolo attraverso valutazioni quantitative. Infatti, soltanto attraverso valutazioni di questa natura si avranno effetti positivi tanto per le popolazioni quanto per gli enti locali nel momento in cui essi sono chiamati a decidere se collocare gli impianti in un territorio che non è compromesso da un punto di vista ambientale o, invece, in un territorio già sotto pressione.

Il senatore SCOTTI *(FI)*, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le delucidazioni fornite e nel condividere le argomentazioni del senatore Moncada in merito ad una corretta interpretazione del principio di precauzione, coglie l'occasione per richiedere alcuni chiarimenti su quanto può verificarsi in caso di rischi acuti presso gli impianti di termovalorizzazione, come esplosioni o incidenti che suscitano grande preoccupazione presso l'opinione pubblica. Inoltre, sarebbe utile comprendere se è conveniente realizzare, come sta avvenendo nella provincia di Milano, sistemi che diminuiscono ulteriormente i livelli di emissione di cloro che già sono al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il dottor BIANCHI rileva che l'abbattimento del cloro permette di contenere la diossina e consente margini di sicurezza maggiori, mentre per quanto attiene ai rischi acuti legati a possibili incendi o esplosioni presso gli impianti di termovalorizzazione occorre prestare grande attenzione. Non è un caso che in alcune parti della Campania processi di combustione incontrollata, favoriti da una cattiva gestione del territorio e da un numero eccessivo di discariche, producono contaminazioni che interferiscono anche sulla catena alimentare.

Il dottor ALLEGRINI, dopo aver fatto presente che incidenti rilevanti possono sempre accadere, ritiene che debbano essere considerati anche i cosiddetti rischi indotti. Si può addurre come esempio un particolare sistema di abbattimento degli ossidi di azoto che impiega ammoniaca il cui stoccaggio deve essere però costantemente monitorato. Infine, ritiene auspicabile l'adozione di misure per il contenimento dei livelli di cloro, sebbene tale risultato sia già possibile grazie ai dispositivi di lavaggio dei fumi.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per i chiarimenti forniti, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

81ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2742-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 19 gennaio 2005.

Il senatore BASILE *(Misto)* osserva che il disegno di legge in esame giunge all'attenzione della Commissione in un momento particolare, caratterizzato da una parte dalla recentissima approvazione della riforma alla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola), e dall'altra dalla annunciata predisposizione del disegno di legge comunitaria per il 2005. Sottolinea inoltre la novità costituita dalla riforma della legge La Pergola che consentirà all'Italia di incidere in misura rilevante sui processi decisionali dell'Unione Europea, con contestuale emersione delle istanze territoriali. L'importanza di questi processi decisionali avvalorano la proposta del presidente Greco di dedicare al disegno di legge comunitaria una specifica sessione di lavoro in analogia a quanto avviene per la sessione di bilancio ed auspica pertanto che la Commissione sostenga unanimemente questa proposta. Conviene altresì sulla ipotesi prospettata nel corso del dibattito, e valutata positivamente dal Governo, di dare attuazione alle direttive comunitarie più rilevanti con disegni di legge specifici. Preannuncia infine che presenterà degli emendamenti tendenti al miglioramento del testo in esame, nonostante sia stata prospettata l'esigenza di una rapida approva-

zione del provvedimento. Anche se non è stato modificato dalla Camera dei deputati, miglioramenti sarebbero possibili all'articolo 2; ulteriori proposte modificative riguarderanno gli articoli 10, 19 ed infine l'elenco di cui all'allegato A.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* osserva che da agile strumento per fare più Europa in Italia e più Italia in Europa, la legge comunitaria 2004 che ritorna dalla Camera dà l'immagine ed ha le dimensioni di un «treno in corsa», al quale la maggioranza ed il governo hanno agganciato i vagoni più disparati, un po' per tagliare di netto contenziosi con l'Unione Europea (ad esempio privando semplicisticamente l'Italia di una legge quadro sul sistema fieristico), molto di più per superare con la scialuppa europea le tempeste interne alla maggioranza (ad esempio in tema di tutela del risparmio).

Sul piano della forma questa legge comunitaria costituisce un ritorno al passato, quello delle leggi omnibus, che sono incomprensibili ai cittadini e determinano ritardi in Parlamento. Ed in effetti questo ritorno al passato è confermato anche dall'allungamento dei tempi di approvazione della legge Comunitaria: si è tornati a superare l'anno di riferimento, si avrà un inevitabile ritardo nella presentazione della legge comunitaria per il 2005, non si progredisce nelle procedure parlamentari in materia europea, che andrebbero affinate, sia nei tempi che nei contenuti. Ricorda che nella scorsa legislatura, Parlamento e governo, maggioranza e minoranze, avevano consensualmente eliminato questi difetti. Quindi spera che quanto è avvenuto in questi dodici mesi sia un episodio e non segnali invece l'esaurimento della spinta virtuosa impressa dall'Ulivo e il ritorno a pratiche e procedure che, pur raggiungendo l'obiettivo dell'adeguamento della normativa interna alla normativa europea, non assicurano all'Europa la necessaria trasparenza verso i cittadini e quindi allontanano opinione pubblica e parlamento dall'Europa.

La ragione della critica del proprio Gruppo alle procedure adottate dalla maggioranza e dal governo sta proprio qui. Ed è una ragione sufficiente per un giudizio negativo sul disegno di legge.

Inevitabilmente poi, contenuti così eterogenei e non puntuali ma di sistema nel disegno di legge comunitaria (ambiente, tutela del risparmio, lavori pubblici e servizi pubblici), comportano visioni e soluzioni diverse, che necessitano la presentazione di emendamenti. Anche sui contenuti quindi le distanze tra maggioranza ed opposizione si allargano e rischiano di togliere le condizioni per un voto complessivamente positivo sugli obiettivi della comunitaria, al di là di divergenze su singole questioni. Se queste infatti hanno il peso che si registra nell'attuale legge comunitaria, e se la maggioranza fa prevalere logiche interne anche alla coalizione, la convergenza europea diventa problematica. Il confronto in Senato non potrà quindi esaurirsi in una ratifica del testo che arriva dalla Camera, essendo questo ben altra cosa – ed il relatore lo ha giustamente evidenziato – rispetto al testo che il Senato aveva approvato in prima lettura.

Nel corso dell'esame qui al Senato il gruppo Margherita-DL-L'Ulivo lavorerà perché prevalga il dato politico più importante, cioè la dimensione europea dell'Italia, per la quale è particolarmente impegnato, come dimostrato la scorsa settimana, collaborando attivamente nella conclusione della revisione della legge La Pergola, e come verrà dimostrato con la futura ratifica, anche in Senato, del Trattato Costituzionale europeo.

Naturalmente l'opposizione non potrà operare da sola. Per questo, pur senza lungaggini, sarà necessario che anche nell'esame al Senato si adottino procedure che prefigurino per la legge comunitaria una sessione specifica e determinata coerentemente nei tempi, come avviene per la sessione di bilancio.

L'oratore prosegue chiedendo al Governo che durante questo esame, sia in Commissione che in Aula, ci sia un confronto non limitato ai contenuti della legge comunitaria ma esteso ad un'analisi di direttive in scadenza, infrazioni ed osservazioni, che mettano fin da ora il Senato nella condizione di sapere quale è la prossima tappa del lavoro europeo. E in particolare chiede che sia attuato fin da ora il comma 7 dell'articolo 1 della comunitaria, che impegna il ministro per le politiche comunitarie a relazionare sui motivi di eventuali ritardi nell'esercizio delle deleghe nonché, con cadenza quadrimestrale, a fornire le indicazioni sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Se il Senato e il Governo seguiranno questo percorso, ritiene che si potrà arrivare alla sintesi finale con un'armonia maggiore su quanto si voterà e con una più chiara condivisione del futuro.

Accettare da parte del Governo questo confronto sarà anche un modo per mitigare il disagio che il nuovo testo della comunitaria crea in Senato, e che nasce dalle ricordate dimensioni del nuovo testo nonché dal prendere atto che esigenze espresse dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza non erano state accettate dal Governo, che poi le ha accolte alla Camera.

Passando all'articolato, il nuovo comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive specificamente indicate sono corredati dalla relazione tecnica e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; inoltre se il Governo non intende conformarsi alle condizioni formulate al fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, deve trasmettere nuovamente alle Camere i testi corredati dagli ulteriori elementi informativi per i pareri definitivi delle Commissioni. Si tratta della procedura del parere rafforzato per gli aspetti finanziari su cui si era insistito proprio in Senato.

In merito all'articolo 2 l'oratore richiama l'attenzione sulla lettera *h)* introdotta dalla Camera. Essa aggiunge un ulteriore criterio nel recepimento delle direttive comunitarie: l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri. Ancorché possa sembrare un criterio del tutto ovvio e condivisibile, invece crea diversi problemi. Innanzitutto il governo è delegato ad «assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati

membri». È indubbio che un decreto legislativo italiano non potrà mai provvedere ad iniziative che sono di competenza indiscussa degli organi comunitari: il Consiglio, innanzi tutto, ma anche la Commissione e il Parlamento dell'Unione. In secondo luogo ci si trova di fronte ad una delega che praticamente spalanca al governo la possibilità di legiferare in maniera del tutto autonoma dal Parlamento italiano, perché i suoi riferimenti non saranno più la delega ricevuta e la legislazione nazionale vigente, ma le singole normative dei vari Stati dell'Unione alle quali autonomamente il governo potrà fare riferimento per evitare quelle che sono a suo giudizio discriminazioni a rovescio dei cittadini italiani. Questa lettera *h)* pone le basi giuridiche per modifiche sostanziali nelle discipline dei settori delle professioni o commerciali, con evidenti ripercussioni sui prodotti di qualità italiani.

Del tutto nuovo è l'articolo 9, che prevede il recepimento delle direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e che riproduce, con alcune evidenti lacune ed imprecisioni, la formulazione dell'articolo 13 del testo unico delle proposte di legge in materia di tutela del risparmio, che il Parlamento non ha approvato a causa delle divisioni presenti all'interno della maggioranza. Il Governo ha introdotto una serie di criteri meno puntuali e stringenti rispetto a quelli previsti dal testo unificato, in particolare sulle questioni della revisione del reato di falso in bilancio, della definizione dei poteri della Banca d'Italia e dell'individuazione di norme sanzionatorie più stringenti. In seguito al fallimento del tentativo di costruire in Parlamento una soluzione unitaria sui gravi temi della crisi del risparmio e della fiducia dei risparmiatori, si è arrivati all'attuazione delle direttive in materia attraverso questa legge comunitaria, nella quale è stato necessario trasferire il capitolo relativo agli abusi di mercato. Tale scelta ha avuto come conseguenza quella di ritardare l'introduzione di una disciplina di estrema importanza, in una fase così delicata per il funzionamento dei mercati finanziari. In ogni caso l'Italia non dà attuazione alla direttiva entro il termine per il recepimento, fissato al 12 ottobre 2004.

Era con l'occhio a questa data che fin dalla comunitaria del 2003 (e allora lo scandalo Parmalat ancora doveva esplodere in tutta la sua portata) e poi nella prima lettura della comunitaria al Senato nella primavera di quest'anno, l'Ulivo aveva posto il tema del recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, che è infatti rilevante ai fini della trasparenza dei mercati finanziari, che vivono un momento di grande turbolenza e difficoltà, come dimostrano le vicende della Cirio e della Parmalat. Sottolinea quindi che l'approvazione della legge comunitaria è un'occasione da non perdere sia per recepire in maniera puntuale le norme sugli abusi di mercato, allo scopo di evitare fenomeni di *insider trading* e di aggiotaggio, sia per mettere qualche altro punto fermo, soprattutto nell'epoca dei mercati globali, anche di natura finanziaria, e con riferimento alle società quotate in borsa.

L'articolo 14 relativo all'attuazione della direttiva comunitaria che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad ef-

fetto serra nella Comunità europea, è stato parzialmente modificato e migliorato dalla Camera. Resta l'assenza di qualsiasi riferimento all'obiettivo della riduzione di anidride carbonica nelle emissioni contenuto nel Protocollo di Kyoto. L'Italia, pertanto, risulta ancora in ritardo nell'applicazione di tale accordo. Questo ritardo non determina solo costi ambientali. Se, infatti, l'Italia non si impegna per una maggiore efficienza degli impianti di produzione dell'energia elettrica, per promuovere nuove tecnologie, per utilizzare materie prime rinnovabili, il Paese si troverà, per la compravendita di quote di emissione, a dover pagare cifre rilevanti: si parla di 5 miliardi di euro. Tali costi saranno scaricati sulla bolletta dei cittadini e delle imprese, monetizzando e non risolvendo il problema.

Anche in questa ottica l'articolo 14, pur nella formulazione migliorativa della Camera, non recepisce compiutamente la direttiva europea, con il rischio che l'Italia resti indietro in Europa, e perfino nei confronti della Russia. Il fatto che la Russia, paese notoriamente arretrato dal punto di vista industriale, abbia accettato questa sfida, acconsentendo a ratificare il Protocollo di Kyoto, farà del prossimo 16 febbraio 2005 una data storica, perché con la ratifica della Russia il Protocollo di Kyoto entrerà in una fase vincolante, raggiungendo le condizioni (l'adesione al Protocollo da parte del 55 per cento dei paesi responsabili del totale delle emissioni) poste nel 1997, quando si è iniziata la trattativa sulla riduzione dei gas a effetto serra.

Gli articoli 15, 16 e 17 sono negativamente esemplari della trasformazione della legge comunitaria in legge omnibus.

Il nuovo articolo 25 dà attuazione alle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE, entrambe in materia di appalti. Il comma 8 modifica l'articolo 37-*bis* della legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109). Gli organismi comunitari hanno avanzato infatti due rilievi critici sia riguardo alla parità di trattamento, nell'ambito della procedura di gara, del promotore rispetto agli altri concorrenti, sia in ordine al diritto del promotore stesso ad essere preferito ai soggetti di cui al citato articolo 37-*quater*, primo comma, lettera *b)* della menzionata legge n. 109 del 1994, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

L'oratore segnala poi che il comma 1, lettera *a)*, non comprende tutte le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, ma solo le procedure di appalto disciplinate dalle due direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.

L'articolo 28, aggiunto su iniziativa del Governo, modifica l'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, che offre alle società sportive professionistiche la facoltà di spalmare le svalutazioni dei diritti di prestazione dei calciatori in dieci anni sia sul piano fiscale sia su quello civilistico. Con la modifica questa facoltà rimane ai soli fini civilistici e non più anche a fini fiscali, per cui in tali casi la perdita non è più deducibile in dieci anni, e si applica la disciplina generale valevole in sede fiscale, che prevede la rateizzazione del costo fiscalmente riconosciuto in cinque anni. Secondo il governo, si tratta della concretizzazione normativa dell'accordo raggiunto con la Commissione europea per sterilizzare, ai fini

fiscali, il cosiddetto «provvedimento spalmadebiti» per le società sportive, in modo tale da escludere qualunque possibilità di configurare aiuti di Stato.

Il senatore Bedin sottolinea che le osservazioni della Commissione europea non riguardano solo le norme fiscali, ma anche le norme contabili, contenute in particolare nella Quarta (78/660/CEE) e nella Settima ((83/349/CEE) direttiva contabile del Consiglio. In effetti la legge italiana appare in contrasto con le norme europee, in quanto consente che i contratti con i giocatori, considerati immobilizzazioni immateriali, siano ammortizzati su un periodo più lungo della loro utilizzazione. Inoltre le società italiane possono non effettuare le rettifiche di valore relative ai loro diritti contrattuali sulle prestazioni di atleti professionisti, anche quando questi cessino di svolgere la loro attività a livello richiesto, ad esempio a causa di un infortunio. In questo modo i rendiconti non possono fornire un quadro fedele della situazione e non ottemperano al principio di prudenza promosso dalla Quarta direttiva.

Anche in riferimento all'articolo 87 del Trattato CE, relativo agli aiuti di Stato, la Commissione precisa che la norma italiana avvantaggia imprese operanti in mercati già aperti. La condizione di aiuto di Stato non è riferita solo agli aspetti fiscali, ma anche a quelli civilistici. Infatti la Commissione rileva che la norma consente alle società sportive di registrare la svalutazione dei contratti, riducendo i costi di ammortamento, senza far apparire le perdite nello stato patrimoniale e nel conto economico; si evita così la riduzione del capitale della società e il possibile obbligo di procedere all'iniezione di nuovo capitali.

La variazione introdotta con l'articolo 28 non sembra quindi adeguata come risposta al parere motivato emesso dalla Commissione.

Infine, il senatore Bedin fa presente che negli allegati A e B non compare, invece, la direttiva 2001/86 CE, che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'attività delle società per azioni europee. Il suo termine di recepimento è stato fissato per l'8 ottobre 2004 e, quindi, è scaduto senza che si sia provveduto alla sua attuazione. L'attuazione della direttiva è importante, anche perché propedeutica all'entrata in vigore del regolamento comunitario relativo allo statuto della società europea. Il regolamento è in vigore dall'8 novembre 2004, in seguito all'attuazione della citata direttiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario VENTUCCI, per suggerire, con riferimento alle proposte migliorative del testo preannunciate dal senatore Basile, che sarebbe opportuno venisse utilizzato lo strumento dell'ordine del giorno, anziché quello dell'emendamento, in considerazione del fatto che l'approvazione del provvedimento in esame non è più dilazionabile. A tale proposito rende noto che esiste presso la Presidenza del Consiglio un ufficio che si occupa esclusivamente di monitorare l'attuazione data agli ordini del giorno, che sono tenuti in grande considerazione del Governo, in quanto enunciazione della volontà politica delle commissioni parlamentari. Con riferimento poi all'osservazione critica

che il disegno di legge comunitaria è stato trasformato in un provvedimento *omnibus*, fa presente che l'inserimento di talune disposizioni è stato necessitato dall'esigenza di provvedere alle procedure di infrazione cui è sottoposta l'Italia; mentre la grossa novità costituita dall'articolo 9 sull'abuso di mercato deriva dalla contingenza del tutto particolare che ha determinato una volontà *bipartisan*. Tutto questo ha comportato lo slittamento dei tempi di approvazione del provvedimento.

Il presidente GIRFATTI *(FI)*, nel rinviare il prosieguo della discussione generale alla prossima seduta, ricorda il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, i quali, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente che – a tutt'oggi – è costituita dalla legge n. 86 del 1989 (c.d. legge La Pergola), non essendo ancora entrata in vigore la legge di riforma della citata normativa (Atto Senato n. 2386) approvata definitivamente dal Senato lo scorso 19 gennaio 2005.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene poi di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GIRFATTI avverte che la seduta antimeridiana di domani mercoledì 26 gennaio, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'efficienza dei sistemi di prevenzione e di controllo a tutela dell'infanzia
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, evidenziando preliminarmente che sulla stessa l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi nella giornata di martedì 18 gennaio, si è espresso in senso favorevole.

La procedura informativa dovrebbe comportare audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria a tutela dei minori, di esperti, nonché due sopralluoghi a Bari – dove recentemente si è verificato un grave episodio di abbandono e di denutrizione di un minore – e a Palermo – dove si sono verificati numerosi casi di pedofilia, soprattutto nel rione di Albergheria –.

Ove la Commissione consenta, il predetto programma verrà comunicato al Presidente del Senato, insieme alla richiesta di autorizzare lo svolgimento dell'indagine, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* prospetta l'opportunità di effettuare sopralluoghi anche nelle aree territoriali settentrionali del paese.

Il PRESIDENTE fa presente che qualora vengano segnalati da parte dei commissari casi di disfunzioni e di gravi lacune dei sistemi di preven-

zione e di controllo a tutela dei minori, la proposta precedentemente illustrata potrà essere integrata con appositi sopralluoghi in altri territori, nei quali si siano verificate situazioni di criticità.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* ribadisce l'opportunità di programmare sopralluoghi in diverse aree del territorio nazionale a prescindere dalla segnalazione di specifici episodi problematici, al fine di consentire l'acquisizione di un quadro cognitivo completo in ordine alla materia in questione.

La senatrice STANISCI *(DS-U)* rileva che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva dovrebbe essere incentrato sulla verifica dell'adeguatezza o meno dei sistemi di prevenzione e controllo a tutela del minore, evidenziando altresì che per conseguire tale risultato sarebbe opportuno elaborare una proposta di indagine più articolata, che consenta al legislatore di acquisire elementi cognitivi il più possibile completi ed esaustivi in ordine ai profili in esame.

Il senatore SEMERARO *(AN)* rileva che un'indagine complessiva, articolata in sopralluoghi su tutto il territorio nazionale, sarebbe dispersiva e di difficile attuazione sul piano concreto. Sarebbe invece preferibile svolgere una procedura informativa mirata e incentrata su aree territoriali in cui si siano verificate gravi disfunzioni, in modo tale da acquisire elementi cognitivi necessari per un approfondimento della materia in questione, che consenta di individuare eventuali carenze nella vigente disciplina legislativa inerente ai minori.

La senatrice STANISCI *(DS-U)* prende di nuovo la parola, ribadendo che per acquisire un quadro cognitivo complessivo e completo in ordine ai profili in questione, occorre l'elaborazione di un «progetto» organico e articolato di indagine conoscitiva, che prefiguri sopralluoghi non solo a Bari e a Palermo, ma anche in altre realtà territoriali. Diversamente si correrebbe il rischio di acquisire conoscenze limitate, relative a determinati e specifici casi di responsabilità, senza tuttavia individuare le carenze normative inerenti al sistema complessivo di prevenzione e di controllo a tutela dei minori.

Il PRESIDENTE precisa, in relazione alle osservazioni testè formulate dalla senatrice Stanisci, che ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di notizie, informazioni e documentazione, essendo espressamente preclusa dalla disposizione regolamentare in questione la facoltà di esercitare attraverso tale modulo informativo un sindacato politico o di procedere ad imputazioni di responsabilità – occorrendo a tal fine l'istituzione di un' apposita Commissione d'inchiesta –.

Il senatore MUGNAI *(AN)* prospetta l'opportunità di iniziare l'indagine acquisendo notizie in ordine ai gravi episodi verificatisi a Bari e a Palermo, al fine di comprendere se tali situazioni siano dovute a lacune e a carenze del sistema complessivo di prevenzione e di controllo a tutela dei minori – e in questo caso potrà essere prefigurato un apposito intervento legislativo – o viceversa siano imputabili esclusivamente a disfunzioni locali – e in tal caso sarà la magistratura a individuare le specifiche responsabilità –.

Il PRESIDENTE chiede alla senatrice Stanisci di chiarire in quali aree territoriali propone di effettuare i sopralluoghi inerenti alla procedura informativa in questione.

La senatrice STANISCI *(DS-U)* prospetta l'opportunità di dare apposito mandato a un commissario per l'elaborazione di un «progetto» articolato, che attraverso una metodologia obiettiva individui le aree territoriali in cui effettuare i sopralluoghi.

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)*, dopo aver evidenziato che l'episodio accaduto a Bari riveste sicuramente una particolare drammaticità, rileva tuttavia che si sono verificati recentemente altri casi di gravi violazioni dei diritti dei minori, ricordando a tal proposito un episodio di cronaca riguardante il decesso di una bambina a seguito delle percosse, subite dalla stessa ad opera di un adulto, amico di famiglia, a cui era stata temporaneamente affidata dalla madre. Va a tal proposito evidenziato che le violenze sui minori costituiscono una realtà diffusa, che merita un approfondimento da parte del Parlamento.

Peraltro la necessità di articolare ulteriormente l'oggetto della proposta di indagine conoscitiva in esame deriva anche dalla circostanza che i servizi a tutela dell'infanzia rientrano soprattutto nelle competenze delle regioni e dei comuni.

In definitiva sarebbe necessario individuare in modo chiaro e preciso gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in questione, conferendo alla stessa una connotazione più complessiva e più articolata, in modo tale da prefigurare una vera e propria indagine «di sistema».

Il senatore SEMERARO *(AN)* precisa che l'episodio accaduto a Bari è assolutamente diverso da quello testè richiamato dalla senatrice Franco, in quanto nel primo caso si è verificata una lenta agonia di una bambina per denutrizione, che non può essere posta sullo stesso piano di un caso – anch'esso grave ma completamente diverso – dell'uccisione di un minore per un *raptus* di follia omicida. In particolare, tale seconda situazione, immediata e imprevedibile, non potrà mai essere emblematica di un cattivo funzionamento del sistema complessivo di tutela del minore, mentre l'episodio di abbandono verificatosi a Bari potrebbe evidenziare carenze e criticità generali, in relazione alle quali potrebbe emergere l'opportunità di un intervento legislativo.

Riguardo alle competenze regionali citate dalla senatrice Franco, va precisato che le regioni conferiscono solo le risorse finanziarie ai comuni, ai quali spetta invece il compito di provvedere in ordine ai profili in questione.

I rilievi e le osservazioni finora formulati da alcuni commissari dell'opposizione potrebbero essere stati influenzati dalla circostanza che la giunta comunale di Bari è attualmente affidata alle forze politiche di centro-sinistra.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* precisa, in relazione alle ultime affermazioni del senatore Semeraro, che i rilievi formulati dai commissari dell'opposizione fin qui intervenuti prescindono da qualsivoglia strumentalizzazione politica, evidenziando che la finalità dell'indagine conoscitiva in questione deve essere quella di verificare se i gravi episodi recentemente accaduti siano sintomatici di carenze normative o viceversa siano imputabili a singole responsabilità.

Occorre ampliare l'oggetto dell'indagine, in quanto le criticità in ordine al sistema di tutela dei minori non investono solo le aree meridionali del Paese, essendo riscontrabili anche in altre regioni.

Il senatore ROLLANDIN *(Aut)*, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di attivare un'indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dell'efficienza del sistema di prevenzione e di controllo a tutela dei minori, propone di articolare le attività di sopralluogo in due fasi, una prima incentrata sul riscontro delle situazioni di criticità verificatesi a Bari e a Palermo e una seconda, eventuale, da programmare alla luce delle risultanze emerse durante la prima serie di sopralluoghi.

La senatrice STANISCI *(DS-U)* precisa, a seguito di un'apposita richiesta di chiarimenti del senatore DETTORI *(Mar-DL-U)*, che l'attivazione dell'indagine conoscitiva in questione costituisce un tentativo di dare una risposta immediata ai gravi episodi verificatisi, che toccano la coscienza e la sensibilità di ognuno; tuttavia affinché l'attività informativa in questione sia proficua per il legislatore, occorre ampliare l'ambito dell'indagine stessa. In particolare, è condivisibile l'esigenza di iniziare l'indagine con sopralluoghi a Bari e a Palermo, in cui si sono verificati gravi episodi riguardanti minori, ma è parimenti opportuno estendere l'oggetto dell'indagine anche ad altre realtà territoriali, da individuare attraverso un organico ed oggettivo «progetto», preliminarmente elaborato.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla senatrice Stanisci, evidenziando che l'ampliamento dell'indagine conoscitiva in questione può consentire l'acquisizione di un quadro cognitivo sistematico e completo. Ribadisce l'opportunità di predisporre un «progetto» che individui preliminarmente per ciascuna area del territorio nazionale le carenze e i nodi problematici.

Il senatore SEMERARO *(AN)* rileva che il fatto verificatosi a Bari è di una gravità estrema e che negli ultimi decenni non sono mai accaduti in Italia episodi di morte di minori per denutrizione, evidenziando altresì che solo partendo da casi concreti, in cui si siano manifestati gravi nodi problematici, è possibile comprendere se sussistano carenze normative in ordine alla materia in questione, che rendano necessario un intervento del legislatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della proposta dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono il dottor Gianluca Vignola e il dottor Paolo Tartaglia, rispettivamente direttore ad interim e administration and finance assistant dell'Ufficio UNDP di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Gianluca Vignola, direttore *ad interim* dell'Ufficio UNDP di Roma, sui problemi attinenti lo sviluppo nel mondo e il ruolo dell'UNDP *(United Nation Development Programme)*

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Vignola e il dottor Tartaglia per essere intervenuti alla seduta odierna centrata su un argomento di estrema importanza ed attualità come la crescita e lo sviluppo nelle diverse aree del pianeta, che si inserisce coerentemente con il programma di approfondimento tematico seguito dalla Commissione. È inoltre di grande interesse ascoltare rappresentanti dell'Undp, alla luce del difficile processo di rivisitazione dell'impianto generale delle Nazioni Unite.

Il dottor Gianluca VIGNOLA, direttore *ad interim* dell'Ufficio di Roma dell'Undp, nel ringraziare i senatori per l'opportunità fornita, ricorda come nel mondo *United Nations Development Programme* conta circa 5000 dipendenti nel mondo ed ha un portafoglio annuo di 3 miliardi di dollari. L'Undp svolge essenzialmente un ruolo di coordinamento del lavoro delle agenzie delle Nazioni Unite. Nel tempo questa funzione è stata svolta in modo decentrato facendo riferimento a specifiche aree tematiche di impegno, prime fra tutte la *governance* e la lotta alla povertà,

ma anche la ricostruzione dopo situazioni di emergenza, la lotta all'Aids, gli sforzi per le fonti di energia rinnovabili e per il risparmio energetico, l'*information technology*. In base all'ultimo rapporto, relativo al 2004, il lavoro sulla *governance* democratica ha richiesto quasi il 65 per cento delle risorse dell'Agenzia. Le modalità operative si sono fortemente sviluppate negli ultimi tempi e l'Undp si sta evolvendo in una organizzazione di rete di conoscenze, che consente a tutti i paesi, quando ricevono aiuti sotto qualsiasi forma, di mettere a disposizione di altri paesi le conoscenze e le competenze acquisite. Di particolare importanza è il rapporto sullo sviluppo umano dell'Undp che dal 1990 ha acquistato crescente importanza soprattutto in virtù di un nuovo metodo di valutazione imperniato su un «indice di sviluppo umano» che tiene conto non solo del reddito *pro-capite*, ma anche di altri indicatori, come la partecipazione delle donne alla vita collettiva, l'effettività della libertà di informazione, le libertà ambientali e così via. L'Undp svolge un ruolo di primo piano ovunque si siano verificate situazioni di crisi, a prescindere dalla loro origine: l'Agenzia è coinvolta in primo piano nel Sud Est asiatico, così come in Iraq e in Afghanistan. Il lavoro svolto ha lo scopo di collegare quanto più possibile lo sviluppo economico alla stabilità sociale e politica. Questo avviene da ultimo nei paesi che hanno fatto parte della Jugoslavia o nelle Repubbliche ex sovietiche. In Africa l'Undp lavora in primo luogo nella lotta all'Aids – inquietanti le ultime previsioni presentate in proposito – e per l'ambiente. In America Latina è la situazione di povertà latente a preoccupare, mentre nei Paesi Arabi sono la libertà d'informazione e il ruolo delle donne a destare maggiore allarme. I progetti nei singoli paesi sono di estremo rilievo ed hanno ricevuto un'accoglienza apprezzabile se si pensa, tanto per fare un esempio, che in Guatemala il rapporto Unpd sullo sviluppo umano è stato adottato dalla maggior parte della forze politiche come piattaforma di partenza dei rispettivi programmi. L'Undp raccoglie risorse sia in forma generica, per il mantenimento delle proprie strutture e attività di base, sia per l'attuazione di programmi specifici, questi ultimi in parte cofinanziati dai paesi riceventi. L'Italia è un paese dal quale molto ci si è aspettato in passato, tanto da destinare a questo paese uno dei pochi uffici regionali – gli altri si trovano a Tokio, Washington e Copenaghen – perché si è affermato un metodo nuovo, «italiano» di gestione dei programmi, che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti, come gli enti territoriali, le università, i centri di ricerca e così via. In questo senso, ad esempio, si è operato in Albania, a Durazzo e a Skutari.

Il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Vignola chiedendogli di voler ulteriormente descrivere questo metodo «italiano» di lavoro.

Il senatore IOVENE *(DS-U)* chiede se vi siano, e in che misura, programmi gestiti direttamente dall'Undp e se con riferimento agli «Obiettivi del millennio» sia in atto un ripensamento.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* chiede se l'approccio multilaterale alla cooperazione non rischi di affievolire l'interesse, la sensibilità delle persone comuni dalle situazioni di emergenza, e delucidazioni sulla «condizionabilità».

Il dottor VIGNOLA spiega che il metodo che per comodità è stato definito «italiano» nasce in realtà in America Latina ed è stato successivamente adoperato in Africa, in particolare Mozambico, Angola e Sudafrica. Si intende comunque valorizzare queste esperienze, tanto che a maggio è prevista a Ginevra la creazione di una apposita Unità che dovrebbe assorbire le energie dell'Ufficio di Roma dell'Undp. L'Undp, peraltro, è un'Agenzia donante e non esecutrice: l'esecuzione avviene per il tramite di altre agenzie, in particolare l'Unops. Quanto agli obiettivi del millennio, è noto che quest'anno l'Assemblea del millennio farà il punto della situazione e che quegli obiettivi sono piuttosto a rischio. Sull'approccio multilaterale alla cooperazione, va sottolineato come essa offra notevoli garanzie internazionali mentre l'interesse in un progetto dei paesi donatori non necessariamente va valutato solo negativamente in quanto questo stesso interesse è garanzia di continuità e spesso assicura il successo dell'iniziativa.

Il presidente PIANETTA, ringrazia i rappresentanti dell'Unpd per l'ampia ed esaustiva relazione svolta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di RAITRE
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il PRESIDENTE, senatore PETRUCCIOLI, fa presente che – ferma la possibilità del direttore Ruffini di illustrare altre questioni inerenti l'attività e la linea editoriale di RAITRE e quella dei commissari di porre domande su tutte le problematiche della rete – la seduta odierna è stata convocata in relazione a talune polemiche sollevate in ordine alla trasmissione «Report»di sabato 15 gennaio, concernente la mafia in Sicilia.

Il dottor Paolo RUFFINI, direttore di RAITRE, fa presente che la realizzazione della puntata speciale di «Report» del 15 gennaio ha rappresentato un progetto da lui voluto e condiviso nell'ambito di una linea editoriale della rete diretta al rilancio del formato giornalistico del *reportage*.

Laddove si rifletta sulla funzione di tale forma di comunicazione non si può che ammettere come essa sia specificamente funzionale a trattare materie come la criminalità mafiosa; in proposito egli ricorda come prima

di essere assassinato il giudice Paolo Borsellino ebbe occasione di richiamare in maniera pressante ed insistita il mondo dei media alla necessità di parlare della mafia, di non consentire alla mafia di mantenere quel basso profilo che è parte insidiosa del suo potere e di favorire la mobilitazione ed il consenso della società civile che egli considerava come la premessa indispensabile per combattere efficacemente il fenomeno mafioso.

La realizzazione dell'inchiesta trasmessa il 15 gennaio, affidata ad una valente giornalista siciliana come Maria Grazia Mazzola, lungi dal rappresentare – come pure è stato affermato – un'offesa alla Sicilia o al Mezzogiorno, ha invece voluto offrire un contributo approfondito e spregiudicato alla conoscenza dell'attuale realtà della mafia in Sicilia, come sembra aver ben compreso il pubblico se si considera che la trasmissione è stata seguita da oltre 2 milioni 200 mila spettatori, raggiungendo un indice di qualità e soddisfazione, su una scala da uno a dieci, pari a 9,1.

Il dottor Ruffini osserva quindi come la trasmissione in oggetto sia pienamente coerente con la linea editoriale di RAITRE – ispirata a quei principi di libertà intellettuale e di indipendenza dal potere politico ed economico cui gli operatori dell'informazione sono stati recentemente più volte richiamati dal Presidente della Repubblica e dallo stesso Pontefice – che si traduce in un evidente riconoscimento del pubblico, che ha attribuito alla rete il giudizio di gran lunga migliore per quanto riguarda l'indice di qualità e soddisfazione che la RAI è tenuta per contratto ad elaborare attraverso ricerche presso gli utenti.

Il dottor Ruffini conclude ricordando che, a dimostrazione di come iniziative quali la puntata di «Report» del 15 gennaio vengano incontro ad un bisogno fortemente sentito, gli fu chiesto – in una conferenza stampa all'inizio dello scorso anno, proprio da un giornalista siciliano – perché la RAI non realizzasse più grandi inchieste giornalistiche come nel passato, quali ad esempio quelle del compianto Giuseppe Marrazzo proprio in materia di criminalità organizzata. A quel giornalista egli aveva replicato che non era così, e che era anzi sua intenzione rispondere con i fatti, come è avvenuto proprio con la trasmissione del 15 gennaio.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI osserva in primo luogo come la numerosa presenza dei Commissari di minoranza sta a testimoniare l'interesse dell'opposizione per le questioni concernente la tutela della libertà dell'informazione del servizio pubblico, così come la decisione di abbandonare i lavori lo scorso mercoledì intendeva testimoniare il rifiuto di accettare l'aperta rivendicazione di una operazione di pulizia verbale e delle idee con cui il direttore di RAIDUE aveva inteso giustificare la vergognosa censura a Molière.

Si tratta della stessa ipocrisia che ha indotto taluni esponenti dei partiti di maggioranza a protestare contro un presunto insulto alla Sicilia nei confronti di una meritoria trasmissione – così come altrettanto apprezzabile è stata l'inchiesta sulla camorra, certamente non tenera nei confronti

delle amministrazioni di sinistra, realizzata da Sandro Ruotolo per il TG3 – una ipocrisia da cui hanno giustamente preso le distanze gli esponenti dell'UDC e di Alleanza Nazionale, oltrechè dell'organizzazione giovanile di questo partito.

A tale ipocrisia ha dato poi voce il direttore generale Cattaneo quando ha ventilato la possibilità di una trasmissione «riparatrice» su RAIDUE.

Mentre da un lato non si comprende infatti cosa vi sia da riparare, dall'altro è inquietante l'idea di una riparazione offerta su altra rete rispetto a quella dove sia avvenuta una presunta irregolarità.

Occorre fare attenzione a non invocare quella che minaccia di essere una strada senza ritorno: ci si dovrebbe chiedere infatti a questo punto su quale rete debbano essere riparati, ad esempio, gli ingiustificati oltraggi rivolti ad esponenti dell'opposizione all'epoca delle accuse di Igor Marini sul caso Telekom-Serbia, così come bisognerebbe chiedersi dove dovrebbe aver luogo la riparazione, provocatoriamente richiesta oggi da alcune associazioni di consumatori e da Articolo 21, per l'improprio *spot* sulla liberalità del Presidente del Consiglio realizzato domenica da Mara Venier su RAIUNO.

A questo proposito egli chiede al direttore Ruffini che cosa pensi della proposta – che si inquadra in questa logica della riparazione che a suo parere finirebbe per distruggere l'idea stessa del servizio pubblico – di far svolgere la seconda parte della trasmissione di Paolo Rossi «Moliere» sulla terza rete.

Il deputato Giulietti chiede quindi al dottor Ruffini come intenda reagire alle proteste che ci sono state nei confronti del programma di Fabio Fazio, che è certamente un *talk show* e non un varietà e per il quale l'opposizione non ha mai protestato nemmeno quando hanno parlato senza contraddittorio ad esempio il direttore generale Cattaneo o il dottor Confalonieri. A questo proposito egli si chiede se anche al direttore Ruffini venga riconosciuta quella piena libertà editoriale che secondo gli ultimi direttori generali della RAI è attribuita a ciascun direttore di rete.

Il deputato Giulietti fa quindi presente al direttore Ruffini come egli sia stato indirettamente chiamato in causa, in quanto ex direttore del giornale radio dal dottor Socillo che, nell'ultima recente audizione, ha affermato che le proteste dei giornalisti nei suoi confronti erano dovute al fatto che egli aveva rimosso situazioni di privilegio esistenti in passato e chiede quindi al dottor Ruffini se, a suo parere, tali situazioni vi fossero e perché non vennero da lui rimosse.

Il deputato Giulietti chiede quindi al Presidente che venga al più presto convocato in Commissione il Comitato di redazione del Giornale Radio per ascoltare anche la sua versione circa i problemi di quella testata.

Richiama inoltre l'attenzione sulla situazione della redazione regionale del TGR di Venezia, dove il caporedattore Crovatto ha formalizzato la sua candidatura a sindaco della città, senza che la direzione abbia provveduto a sostituirlo.

Il senatore PESSINA ritiene che l'attuale audizione, al di là dello specifico episodio che l'ha determinata, debba costituire l'occasione per una riflessione approfondita sulla linea editoriale di RAITRE e sull'idea stessa del pluralismo nel servizio pubblico ad essa sottesa.

Egli ritiene infatti necessario superare una cultura in cui, in nome di una presunta idea del pluralismo come risultato di opposte faziosità, vere o presunte tali, si continui a difendere, in particolare da parte dell'opposizione, l'idea di RAITRE come una sorta di «riserva indiana» della sinistra.

A titolo di esempio egli segnala la recente puntata di «Primo Piano», in cui la conduttrice Bianca Berlinguer ha intervistato Romano Prodi con la partecipazione in collegamento esterno del dottor De Bortoli direttore del Sole 24 Ore, senza opporre in contraddittorio alcun esponente del centrodestra.

Si tratta di una scelta che nuoce non solo al pluralismo, ma allo stesso intervistato.

Pochi giorni dopo, infatti, molto più correttamente Bruno Vespa, ospitando Romano Prodi a «Porta a porta», gli contrapponeva un contraddittore come Carlo Rossella, che con le sue obiezioni di fatto ha consentito a Prodi di chiarire meglio le proprie posizioni.

Il deputato MERLO ringrazia il dottor Ruffini per la sua relazione, oggettiva e senza trionfalismi, che appare in un certo senso come una sorta di «nota stonata» rispetto a quello che è di solito l'andamento delle audizioni di dirigenti della RAI in questa Commissione.

Da molto tempo infatti sembra prevalere nella dirigenza della RAI un atteggiamento difensivo, di ricerca di giustificazioni per le continue violazioni del pluralismo e della libertà di pensiero all'interno dell'azienda.

Il dottor Ruffini ha invece giustamente rivendicato il ruolo del giornalismo di inchiesta come manifestazione di uno spirito di indipendenza, che è il principio fondante dell'informazione del servizio pubblico e che appare in pericolo laddove, dietro il paravento del perseguimento della pulizia linguistica, si intenda imporre un pensiero unico ed omologato al potere.

Il senatore FALOMI osserva come l'audizione sia testimonianza di un pensiero autoritario che produce un vero e proprio rovesciamento della logica.

Il direttore di RAITRE, infatti, è chiamato a difendersi dall'accusa di aver messo in onda – dopo almeno tre anni di silenzio del servizio pubblico sulla piaga della mafia – un *reportage* informato, approfondito ed indipendente, una operazione cioè per la quale dovrebbe riscuotere il generale apprezzamento; del resto la singolarità di questa situazione è testimoniata dall'evidente imbarazzo del senatore Pessina, che ha preferito evitare nel suo intervento qualsiasi accenno alla trasmissione per la quale è stata chiesta l'audizione del direttore.

In realtà questa trasmissione ha suscitato molte proteste, senza che però nei suoi confronti venisse mossa alcuna contestazione nel merito.

Si è detto infatti che parlare della Sicilia solo come di un territorio oppresso dalla mafia dava una immagine distorta e calunniosa e che si sarebbe dovuto invece dare voce anche alla Sicilia migliore; ma chi ha visto la trasmissione sa che essa ha dato voce proprio alla Sicilia migliore, intervistando imprenditori grandi e piccoli, magistrati, amministratori ed uomini delle forze dell'ordine impegnati nella difesa della legalità.

Al di là del dibattito, certamente importante, sull'ammissibilità del concetto di trasmissione di riparazione, poi, in questo caso non si comprende come si possa riparare alla scelta di aver dato voce ad un problema reale: cosa può voler mai dire, infatti, riparare alla testimonianza di un imprenditore che subisce attentati per essersi rifiutato di subire ricatti?

Il senatore Falomi conclude manifestando ancora una volta apprezzamento per la scelta altamente professionale di RAITRE di rivitalizzare un giornalismo d'inchiesta che è molto più interessante e capace di fornire reali elementi di conoscenza all'opinione pubblica di stucchevoli *talk show,* con contraddittori che finiscono per ripetere sempre le stesse cose.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede al dottor Ruffini chiarimenti sulla gravissima denuncia dell'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella, il quale, con lettera dello scorso 22 novembre, aveva richiesto a lui, alla dottoressa Mazzola ed alla dottoressa Gabanelli di non mandare in onda l'intervista a lui registrata l'8 novembre perché non gli era stato chiarito il contesto per cui era fatta e per le finalità per cui si intendeva utilizzare. L'intervista è stata invece trasmessa nella puntata di «Report» sulla mafia del 15 gennaio con una scelta che, al di là della censurabilità sul piano della deontologia della professione giornalistica, si presta a suo parere a rilievi di carattere penale.

Egli condivide in pieno la necessità di non far calare un muro di silenzio e di indifferenza su un fenomeno come la mafia, che prospera ostacolando il processo di crescita della Sicilia, anche per la storica indifferenza dei poteri pubblici e spesso proprio di coloro che hanno costruito le loro fortune professionali e politiche promettendo di combattere la mafia stessa.

Tuttavia non è certamente attraverso trasmissioni diffamatorie e attraverso la demonizzazione della parte politica che attualmente amministra la Sicilia che si contribuisce ad una reale informazione su un fenomeno tanto grave.

Il deputato LAINATI, con riferimento all'episodio narrato dal dottor Ruffini circa la domanda rivoltagli nel corso di una conferenza stampa, e cioè sul perché la RAI non facesse più inchieste giornalistiche come quelle realizzate da Giuseppe Marrazzo, chiede al direttore di RAITRE se egli condivide tale giudizio, dal momento che se così fosse sarebbe veramente grave, considerando che Marrazzo è morto quasi quindici anni fa.

Egli chiede poi al dottor Ruffini una spassionata valutazione sulla trasmissione «Report» ed in particolare se egli ritiene che si sia trattato, in

particolare nel caso in questione, di una trasmissione politicamente imparziale.

Infine egli chiede di conoscere se sia stata richiesta una intervista al Presidente della Giunta regionale per la realizzazione della puntata in questione.

La deputata MELANDRI dà lettura di una lettera inviata alla Commissione dall'avvocato Fabio Repici, in rappresentanza della vedova e dei figli del giornalista Beppe Alfano ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993.

L'avvocato Repici fa presente che il Corriere della Sera di ieri, in un articolo di Virginia Piccolillo, ha reso noto che il prossimo giovedì la trasmissione «Punto e a capo» in onda su RAIDUE intenderebbe occuparsi dell'omicidio Alfano con l'espresso «... intento di ribaltare l'ottica offerta dal programma di Milena Garbanelli, il programma mostrerà "luci ed ombre" del Mezzogiorno oppresso dalle cosche. Laddove le luci sono le storie di militanti di destra uccisi per il loro impegno contro la mafia».

La famiglia Alfano, quindi, esprime vivo sconcerto per il contenuto di tale articolo e nel caso la notizia sia vera diffida la RAI dall'utilizzare il martirio di Beppe Alfano in contrapposizione alla pregevole richiesta di «Report» sul ruolo della mafia nella Sicilia di oggi.

La famiglia Alfano ricorda che Beppe Alfano, da sempre schierato politicamente a destra, era anche stato da sempre impegnato nella denuncia dell'illegalità e della mafia con inchieste coraggiose e scevre da qualsiasi parzialità politica, tanto da finire in rotta di collisione con alcuni dirigenti locali del suo partito – il Movimento sociale italiano – dal quale venne anche sospeso; per rompere l'isolamento nel quale si era venuto a trovare, e che è stato la causa non ultima del suo assassinio, infatti dovette rivolgersi al deputato del PDS Tano Grasso, al quale chiese la formulazione di una interrogazione parlamentare avente ad oggetto una sua inchiesta. L'avvocato Repici a nome della famiglia Alfano conclude ricordando che si è giunti alla condanna definitiva per chi, al servizio di mandanti superiori non ancora individuati, organizzo'il delitto, e cioè il capomafia barcellonese Giuseppe Gullotti che, nel 1985, venne candidato alle elezioni comunali di Barcellona dal Movimento sociale.

La deputata Melandri conclude rilevando come tale lettera testimoni la necessità, su un problema così delicato e cruciale per la società italiana, di non cedere alla tentazione di strumentalizzazioni di parte.

Il senatore MINARDO osserva come qui non sia in discussione né il diritto né l'opportunità che la RAI faccia inchieste sulla mafia.

Ciò che è invece in discussione è un giornalismo scandalistico che tende a confermare una immagine stereotipata dalla Sicilia, di cui non vengono mai raccontati il progresso, la crescita ed il cambiamento.

Ciò è tanto più grave quando questa operazione si realizza con affermazioni non veritiere e con interviste manipolate, nonché con l'evidente

intento di colpire la parte politica attualmente al governo della Regione e del Paese.

È legittimo chiedersi che cosa sia in realtà una trasmissione di questo genere, quali siano le sue finalità e, in definitiva, chi l'abbia commissionata.

Il senatore BARELLI, con riferimento all'intervento della deputata Melandri, fa presente che poco prima dell'inizio della seduta in corso il vice direttore di RAIDUE e responsabile della trasmissione «Punto e a capo» dottor Masotti ha reso noto, attraverso una nota di agenzia, che le affermazioni del Corriere della Sera riportate nella lettera della famiglia Alfano erano destituite da ogni fondamento, esprimendo nel contempo rammarico per il fatto che i familiari di Beppe Alfano avessero assunto tale iniziativa in materia intempestiva sulla base di notizie riportate da un solo giornale e senza aver fatto nessuna verifica presso la RAI sulla fondatezza della notizia stessa.

Egli si associa poi a quanto affermato dai colleghi Gianni e Minardo sul fatto che chi ha criticato la trasmissione del 15 gennaio non ha in alcun modo inteso negare la necessità che l'informazione del servizio pubblico faccia la sua parte in un impegno quale la lotta alla mafia, che deve essere condiviso da tutta la società.

Quello che però non si può accettare è il tentativo di far passare un messaggio che in qualche modo identifica l'attuale amministrazione della Sicilia come collusa con il fenomeno mafioso ovvero che, proprio al fine di dare tale immagine della classe dirigente siciliana, finisca per descrivere la vita dell'isola come totalmente dominata dall'illegalità con ciò mortificando le forze migliori della società siciliana.

Il senatore PEDRAZZINI fa presente di aver guardato con attenzione la puntata speciale di «Report» dedicata alla mafia e di non poter non condividere l'opinione, espressa dal senatore Falomi, che una inchiesta giornalistica approfondita è certamente più utile dei tanti *talk show* che imperversano sui teleschermi.

Egli prende atto del fatto che a qualcuno possa essere dispiaciuto che dal servizio uscisse una immagine non positiva di questo o quell'uomo politico, ovvero che non venissero evidenziati gli aspetti migliori della realtà e della società siciliana.

Tuttavia egli ritiene che sia improponibile, in casi come questi, parlare di riparazione: l'unico modo di ovviare alla parzialità od ai limiti che possono esservi in una inchiesta giornalistica per quanto ben fatta, non può che essere l'impegno del servizio pubblico ad aumentare questo tipo di *reportage* ed a migliorarne sempre la qualità, magari, laddove si parla di mafia, allargando la visuale oltre la realtà siciliana, dato che questo fenomeno criminale, grazie anche all'uso fatto in passato del soggiorno obbligato, ha messo radici in tutto il territorio nazionale.

Egli segnala quindi di aver assistito di recente ad un altro eccellente esempio di inchiesta giornalistica questa volta su un caso di malfunziona-

mento della giustizia, in una recente puntata della trasmissione «Chi l'ha visto?» sempre su RAITRE.

Il deputato BUTTI condivide l'esigenza manifestata dal direttore Ruffini di mantenere viva l'attenzione dell'informazione del servizio pubblico sulla mafia, un fenomeno radicato e pervasivo che attraversa la politica, l'economia e la stessa informazione.

Il problema però è che il giornalismo d'inchiesta deve essere utizzato con estrema prudenza, perché laddove si nutra di informazioni sbagliate o venga usato come una clava per colpire nemici politici di questo o di quello, rischia di diventare uno strumento dirompente di una corretta dialettica democratica. In proposito egli segnala al direttore Ruffini come una decina di giorni fa la redazione di «Report» gli abbia chiesto una intervista sul disegno di legge sulla regionalizzazione delle case da gioco, intervista che egli ha concesso volentieri accogliendo la *troupe* di Report con grande disponibilità. Tuttavia il giornalista che lo intervistava, persona peraltro di grande disponibilità e correttezza, dopo una prima domanda sulla questione oggetto dell'intervista, ha cominciato a porgli una serie di domande sulla gestione del Casinò di Campione d'Italia, che si trova nel suo collegio elettorale, ma rispetto al quale nè lui nè il suo partito hanno avuto mai alcuna responsabilità.

A questo punto egli chiedeva di spegnere le telecamere accettando peraltro di discutere con il giornalista sulla questione e rettificando documentalmente le informazioni, tutte false di cui questi era in possesso.

In attesa di vedere la puntata di «Report» quando questa sarà realizzata e messa in onda, egli si chiede comunque quale genere di giornalismo d'inchiesta possa nascere su basi tanto discutibili.

Il senatore SCALERA fa presente come «Report» abbia già nel 2002 ricevuto un premio dall'Ordine dei giornalisti siciliani per il coraggio e l'accuratezza delle sue inchieste, ciò che già di per sé dovrebbe essere sufficiente a fugare le accuse di ostilità alla Sicilia rivolte alla trasmissione.

Egli ritiene che trasmissioni di questo genere siano la migliore testimonianza che il servizio pubblico possa dare della volontà di onorare quel giornalismo coraggioso che ha pagato un alto tributo alla denuncia del fenomeno mafioso, con l'uccisione di giornalisti come De Mauro, Alfano o Fava, e di non assecondare invece quelle forme di acquiscienza che, come ha ricordato il deputato Butti, esistono anche nell'informazione.

Il senatore MONTINO esprime vivo stupore per il fatto che la maggioranza abbia chiesto questa audizione che, a suo parere, non avrebbe dovuto avere luogo.

Non si capisce infatti quali addebiti vengano mossi ad una trasmissione assolutamente obiettiva che ha descritto i caratteri che assume il fenomeno mafioso in Sicilia.

Il fatto che parlare di mafia e di lotta alla mafia chiami obiettivamente in causa il governo nazionale e quello regionale non deve stupire

e non dovrebbe suscitare scandalo, cosi come il centrosinistra non ha certo chiesto l'intervento della Commissione rispetto ad una eccellente inchiesta come quella sulla camorra condotta da Sandro Ruotolo del TG3, che pure non ha mancato di interrogarsi sulle responsabilità degli amministratori campani.

La deputata BUFFO osserva come molto spesso non si possa reprimere un moto di insofferenza quando si confronta la serietà dei problemi della società italiana con l'immagine che ne offre la televisione pubblica.

Proprio per questo si dovrebbe essere grati ad una trasmissione che ha parlato in maniera così chiara ed approfondita delle attuali dinamiche del fenomeno mafioso che, va ricordato, costituisce la prima emergenza non solo per la società siciliana o campana, ma per l'Italia nel suo complesso.

L'informazione non è certamente infallibile, e dunque ella non ritiene affatto che l'immagine della Sicilia data da questa trasmissione non possa essere contestata da amministratori ed esponenti politici. Tuttavia ciò non può avvenire invocando una astratta tutela del buon nome della Sicilia, ma solo denunciando, qualora vi siano, plateali errori o falsità.

Ciò non è avvenuto in questo caso, ed allora non si comprende a quale titolo si possa parlare di oltraggio alla Sicilia; sarebbe infatti come se, all'epoca della tangentopoli milanese, si fosse accusata l'informazione di voler danneggiare la Lombardia raccontando le inchieste.

La deputato Buffo conclude condividendo le osservazioni del senatore Pedrazzini circa il fatto che l'unico rimedio ai limiti ed alle parzialità dell'informazione è lo sviluppo dell'informazione stessa; sarebbe ad esempio degna del massimo apprezzamento l'iniziativa di una importante rete della televisione in chiaro che decidesse di trasmettere in prima serata le lezioni di Borsellino attualmente in onda su RAINEWS24.

Il senatore D'ANDREA concorda con i colleghi Falomi e Pedrazzini circa la valutazione in se positiva del recupero di un genere, come l'inchiesta giornalistica attualmente desueto.

Ovviamente, proprio perché il merito dell'inchiesta, rispetto all'esempio al *talk show* politico, è proprio quello di suscitare interrogativi e riflessioni, deve essere considerato in qualche modo fisiologico che un *reportage* di qualità come quello andato in onda il 15 gennaio possa suscitare dibattiti e polemiche, e del resto Indro Montanelli insegnava che il bravo giornalista non è certamente il giornalista consolatorio.

Tuttavia ciò che non appare accettabile è definire questa trasmissione come ispirata a logiche di partito o ad una presunta volontà di danneggiare l'immagine della Sicilia, poiché tali accuse non suffragate da alcun argomento di merito si traducono in un vero e proprio attacco all'informazione.

Egli conclude associandosi all'invito, che la collega Melandri ha voluto rivolgere alla Commissione leggendo la lettera del legale della famiglia Alfano, ad evitare qualsiasi strumentalizzazione di parte in nome del

comune impegno a sostenere tutte le iniziative che vadano a favore della crescita della legalità.

Il senatore IERVOLINO nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni – seppure espresse a volte in tono un po' troppo didattico – formulate dal direttore Ruffini nella sua relazione, manifesta però un certo disagio per il fatto che una volta di più RAITRE venga a configurarsi come una sorta di riserva all'interno della quale sono permessi atteggiamenti che su RAIUNO e su RAIDUE sarebbero considerati come violazioni al pluralismo.

In proposito egli auspica che notizie come quelle dell'incriminazione per corruzione di una intera amministrazione comunale di centrosinistra siano trattate da RAITRE con la stessa attenzione con cui in passato sono stati trattati analoghi casi di cronaca che hanno avuto per protagonisti esponenti del centrodestra.

Egli concorda con la necessità di coraggiose inchieste giornalistiche, e tuttavia non si deve dimenticare che queste possano rappresentare uno strumento che assegna ai suoi autori grandi poteri, ma anche grandi responsabilità.

A tale proposito egli ricorda una polemica avuta con il compianto Giuseppe Marrazzo per una inchiesta nella quale egli aveva intervistato o indotto a lasciare dichiarazioni ben nove persone che, successivamente ed in tempi diversi, sono state tutte assassinate.

Il senatore Iervolino conclude chiedendo al direttore Ruffini una spassionata valutazione sull'effettiva imparzialità della trasmissione «Report».

Il presidente PETRUCCIOLI osserva, in primo luogo, con riferimento all'intervento del senatore Iervolino, che non si può certamente fare carico ai giornalisti – che svolgono inchieste su fenomeni criminali – della morte di persone coinvolte in tali inchieste, e che quindi hanno comunque motivi di relazione o di contrasto con tali fenomeni.

Egli ritiene poi che l'audizione di oggi non sia stata affatto inutile, ma abbia rappresentato un importante momento di confronto culturale all'interno della Commissione.

Egli concorda con quanto da più parti affermato circa la necessità che la RAI promuova il *format* dell'inchiesta giornalistica. Bisogna però essere consapevoli che l'inchiesta è tra tutti i generi giornalistici quello che espone l'autore a commettere errori che gli possono essere rimproverati nel merito. Nessuno infatti, in regime di libertà, può chiedere conto delle opinioni espresse in un editoriale o delle dichiarazioni riportate in una intervista, mentre l'autore di una inchiesta si espone al rischio di pagare in prima persona, il che contribuisce a spiegare la resistenza che si riscontra verso uno strumento di questo genere.

La risposta a suo parere è quella indicata dal senatore Pedrazzini, e cioè che i limiti e le parzialità delle inchieste si superano moltiplicando e mediando le inchieste stesse.

Certamente nessuna inchiesta potrà mai essere apprezzata da tutti nello stesso modo. Tutte le forze politiche concordano nella necessità di lottare contro la mafia, ma ciò non toglie che essere divergano spesso nell'analisi del fenomeno e dei rimedi da apprestare. È quindi evidente che una inchiesta giornalistica, che per definizione percorre alcune ipotesi anziché altre, è di per se destinata a produrre scontento e rimostranze.

Ciò che però non è accettabile è l'idea che a ciò si possa ovviare attraverso trasmissioni di riparazione svolte su altre reti, una scelta che costituirebbe una vera e propria ferita all'autonomia alla libertà ed alla responsabilità dei giornalisti, anche perché implicherebbe, per chi decidesse di parlare di un argomento già trattato da altra rete o altra testata, il sospetto di essersi prestato ad una operazione di riparazione.

Il direttore RUFFINI intervenendo in sede di replica condivide in primo luogo l'inaccettabilità dell'idea che ciò che è avvenuto su una rete possa essere oggetto di riparazione su un'altra rete.

Anche nel caso di Paolo Rossi, la sua disponibilità ad averlo ospite su RAITRE deriva esclusivamente dalla stima per l'attore e per il suo percorso artistico.

Per quanto riguarda la questione della trasmissione di Fazio, si tratta di un *format* che consiste proprio in una intervista a protagonisti del nostro tempo, tra i quali anche esponenti politici.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte dell'onorevole Butti egli fa presente che alla trasmissione sono stati invitati anche esponenti di Alleanza Nazionale come il presidente Fini, che fino ad ora non è potuto venire per impegni personali, nonché il senatore Bonatesta.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Pessina sulla trasmissione «Primo piano», egli fa presente che si tratta di una trasmissione appartenente alla testata del TG3 e che pertanto non è sotto la sua responsabilità. Egli peraltro ritiene che nella puntata con Prodi non vi fosse alcuna violazione del pluralismo, tanto che la sera dopo è andata in onda una intervista all'onorevole Bondi con le stesse caratteristiche. In realtà non sempre il confronto tra due uomini politici, che peraltro a «Primo piano» è la norma, rappresenta il *format* giornalisticamente migliore.

Per quanto riguarda la questione dell'imprenditore Bulgarella il dottor Ruffini fa presente che questi era stato intervistato nell'ambito di una vicenda raccontata nella trasmissione, quella della società Calcestruzzi Ericina, di proprietà di presunti mafiosi, che dopo essere stata posta sotto sequestro e data in gestione pubblica aveva visto dimezzate le sue ordinazioni, ciò che poteva far pensare, come affermato anche dal prefetto di Trapani, a pressioni sui committenti.

Andrea Bulgarella, intervistato proprio in qualità di titolare di una impresa che era stata cliente della società, aveva rilasciato l'8 novembre una articolata intervista, di cui era inequivocabile il contesto e l'utilizzazione; successivamente aveva chiesto di non utilizzare l'intervista stessa, ma egli ha ritenuto sulla base anche della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte di cassazione, che fosse con-

forme alla deontologia professionale dare conto di una intervista che era stata liberamente rilasciata dall'autore e che recava elementi di informazione e di conoscenza.

Per quanto riguarda le affermazioni del deputato Lainati, fa presente di non aver mai pensato che dopo la morte di Giuseppe Marrazzo la RAI non abbia più fatto inchieste di qualità ed anzi ritiene di aver dimostrato personalmente il contrario.

Per quanto riguarda la imparzialità e l'obiettività della puntata in questione di «Report», egli fa presente come, dall'inchiesta effettuata dalla Doxa nell'ambito dell'indagine sulla qualità e soddisfazione dei programmi televisivi, la puntata di Report in questione ha avuto una valutazione da parte del pubblico per quanto riguarda l'obiettività e l'imparzialità di 8,6 su una scala da uno a dieci.

Nel respingere come offensiva la domanda se la trasmissione possa aver avuto committenti diversi da lui stesso, egli sottolinea di non considerare RAITRE come una sorta di repubblica indipendente, ma unicamente come una rete dove vige la libertà artistica e giornalistica.

Con riferimento all'episodio segnalato dal deputato Butti, fa presente di non esserne a conoscenza; peraltro è tipico del giornalismo d'inchiesta di operare sulla base di ipotesi che poi sono sottoposte a verifiche o falsificazioni; è pertanto certo che gli autori del programma terranno conto degli elementi forniti dal deputato Butti.

Per quanto riguarda infine la questione sollevata dal deputato Giulietti, relativa alle affermazioni del dottor Socillo, egli ritiene di non aver elementi sufficienti per valutare le affermazioni stesse. Peraltro fa presente che, quando assunse la direzione del giornale radio, venne realizzata l'unificazione di tre testate precedentemente separate; pertanto ha avuto il compito non certo di costituire o conservare posizioni di privilegio, ma piuttosto quello di ridurre gli incarichi disponibili.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Ruffini e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per domani mercoledì 26 gennaio 2005, alle ore 14, per discutere sui lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

Su proposta del PRESIDENTE, si procede all'inversione dell'ordine del giorno.

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. – *relatori alla Commissione, onorevoli* CRISTALDI *e* SINISI

Riferiscono i relatori, onorevoli CRISTALDI e SINISI.

Intervengo nella discussione il senatore BOBBIO, l'onorevole LUMIA e il PRESIDENTE, che quindi rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Seguito della discussione, ai sensi della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – *relatore alla Commissione, senatore* MARITATI

Gli onorevoli SINISI e LUMIA illustrano i propri emendamenti alla relazione. Gli emendamenti presentati dall'onorevole D'Alia si intendono illustrati.

Replica il relatore, senatore MARITATI.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni, con un passaggio in seduta segreta, quindi rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del presidente, dottor Aristide Paci, e del direttore generale, dottor Franco Minucci, dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani – ONAOSI su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004

Audizione del presidente, dottor Alfonso Torsello, e del segretario generale, dottor Maurizio Dal Santo, del Fondo agenti spedizionieri corrieri – FASC, su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004

Le audizioni informali sono state svolte dalle ore 14 alle ore 15.

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nell'introdurre i temi oggetto dell'esame, dispone che copia della documentazione prodotta dai vertici dell'ONAOSI nel corso della odierna audizione informale venga pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, *relatore*, anche sulla base dei chiarimenti forniti nel corso dell'audizione informale precedentemente svolta, conferma la proposta di considerazioni conclusive al bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani già formulata nel corso della seduta del 21 dicembre scorso *(allegato 1).*

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi al Fondo agenti spedizionieri corrieri – FASC

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nell'introdurre i temi oggetto dell'esame, dispone che copia della documentazione prodotta dai vertici del FASC nel corso della odierna audizione informale venga pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Valter ZANETTA, *relatore,* anche sulla base dei chiarimenti forniti nel corso dell'audizione informale precedentemente svolta, conferma la proposta di considerazioni conclusive al bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 del Fondo agenti spedizionieri corrieri già formulata nel corso della seduta del 21 dicembre scorso *(allegato 2).*

Intervengono per formulare osservazioni, anche relativamente al contenuto dell'audizione informale precedentemente svolta, i deputati Lino DUILIO *(MARGH-U),* Emerenzio BARBIERI *(UDC),* e il senatore Tiziano TREU *(MARGH-U).*

Intervengono altresì, in sede di replica, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, e il deputato Valter ZANETTA, *relatore*.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004 relativi all'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FORMULATE DAL RELATORE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'opera assistenza orfani sanitari italiani;

premesso che:

a) il dato di maggior interesse della gestione 2003 è sicuramente rappresentato dalla crescita del numero dei contribuenti, per effetto dell'estensione dell'obbligo della contribuzione ONAOSI a tutti i Sanitari iscritti agli ordini professionali italiani (circa 437 mila contro i 133.145 contribuenti del 2002) tra medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti, che ha determinato effetti positivi sui risultati della gestione assistenziale;

b) per quanto riguarda la gestione del patrimonio, la parte immobiliare è essenzialmente legata alle attività istituzionali della fondazione. Per quanto attiene in particolare il patrimonio mobiliare, la redditività nel 2003 si è attestata sul 3,58 per cento;

c) per quanto riguarda l'efficienza dell'Ente, occorre monitorare l'evoluzione dei costi di amministrazione;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

ALLEGATO 2

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004 relativi al Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FORMULATE DAL RELATORE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi al Fondo agenti spedizionieri

premesso che:

a) per quanto riguarda la gestione caratteristica, si evidenzia rispetto all'esercizio precedente un incremento nel 2003 del delta tra entrate contributive e indennità liquidate;

b) in ordine alla gestione patrimoniale, il fatto più significativo della gestione 2003 è rappresentato dall'impegno del FASC nella dismissione del proprio patrimonio immobiliare, nell'ottica di una rivisitazione dell'allocazione dello stesso nelle diverse forme di investimento immobiliare, con l'obiettivo di migliorarne la redditività. Già nel 2003 sembrano intravedersi i primi segnali in tal senso: la redditività è passata dal 3,2 per cento (dato 2002) al 3,9 per cento (dato 2003, a fronte di una previsione pari a 3,3 per cento);

c) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, si è registrato un aumento della relativa consistenza nel 2003; i proventi si sono attestati sui circa 8 mln di euro, mentre la redditività è passata dal 3,90 al 3,78 per cento;

d) per quanto attiene lo stato patrimoniale si evidenziano nell'attivo circolante crediti per complessivi 27,4 mln di euro, di cui le principali voci sono rappresentate da:

crediti verso aziende pari a circa 8 mln di euro, per i quali nel 2003 si è registrato un incremento di circa 340 mila euro. Tale incremento riflette il generale aumento dei contributi degli iscritti;

crediti verso acquirenti di immobili pari a 12,8 mln di euro, che rappresentano la parte di crediti al 31.12.2003 finanziata tramite mutuo bancario, vantati verso coloro che hanno acquistato unità immobiliari dal FASC tramite accensione di mutuo ipotecario;

spese anticipate per conto inquilini pari a 5,8 mln di euro;

immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, per circa 107 mln di euro, nei confronti della società interamente controllata, FASC Im-

mobiliare, attraverso la quale l'Ente realizza tutte le nuove acquisizioni immobiliari, da esso stesso finanziate non avendo la predetta società fondi propri;

e) in ordine ai costi di gestione, l'esame delle voci di conto economico non evidenzia particolari criticità. Vi è stata nel corso dell'esercizio una indubbia lievitazione delle spese per provvigioni, che sembra essere giustificata dal sopra evidenziato processo di dismissione immobiliare;

f) per quanto riguarda i costi per il personale, si evidenzia un incremento degli stessi da imputarsi principalmente al riconoscimento ad un dirigente dell'indennità di buonuscita, calcolata secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

Presidenza del Vicepresidente
Luciano GUERZONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 19,45 alle ore 19,50.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 19,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luciano GUERZONI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Luciano GUERZONI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dal Comando generale dell'arma dei carabinieri: atto n. 157/47 del 12.10.1945; lettera n. 26/8 del 26.2.945; nota del 18.1.1946; lettera n. 121/44 del 7.12.1944.

La Commissione prende atto.

Luciano GUERZONI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 11.18, 11.70, 11.71, 11.78, 16.61, 19.18, 19.1, 19.92, 23.58.

La Commissione prende atto.

Audizione della dottoressa Alessandra Lolli Scappini, dirigente *pro-tempore* dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Luciano GUERZONI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alessandra LOLLI SCAPPINI, dirigente *pro-tempore* dell'Archivio centrale dello Stato, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Carlo CARLI *(DS-U)* ed Enzo RAISI *(AN)* e i senatori Luciano GUERZONI, *presidente,* Luigi MARINO *(MISTO)* e Giampaolo ZANCAN *(VERDI-U)*, ai quali risponde Alessandra LOLLI SCAPPINI, *dirigente pro-tempore dell'Archivio centrale dello Stato.*

Luciano GUERZONI, *presidente,* ringrazia la dottoressa Alessandra Lolli Scappini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

216ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VALDITARA *(AN)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, cosiddetta «legge Moratti». Ricorda che l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 53 del 2003 ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale; il termine per l'esercizio della delega è stato da ultimo prorogato – per ulteriori sei mesi – ad opera dell'articolo 3 della legge n. 306 del 2004, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 266 del 2004. Si sofferma quindi sulle procedure delineate dalla legge Moratti per l'adozione dei decreti legislativi di cui si tratta: il comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge n. 53 richiede che i decreti legislativi

siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – nonché delle competenti Commissioni parlamentari; il secondo periodo del medesimo comma 2 specifica che i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata stessa.

Sullo schema in esame si è espressa la Conferenza unificata nella seduta del 14 ottobre 2004: il Governo qualifica gli articoli 1, 2, 3, 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10 come riconducibili all'esercizio della delega in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, per i quali la legge delega - come ora ricordato – richiede l'espressione del solo parere della Conferenza unificata: tale parere è stato reso nella seduta indicata. Gli articoli 4, 5 e 6, comma 1, invece, recano norme in materia di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo della legge n. 53 del 2003, per l'esercizio della quale quella disposizione prescrive il previo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; quest'ultima, nella medesima seduta del 14 ottobre scorso già ricordata, ha espresso la mancata intesa su tali disposizioni.

Il Governo ha peraltro ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega conferitagli, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ossia provvedere con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno.

Tale impostazione è, a suo avviso, condivisibile, poiché il ricorso a tale procedura si fonda su un'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 53 coerente, in primo luogo, con la natura stessa della delega legislativa come delineata dall'articolo 76 della Costituzione, che deve condurre a escludere che l'esercizio del potere legislativo delegato al Governo possa intendersi come codeterminazione dell'atto legislativo con gli enti territoriali; tale interpretazione è coerente, in secondo luogo, con il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dalla Carta costituzionale, alla luce del quale deve escludersi che si configuri come insuperabile il diniego di intesa in materie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Sottolinea, infine, che la natura di norma di carattere generale dell'articolo 3, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, induce a ritenere applicabile la procedura ivi regolata anche all'attuazione della delega in questione.

Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(*Doc.* XXII, n. 28) ***SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»***

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* riferisce sul documento in titolo, volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla drammatica situazione degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette «morti bianche»; non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

411ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, limitatamente all'articolo 7 e al comma 1-*ter* dell'articolo 5)

Il relatore NOCCO *(FI)* riferisce sul disegno di legge in titolo facendo presente, per quanto di competenza, che il comma 3-*bis* dell'articolo 4 prevede l'istituzione, su base facoltativa, da parte delle regioni e province autonome di un fondo per l'equo risarcimento dei danni causati dall'inosservanza del piano di coesistenza. Posto che la disposizione di cui al comma 1, attribuendo nuovi compiti alle regioni e alle province autonome, non consente di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico degli enti stessi, osserva che occorre acquisire ulteriori elementi informativi rispetto a quelli forniti durante l'esame presso la Camera dei deputati, secondo i quali le regioni e le province autonome provvederanno nell'ambito delle disponibilità di bilancio già esistenti. Analoga richiesta di chiarimenti è necessaria in relazione al comma 4 dell'articolo 5, in quanto viene stabilito che le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per la raccolta e la tenuta, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), dei dati e degli elementi connessi alla messa a coltura di organismi geneticamente modificati. Sul comma 1-*ter* del medesimo articolo 5, osserva che a fronte della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti delle dispo-

nibilità del Fondo medesimo, non sembra sussistere un meccanismo di graduazione dei benefici suscettibile di garantire *ex ante* il rispetto del tetto di spesa.

Per quanto attiene all'articolo 7, concernente il Comitato consultivo in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, segnala il comma 5 in quanto prevede che agli oneri connessi al gettone di presenza da corrispondere agli esperti del Comitato consultivo, nonché al funzionamento del Comitato stesso (quantificati, rispettivamente, in 30.000 euro annui ed in 470.000 euro per le attività di ricerca e monitoraggio per l'anno 2005), si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali. Fa presente che il testo è stato così modificato per recepire la condizione resa dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati sul testo. Posto che la copertura dei suddetti oneri non appare conforme alle modalità di copertura espressamente previste dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento stesso, riscontra comunque la necessità di acquisire elementi informativi idonei sia a dimostrare che le attività in questione possano essere svolte nell'ambito dell'ordinaria attività del Ministero, sia ad escludere che i suddetti oneri per i gettoni di presenza possano determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In particolare, posto che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le spese di missione ed i gettoni di presenza per gli esperti sono a carico del capitolo 1938 (spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni) mentre quelle di monitoraggio e di ricerca sono poste a carico del capitolo 7303 (contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali senza che ciò trovi conferma nel testo normativo, segnala che appare opportuno acquisire una conferma che gli stanziamenti di cui trattasi, riferiti a contributi ad enti vari, siano suscettibili di essere ridotti al fine di fare fronte ai nuovi oneri. Ritiene che andrebbe, poi, chiarita la natura delle attività di ricerca e monitoraggio, atteso che il capitolo 7303 (U.P.B. 3.2.3.2), utilizzato a copertura, è destinato a fare fronte ad oneri in conto capitale.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dei suddetti oneri, osserva che nessuna informazione metodologica è fornita in ordine alla quantificazione delle spese per attività di ricerca e monitoraggio. Di conseguenza, informa che non risulta possibile valutare la congruità dell'onere previsto dalla relazione tecnica in 470.000 euro. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito il motivo per cui detta spesa è considerata solo per la prima annualità e non a carattere permanente, atteso che né dal tenore normativo né dalla relazione tecnica si può evincere chiaramente che l'attività di monitoraggio è limitata al primo anno di attività. Analogamente, ricorda che occorre acquisire informazioni in ordine ai determinanti utilizzati per la fissazione in 2.000 euro annui dell'onere per la corresponsione del gettone di presenza per i membri del Comitato, atteso il numero di riunioni da effettuare nel corso dell'anno (circa 72) e in considerazione del fatto che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati il numero dei com-

ponenti è stato innalzato da otto a dodici. Segnala che le stesse considerazioni possono effettuarsi per l'onere previsto per le spese di missione dei membri del Comitato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai rilievi del relatore, precisa, circa l'articolo 4, che le regioni e le province autonome possono istituire, su base facoltativa, un fondo per l'equo risarcimento dei danni causati dall'inosservanza del piano di coesistenza. Trattandosi, come è chiaro, di una facoltà, le singole amministrazioni regionali o provinciali valuteranno le modalità appropriate di copertura sui fondi di pertinenza senza che vi siano maggiori oneri né a carico del bilancio dello Stato (per ulteriori trasferimenti), né a carico dei bilanci regionali.

In merito al ricorso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 previsto dall'articolo 5, fa presente che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha voluto esclusivamente consentire una nuova modalità per l'accesso alle dotazioni del fondo. La nuova modalità non comporta, allo stato (né vi è ragione di prevederlo per l'immediato futuro) la necessità di aumentare la dotazione finanziaria del medesimo fondo rappresentando, come detto, solo una fattispecie per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in questione. Si potrebbe eventualmente ritenere che si configuri, in ordine alla natura giuridica della posizione soggettiva degli agricoltori danneggiati, esclusivamente una ipotesi di modalità prioritaria di accesso al fondo.

Per quanto concerne l'articolo 7, sottolinea infine che lo stesso è stato oggetto di relazione tecnica verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la stessa sia in termini di quantificazione degli oneri, sia per quanto riguarda la copertura finanziaria. Ciò attesta il rispetto delle formalità previste dalla legge in materia di utilizzo del fondo in questione per il funzionamento del Comitato e per le attività di ricerca e monitoraggio. Circa le attività di ricerca, fa presente che esse sono ordinariamente espletate a valere sulle disponibilità di capitoli in conto capitale, tra cui rientra il capitolo 7303, essendo le medesime iscritte tra le spese in conto capitale nella tabella 13 riguardanti il bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali. Relativamente all'importo di 470.000 euro per le attività in questione, si tratta di una stima avuto riguardo ai costi di attività analoghe a quelle che dovranno essere effettuate dal Comitato, già svolte per incarico del Dicastero competente. Circa l'onere di 2.000 euro per il pagamento dei gettoni di presenza per il funzionamento del Comitato fa presente che si è avuto riguardo al numero dei componenti ed alle modalità stimabili di funzionamento del Comitato stesso. Va da sé che ove il fabbisogno relativo si rivelasse minore, le somme corrispondenti sarebbero destinate per le altre finalità ordinariamente assicurate sulla dotazione del capitolo di bilancio.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* ritiene non convincenti le risposte del Governo in ordine al modesto impatto finanziario delle norme di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, in quanto la possibilità riconosciuta ai soggetti

interessati, di accedere al risarcimenti per i danni causati dall'inosservanza del piano di coesistenza, a valere sul relativo fondo da costituirsi da parte delle regioni e delle province autonome, configura, a suo avviso, un diritto soggettivo a favore di tali soggetti. Di conseguenza, le regioni e le province autonome saranno costrette a far fronte alle correlative richieste dei coltivatori, per cui la costituzione del fondo non sarà più una semplice facoltà, ma un vero e proprio obbligo in capo ai suddetti enti, né d'altra parte, se tale norma riguardasse una semplice facoltà rimessa alla libera determinazione delle amministrazioni regionali e provinciali, si giustificherebbe la necessità di prevederla in una legge dello Stato. Sollecita, infine, una riflessione più generale sulla prassi sempre più diffusa di attribuire diritti soggettivi o benefici ai cittadini, configurandone però la concessione come una mera facoltà degli enti interessati, e quindi senza stanziare le correlative risorse finanziarie, con la conseguenza di creare una serie di aspettative diffuse a cui non si potrà, nei fatti, dare concreta attuazione.

Altrettanto contraddittoria ritiene, poi, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-*ter*, posto che viene fissato un tetto per l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale ivi indicato, senza però precisare le modalità ed i meccanismi di graduazione che ne consentano il rispetto effettivo. Circa gli oneri di cui all'articolo 7, rileva che gli stessi, ancorché di modesto ammontare, sono tuttavia coperti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, configurando così una flagrante violazione delle norme di contabilità generale dello Stato che andrebbe adeguatamente sanzionata.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, in merito all'articolo 4 del disegno di legge in esame, sottolinea anch'egli che la previsione di un apposito fondo per i risarcimenti dei danni creati dalle colture transgeniche da parte delle regioni e delle province autonome, ancorché espressa come semplice facoltà, in realtà, si tradurrà in un vero e proprio obbligo a carico degli enti suddetti, a causa dell'aspettativa che la norma susciterà in tutti i potenziali beneficiari, che faranno certamente richiesta per accedere alle relative provvidenze. Pertanto, le regioni e le province autonome dovranno, in forza di una legge dello Stato, istituire il Fondo per l'equo risarcimento, anche in quei casi in cui la situazione finanziaria invece non lo consentirebbe, configurandosi in tal modo una violazione, sia pure non in senso formale ma sostanziale, delle norme della contabilità di Stato. In senso analogo, osserva che, sebbene si preveda che si possa accedere al Fondo di solidarietà nazionale ivi indicato solo nel limite delle relative risorse, tale tetto di spesa potrebbe non essere sufficiente. Il fondo, infatti, che è istituzionalmente deputato a risarcire i danni provocati alle coltivazioni dalle calamità atmosferiche e da altri eventi avversi, negli anni passati è stato utilizzato quasi integralmente, per cui aggiungendo ulteriori finalità a quelle già previste, si corre il rischio che le risorse attualmente stanziate non siano sufficienti. Invita, quindi, il Governo ad adeguare in modo opportuno le dotazioni del predetto fondo, per tenere conto dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione della norma in esame.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle precisazioni illustrate dal Governo e delle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 7, comma 5, sul quale dovrebbe invece esprimersi avviso contrario, ma senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, attesa l'esiguità dei relativi oneri, e con un'osservazione circa la necessità di integrare adeguatamente le risorse del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5, esprimendo per tale motivo un parere contrario, senza richiamare la suddetta norma costituzionale, sul comma 1-*ter*.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 7 ed al comma 1-*ter* dell'articolo 5.

In merito al comma 1-*ter* dell'articolo 5, la Commissione, pur rilevando che la disposizione è configurata come tetto di spesa, osserva che al fine di preservare il conseguimento delle finalità del Fondo nazionale di solidarietà, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sarebbe opportuno prevedere un adeguamento delle risorse stanziate.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento in titolo.».

Il senatore MORANDO *(DS-U)* dichiara il proprio voto contrario alla proposta del Presidente, ritenendo in particolare che sull'articolo 7, comma 5, la Sottocommissione dovrebbe invece esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO *(FI),* per quanto di competenza, segnala che le proposte 6.106 e 6.107 sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. In merito alla proposta 5.111, fa presente poi che occorre valutare se possano derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato connessi alla raccolta ed all'informatizzazione dei dati relativi alle indicazioni catastali delle coltivazioni OGM.

In relazione al parere da rendere sul testo, rileva che occorre, poi, valutare le proposte 7.100, 7.103, 7.104 e 7.107, in quanto volte ad aggiungere ulteriori componenti al Comitato di cui all'articolo 7, alle cui spese si

provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 6.106, 6.107 e 5.111, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri, mentre si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, in conformità con la posizione espressa in relazione al testo del disegno di legge in titolo, ritiene che si debba esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.103, 7.104 e 7.107

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 7.100, 7.103, 7.104 e 7.107, sulle quali il parere è contrario, nonché degli emendamenti 6.106, 6.107 e 5.111, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(3261) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud-est asiatico***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA *(FI)* segnala, per quanto di competenza, l'articolo 1, in quanto occorre esplicitare la cadenza dell'onere (comma 1) e prevedere una riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata in tabella C (comma 2) previa acquisizione della conferma della disponibilità delle risorse anche in relazione alla cadenza dell'onere. Per quanto attiene all'articolo 3, recante varie autorizzazioni di spesa per l'anno 2004 destinate alla partecipazione dell'Italia ai Fondi internazionali, ricorda che l'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 prevede, nel caso di specie, la possibilità di mantenere la copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purchè il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Rileva, al riguardo, che il provvedimento in esame, dal punto di vista formale, non corrisponde alla fattispecie suindicata posto che è stato presentato alle Camere nell'anno 2005, tuttavia, dal punto di vista sostanziale, gli interventi previsti dall'articolo 3, corrispondono a quelli contenuti nell'atto Senato n. 2667, disegno di legge presentato alle Camere nel 2004 ed approvato dal Senato, sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere favorevole, ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.C. 5309). Segnala che si tratta, quindi, di valutare se, dal punto di vista metodologico, il legame lo-

gico-funzionale tra il citato atto Senato ed il provvedimento in esame – dato appunto dalla perfetta coincidenza delle autorizzazioni di spesa e dalla particolare natura delle spese corrispondenti ad obblighi internazionali per la partecipazione ad organismi sovranazionali – sia coerente con i requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 468 del 1978 per consentire lo slittamento all'anno in corso della quota dei Fondi speciali relativi all'esercizio scaduto. In ogni caso, tenuto conto della particolare natura degli oneri connessi all'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 3, ricorda che appare necessario riferire a quest'ultima, anziché all'intero provvedimento, la clausola di salvaguardia degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, verranno attuati dal Ministero degli affari esteri mediante una serie di progetti di assistenza ai Paesi colpiti dalla catastrofe, la cui realizzazione sarà curata da organizzazioni non governative. Conferma inoltre che per tali progetti, il cui costo complessivo ammonta a 70 milioni di euro, come previsto dalla suddetta norma, sono già stanziate le necessarie risorse indicate al comma 2, nell'ambito delle disponibilità del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che coordinerà le varie operazioni. Per quanto concerne poi l'eventuale necessità di riferire la clausola di salvaguardia degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, specificamente all'articolo 3, comma 6, ritiene che tale obiezione possa ritenersi superata ove si consideri che la suddetta clausola, riguardando l'intero provvedimento, si riferisce comunque necessariamente anche all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6.

Infine, conferma che il provvedimento in esame presenta i requisiti formali e sostanziali di cui all'articolo 11-*bis,* comma 5, della legge n. 468 del 1978, al fine di consentire il mantenimento della copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio di riferimento, in quanto assorbe i corrispondenti interventi previsti dal citato disegno di legge n. 2667 (atto Camera n. 5309).

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, pur prendendo atto delle precisazioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino, rileva comunque la necessità di precisare che gli interventi ed i connessi oneri di cui all'articolo 1, comma 1, debbono essere riferiti al 2005, nonché di coordinare l'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo con il citato atto Senato n. 2667, che prevede sostanzialmente i medesimi interventi e del quale il Governo dovrebbe garantire la soppressione. Ritiene, infine, non convincente l'osservazione del Sottosegretario in merito alla clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 4, comma 2, che andrebbe a suo avviso circoscritta in maniera esplicita all'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 6 dell'articolo 3, non essendovi apparentemente alcuna ragione in contrario.

Alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità di circoscrivere la clausola di salvaguardia agli effetti dell'articolo 3, comma 6, nonché di specificare la cadenza temporale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, e propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 1 dell'articolo 1 vengano, infine, aggiunte le seguenti parole: «per l'anno 2005»;

b) che al comma 2 dell'articolo 1 le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione» vengano sostituite dalle altre: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione»;

c) che all'articolo 4, comma 2, le parole: «del comma 1,» vengano sostituite dalle altre: «del comma 6 dell'articolo 3»;

d) che all'articolo 5, comma 1, le parole: «per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» vengano sostituite dalle altre: «relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005».

In relazione all'articolo 3, preso inoltre atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione osserva che gli interventi ivi previsti si debbono intendere sostitutivi dei corrispondenti interventi di cui all'Atto Senato n. 2667 (Atto Camera n. 5309). Pertanto, la copertura finanziaria di quota parte dei fondi speciali relativa all'esercizio concluso, di cui all'articolo 4 comma 1, è ritenuta conforme al dettato dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e le prenotazioni del fondo speciale relativo al disegno di legge n. 2667 citato si debbono intendere conseguentemente revocate limitatamente agli importi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006.».

La Sottocommissione approva infine all'unanimità la proposta del Presidente.

(2430) ***Modifiche al codice di procedura civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) ***CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile***

(763) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi***

(836) ***COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis *e 591-*ter *del codice di procedura civile***

(1438) ***CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo***

(2047) ***MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada***

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

In relazione alle richieste di chiarimenti emerse nel dibattito svoltosi nella precedente seduta, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO presenta alla Sottocommissione un'ulteriore nota tecnica elaborata dal Ministero della giustizia.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di valutare gli ulteriori elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

64ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica:*** parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

42ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zanoletti, ha adottato le seguenti deliberazioni per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 7ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432): osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

56ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3ª e 4ª riunite:

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali:*** parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(3264) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 28) ***SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»:*** parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

21ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3ª e 4ª riunite:

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali:*** parere favorevole.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

12ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per l'atto deferito:

alla 11ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 28) ***SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»:*** parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione) (4ª - Difesa)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 8,30 e 21,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sul decesso di un sottufficiale avvenuto in Iraq.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3262).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comunicazioni del Presidente sul sopralluogo in Australia.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (3120) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri).*

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

– Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (3243).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* (2544-B).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana (1635)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219)

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (n. 443).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14,15 e 21,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/*bis*) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).*

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (3150).

– Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (3199).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

– Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (3261).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo – Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonchè dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

– Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003 (3181).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

– Sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del *High Level Panel*: proposta di relazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla riforma dell'ONU.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, tenente generale Giulio Fraticelli, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432).

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002).*

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) *(Approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali» (n. 436).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI (n. 131).

– Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori. – SIAE (n. 132).

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– CICOLANI. – Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente (2378).

– FALOMI ed altri. – Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente (3184).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri» (n. 437).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri» (n. 438).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina di un componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 133).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 134).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 135).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005 (n. 442).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

III. Esame del disegno di legge:

– STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– SALERNO ed altri. – Disposizioni a favore dei piccoli azionisti (3052) *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).

– e della petizione n. 272 ad essi attinente.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

– SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc.* XXII, n. 28)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).

– e della petizione n. 902 ad esso attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).

– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).

– TOMASSINI. – Cure palliative domicialiari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).*

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Presidente dell'ENEA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 13,30

Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

– Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 8,45

Esame dei risultati sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA (Esame – *Rel. On.* BARBIERI).

– Bilancio consutivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP (Esame – *Rel. Sen.* VANZO).

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 13,30

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

– Esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 19,45

Audizione informale del professor Giovanni Micali, presidente del Comitato italiano per l'UNICEF, e della dottoressa Donata Lodi, direttore relazioni esterne del Comitato italiano per l'UNICEF, sulla situazione dei bambini nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 26 gennaio 2005, ore 14 e 15

ORE 14

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Felicia Genovese.

ORE 15

Audizione dell'ingegner Vittorio Brofferio.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24

€ 6,72